

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 414 def.

Bruxelles, 05.10.1994

94/ 0225 (ACC)
94/ 0226 (ACC)
94/ 0227 (ACC)
94/ 0228 (CNS)
94/ 0229 (COD)
94/ 0230 (ACC)
94/ 0231 (ACC)
94/ 0232 (ACC)
94/ 0233 (ACC)
94/ 0234 (CNS)

ATTI LEGISLATIVI

PER L'ATTUAZIONE

DELL'URUGUAY ROUND

(presentati dalla Commissione)

Parte prima

Decisione generale

di attuazione

RELAZIONE

I. Aspetti politici

1. Contesto

La Comunità europea figurava tra i partecipanti all'ottavo ciclo di negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). I negoziati, denominati "Uruguay Round", sono stati conclusi dal Comitato dei negoziati commerciali riunitosi a Ginevra il 15 dicembre 1993. Il 15 aprile 1994, il presidente in carica del Consiglio, Pangelos, e il membro della Commissione, Sir Leon Brittan, hanno firmato ufficialmente a Marrakech, a nome della Comunità, l'Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominato "Atto finale").

La Commissione ha presentato ufficialmente al Consiglio una proposta di decisione relativa all'adozione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾. Il Consiglio non ha ancora deliberato in merito.

Come i suoi principali partner commerciali, la Comunità ha espresso ufficialmente l'auspicio che i risultati dell'Uruguay Round, tra cui l'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio, siano applicati a livello multilaterale con la massima rapidità, vale a dire il 1° gennaio 1995.

Agli inizi di dicembre si terrà a Ginevra una conferenza a tal fine.

La Commissione è persuasa che qualsiasi ritardo supplementare nell'osservanza dei suoi impegni internazionali comprometterebbe in misura considerevole il prestigio e la credibilità della Comunità a livello internazionale.

2. Giustificazione degli orientamenti proposti

Data la situazione attuale, la Commissione ritiene opportuno procedere sin d'ora a tutte le aggiunte e modifiche della legislazione comunitaria richieste dall'Atto finale.

A prescindere dall'adozione formale dei risultati dell'Uruguay Round da parte della Comunità, e quindi dalla sua adesione all'Organizzazione mondiale del commercio come membro fondatore, adottando sollecitamente la presente decisione, il Consiglio consentirebbe alla Comunità di tener fede agli impegni assunti nei confronti dei suoi partner commerciali sul piano internazionale.

In attesa che siano depositati presso l'Organizzazione mondiale del commercio gli strumenti di accettazione ufficiali della Comunità, si manterrebbe quindi l'attuale situazione del GATT. L'Accordo generale, infatti, non è stato sottoposto alla ratifica delle Parti, anche se ciò non pregiudica l'osservanza degli impegni assunti nel suo ambito.

⁽¹⁾ COM(94) 143 def. del 15.4.1994.

II. Aspetti legislativi

Dall'esame dell'Atto finale si desume che un certo numero delle sue disposizioni è già stato adeguatamente recepito nell'attuale normativa comunitaria.

Per altre disposizioni, tuttavia, la Comunità deve adottare nuovi atti legislativi o apportare modifiche al diritto comunitario attualmente in vigore.

La presente relazione ricorda i motivi dell'entrata in vigore simultanea di tutti gli atti necessari all'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round e riassume le principali motivazioni degli atti allegati alla proposta di decisione relativa all'attuazione.

Ciascuno degli atti citati in allegato, inoltre, è preceduto da una relazione specifica contenente un commento dettagliato.

1. Entrata in vigore simultanea

Nella dichiarazione di Punta del Este, che ha dato inizio ai negoziati dell'Uruguay Round, il principio della globalità è stato riconosciuto, principalmente su iniziativa della Comunità, come "principio generale del negoziato".

Si è ritenuto infatti che, per il conseguimento degli obiettivi della Comunità, fosse opportuno considerare i negoziati un tutto unico, sia per il loro avvio e svolgimento che per l'applicazione dei risultati.⁽²⁾

Il Consiglio, regolarmente informato dei vari sviluppi, ha affermato più volte che l'Uruguay Round doveva sfociare in un "risultato globale ed equilibrato".

Secondo la Commissione, inoltre, una valutazione globale è indispensabile ad un esame obiettivo dei vantaggi che l'Uruguay Round comporta per la Comunità.

Molti dei partner della Comunità in sede di negoziato hanno adottato procedure volte a mantenere il carattere globale dei risultati.

Sul piano multilaterale, l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio è subordinata all'accettazione integrale dell'Atto finale (cfr. accordo che istituisce l'OMC, artt. XI e XII).

Basandosi su queste considerazioni, in occasione del Consiglio del 15 aprile 1994 la Commissione ha proposto di presentare l'intera normativa di applicazione sotto forma di un unico atto legislativo.

Tuttavia, per agevolare i dibattiti nei vari comitati del Consiglio, la Commissione ha optato per la presente impostazione, secondo la quale l'unità politica dei risultati si concreta, sul piano giuridico, nella presente decisione di entrata in vigore simultanea.

⁽²⁾ Documento GATT, Dec. Min. del 20.9.1986, pagg. 2 e 3.

A norma della presente decisione, tutti gli atti necessari all'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, indicati esaurientemente nell'allegato, entreranno in vigore simultaneamente il 1° gennaio 1995 nell'ordinamento giuridico della Comunità. L'entrata in vigore di ciascuno di questi atti, pertanto, è subordinata all'adozione della presente decisione, che predispone l'entrata in vigore simultanea di tutti gli altri.

2. Impegni in materia di dazi doganali per i prodotti non coperti dall'offerta agricola

Al termine dei negoziati sui dazi doganali nel quadro dell'Uruguay Round, la Comunità ha depositato un nuovo elenco di concessioni tariffarie.

Gli impegni assunti equivalgono complessivamente a una riduzione media del 30% dell'aliquota dei dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti da altre Parti contraenti del GATT.

I partecipanti all'Uruguay Round hanno deciso di applicare la prima serie di riduzioni a decorrere dal 1° gennaio 1995.

A norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 25 luglio 1987, la tariffa applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo deve essere pubblicata entro e non oltre il 31 ottobre. Tuttavia, non si sa ancora se i termini procedurali consentiranno l'adozione, prima di questa data, della tariffa stabilita durante l'Uruguay Round. In tal caso, pubblicare alla data stabilita la tariffa pre-Uruguay Round potrebbe confondere le idee agli operatori e far nascere dubbi, all'interno e all'esterno della Comunità, circa la volontà di quest'ultima di onorare gli impegni assunti durante l'Uruguay Round.

Per evitare che si diffonda quest'impressione, pregiudizievole per il prestigio della Comunità sul piano internazionale, la Commissione ritiene opportuno derogare all'obbligo di pubblicazione pubblicando invece, a titolo informativo, alla data prescritta la tariffa scaturita dall'Uruguay Round nella serie C della Gazzetta ufficiale.

Il risultato tariffario costituisce peraltro un aspetto determinante dell'esito globale dell'Uruguay Round, di cui è parte integrante, e come tale va preso in considerazione insieme agli altri risultati. Parimenti, le concessioni tariffarie accordate dalla Comunità nel quadro dell'Uruguay Round dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente agli altri impegni assunti durante i negoziati.

3. Impegni non tariffari

Fra i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round figura altresì un importante capitolo non tariffario.

a. Valutazione in dogana

A parte alcune modifiche prettamente tecniche, l'accordo sull'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale (Codice valutazione in dogana) è stato oggetto di ulteriori chiarimenti ripresi in due decisioni relative alla valutazione in dogana. Le decisioni, approvate ufficialmente durante la riunione ministeriale tenutasi il 15 aprile 1994 a Marrakech, figurano nell'Atto finale che riprende i risultati dell'Uruguay Round.

La "decisione sui testi relativi ai valori minimi e alle importazioni effettuate da agenti esclusivi, distributori esclusivi e concessionari esclusivi" è destinata prevalentemente ai paesi in via di sviluppo e non richiede l'intervento della Comunità.

La "decisione relativa ai casi in cui le amministrazioni doganali hanno motivo di dubitare della veridicità e della correttezza del valore dichiarato" introduce invece una nuova protezione degli interessi dei consumatori in quanto obbliga l'amministrazione doganale a giustificare per iscritto il rifiuto del valore doganale dando agli importatori la possibilità di rispondere.

L'attuale diritto comunitario non prevede questo tipo di garanzie. Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

Tuttavia, trattandosi di una prerogativa della Commissione, le modifiche in questione non devono essere adottate dal Consiglio, e quindi non figurano in allegato alla presente decisione.

b. Ispezioni pre-imbarco

Non disponendo di infrastrutture doganali adeguate, un certo numero di paesi in via di sviluppo ha affidato a enti privati l'incarico di verificare il prezzo, la qualità e la quantità delle merci loro destinate. Quest'attività, in occasione della quale enti privati esercitano un pubblico potere, è stata denominata "ispezione pre-imbarco".

Su iniziativa della Comunità, l'ispezione pre-imbarco è stata annoverata fra i lavori relativi alle misure non tariffarie.

Grazie all'accordo che figura nell'Atto finale, i principi fondamentali del GATT, in particolare la non discriminazione e la trasparenza obbligatoria, si applicano alle pratiche degli enti per le ispezioni pre-imbarco. L'accordo definisce con precisione tutta una serie di criteri vincolanti per tutti gli aspetti delle ispezioni pre-imbarco, segnatamente per quanto riguarda la verifica dei prezzi. Esso istituisce infine un duplice sistema di composizione delle controversie tra privati e tra governi Parti contraenti del GATT.

Per quanto riguarda i privati, le divergenze tra gli enti per le ispezioni e gli esportatori sono sottoposte ad un arbitrato vincolante. All'osservanza da parte dei governi delle disposizioni dell'accordo sulle ispezioni pre-imbarco, invece, si applica integralmente la procedura multilaterale del GATT per la composizione delle controversie.

A tutt'oggi, non esiste una normativa comunitaria in materia di ispezioni pre-imbarco. Le disposizioni nazionali di alcuni Stati membri prevedono tuttavia disposizioni in merito.

Data la natura degli impegni assunti nel quadro dell'accordo sulle ispezioni pre-imbarco scaturito dall'Uruguay Round, sembra opportuno affidare l'applicazione alle autorità nazionali in base alle disposizioni di una direttiva del Consiglio.

c. Regole in materia di origine

Pur non avendo auspicato questo negoziato, la Comunità è riuscita a far ammettere l'esistenza di un'unica regola internazionale in materia di origine, nonché il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale per la determinazione dell'origine stessa. Infine, i criteri di cui all'allegato II dell'accordo sulle regole in materia di origine, che corrispondono alla prassi attuale della Comunità, lasciano impregiudicate le norme preferenziali in materia di origine applicate da quest'ultima.

Nella parte IV dell'accordo sulle regole in materia di origine figura un programma di armonizzazione che prevede un negoziato complementare sotto l'egida del GATT. I lavori avranno inizio con l'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio e dovrebbero durare tre anni.

I principali adeguamenti della legislazione comunitaria, quindi, non verranno introdotti prima del 1998. Le modifiche intermedie delle procedure relative alle informazioni sull'origine saranno decise in base alle modalità di applicazione del codice doganale comunitario.

Il regolamento di applicazione è un atto della Commissione il cui adeguamento ai risultati dell'Uruguay Round, già in corso, potrebbe entrare in vigore a tempo debito. Quest'atto, tuttavia, non deve figurare tra le proposte presentate per adozione al Consiglio.

d. Licenze d'importazione

La revisione dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione scaturito dall'Uruguay Round è stata prettamente tecnica.

Per quanto riguarda il merito, vi è un esplicito riferimento al fatto che il sistema delle licenze costituisce un ostacolo agli scambi. Si sono inoltre considerevolmente migliorate le disposizioni relative alla trasparenza e la procedura di concessione delle licenze non automatiche.

L'esame ha rivelato tuttavia che dette modifiche non impongono di rivedere l'attuale normativa comunitaria.

4. Tessili e abbigliamento

Fra i principali dossier dell'Uruguay Round figurava il negoziato sull'integrazione del settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT, sulla base di norme e discipline più severe.

L'accordo scaturito da questi lavori, che prevede un duplice processo di liberalizzazione e di integrazione in tre fasi, rappresenta una risposta adeguata alle aspettative della Comunità in materia.

Per la sua applicazione, è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi. La motivazione e i particolari di queste modifiche figurano nella relazione speciale per il settore tessile allegata alla presente decisione.

5. Agricoltura

Il settore agricolo è stato costantemente al centro delle preoccupazioni e dell'attenzione dell'Uruguay Round.

Dai negoziati è scaturita tutta una serie di disposizioni relative al settore agricolo, riprese per lo più, ma non esclusivamente, nell'accordo sull'agricoltura che figura nell'Atto finale.

Gli impegni assunti in materia dalla Comunità richiedono un certo numero di adeguamenti della legislazione comunitaria e l'adozione di talune misure transitorie.

In una relazione specifica allegata alla presente decisione figurano la motivazione e i dettagli di dette modifiche.

6. Norme e discipline

a. Ostacoli tecnici agli scambi

Il nuovo accordo modifica a fondo il codice scaturito dal Tokyo Round. La struttura generale è più chiara, le discipline più rigorose e la portata più ampia per quanto riguarda coloro che provvedono all'uniformazione e all'elaborazione delle norme tecniche o che si occupano delle procedure di valutazione della conformità dei prodotti con le norme in questione.

Più specificamente, il nuovo accordo contiene un "codice di procedura" che definisce le regole per l'elaborazione di norme volontarie da parte di organismi pubblici o privati. L'accordo rappresenta altresì un notevole progresso verso un migliore equilibrio dei diritti e degli obblighi in quanto assoggetta i grandi enti locali alle discipline del GATT. Fra le altre innovazioni di rilievo figurano l'introduzione del principio di proporzionalità e l'inclusione dei procedimenti e dei metodi di produzione (pmp) nel campo di applicazione dell'accordo.

Le modifiche dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi introdotte durante l'Uruguay Round riflettono largamente l'impostazione comunitaria in materia di normalizzazione delineatasi durante i lavori preparatori del mercato unico. Ciò significa che, per attenervisi, la Comunità non avrà bisogno di modificare la sua legislazione attuale.

b. Misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIM)

L'accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIM) scaturito dai negoziati dell'Uruguay Round chiarisce le disposizioni del GATT applicabili alle misure di questo tipo. Le Parti dell'accordo si impegnano, tra l'altro, a non applicare misure incompatibili con gli articoli III, paragrafo 4, e XI, paragrafo 1, del GATT. Si è stilato un elenco illustrativo, vale a dire non esauriente, delle definizioni riguardanti le misure contemplate dall'accordo.

Per quanto concerne l'obbligo di trattamento nazionale previsto all'articolo III, nell'elenco figurano definizioni relative alle prescrizioni in materia di contenuto locale e alle limitazioni di fabbricazione. In merito all'inosservanza dell'obbligo di eliminazione generale delle restrizioni quantitative previsto all'articolo XI, l'elenco comprende definizioni relative alla vendita sul mercato interno, alla delega di prodotti e all'equilibrio degli scambi.

Più specificamente, l'articolo 5 dell'accordo TRIM concede ai paesi industrializzati un periodo transitorio di due anni per eliminare le misure che rientrano nel suo campo di applicazione. Questo periodo transitorio, tuttavia, riguarda unicamente le misure notificate al GATT entro 90 giorni dall'istituzione dell'OMC.

9

Le disposizioni dell'accordo TRIM lasciano impregiudicata la legislazione comunitaria. Si richiama tuttavia l'attenzione degli Stati sui termini dell'accordo.

c. Difesa commerciale

I negoziati relativi alle misure antidumping e antisovvenzioni hanno comportato una revisione approfondita dei codici corrispondenti stabiliti durante il Tokyo Round. Il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità impone pertanto di adottare nuovi regolamenti e di modificare i regolamenti (CEE) n. 2423/88, n. 521/94 e n. 522/94.

Le modifiche proposte sono giustificate in dettaglio nelle parti dell'allegato alla presente decisione dedicate, rispettivamente, alle misure antidumping e antisovvenzioni.

Al termine dei negoziati relativi alle misure di salvaguardia si è concluso un nuovo accordo specifico. Il rispetto degli impegni assunti al riguardo dalla Comunità richiede l'adozione di un nuovo regolamento e l'abrogazione del regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni. In allegato figura una relazione specifica per giustificare i cambiamenti proposti.

Infine, i nuovi codici del GATT e le modifiche apportate per razionalizzare e armonizzare le procedure decisionali della Comunità consentono un nuovo rafforzamento della difesa contro le pratiche commerciali illecite e gli effetti commerciali dannosi. Pare quindi opportuno il miglioramento delle procedure, adottato con il regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, modificato di recente con il regolamento (CE) n. 522/94 del Consiglio.

7. Servizi

Due sono i risultati principali dell'Uruguay Round per quanto riguarda il commercio internazionale dei servizi.

In primo luogo, l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) costituisce un insieme vincolante di norme applicabili a tutte le misure ivi contemplate, basate sui principi di non discriminazione e di trasparenza caratteristici del GATT.

In secondo luogo, il GATS comporta degli allegati settoriali riguardanti, rispettivamente, la circolazione delle persone fisiche, il trasporto aereo, le telecomunicazioni, i servizi finanziari e il trasporto marittimo, che adeguano le disposizioni del GATS in funzione delle caratteristiche specifiche dei vari settori di attività.

Fra gli obblighi previsti dall'Accordo sui servizi figura infine un elenco di impegni iniziali in materia di liberalizzazione che specifica gli obblighi in termini di trattamento nazionale e/o di accesso ai mercati assunti dalle Parti del GATS per tutti i settori dei servizi.

L'intervento della Comunità, rigorosamente condizionato dai progressi compiuti nell'instaurazione del mercato unico, è consistito nel valorizzare sul piano multilaterale i risultati ottenuti a livello interno. Gli impegni assunti dalla Comunità non vanno al di là degli obblighi già rispettati nel quadro del mercato unico, e pertanto non richiedono modifiche dell'attuale legislazione comunitaria.

8. Proprietà intellettuale

Ultima priorità della Comunità per l'Uruguay Round: creare uno strumento efficace che consentisse di far rispettare in modo effettivo i diritti di proprietà intellettuale che possono influire sul commercio internazionale.

L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIP) scaturito dai negoziati risponde pienamente a questo obiettivo, in quanto comporta disposizioni relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale che costituiscono un insieme multilaterale di regole volte a promuovere gli scambi internazionali dei prodotti cui si applicano tali diritti, nonché a prevenire le distorsioni e le tensioni commerciali dovute alla mancanza di un'effettiva e adeguata protezione.

Oltre alle disposizioni generali e ai principi fondamentali per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l'accordo TRIP contiene norme vincolanti relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti in materia di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, dei marchi d'impresa, delle indicazioni geografiche, dei disegni e dei modelli industriali, dei brevetti e delle topografie di circuiti integrati. Sono inoltre state adottate norme relative alla protezione del segreto d'ufficio e al controllo delle pratiche anticoncorrenziali di concessione delle licenze.

L'accordo TRIP comporta altresì disposizioni particolareggiate sul modo in cui i governi Parti dell'accordo devono applicare le sue norme. Tali disposizioni riguardano, tra l'altro, le misure alla frontiera, che devono soddisfare criteri specifici, nonché l'acquisizione e il mantenimento dei diritti e le procedure che consentono ai detentori dei diritti di farli rispettare.

Le Parti dell'accordo TRIP dovranno adempiere ai loro obblighi entro un anno a decorrere dall'istituzione dell'OMC.

Per tener fede ai suoi impegni, la Comunità dovrà modificare la legislazione comunitaria vigente come indicato in allegato. Gli Stati membri, dal canto loro, dovranno anch'essi adempiere a un certo numero di obblighi.

9. Accordi plurilaterali

L'Atto finale dell'Uruguay Round cita inoltre gli accordi plurilaterali conclusi nell'ambito del GATT.

a. Accordi settoriali agricoli

Due di questi quattro testi, ossia l'accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari e l'accordo internazionale sulle carni bovine, non sono stati negoziati nel corso dell'Uruguay Round; nell'Atto finale, pertanto, essi figurano nella forma adottata dal Tokyo Round del 1979.

Come per tutti gli accordi plurilaterali, l'integrazione nel sistema dell'OMC, e in particolare l'applicabilità delle sue modalità di composizione delle controversie, sono vincolanti per i membri che hanno aderito all'accordo plurilaterale in questione.

b. Aeronautica civile

I negoziati per la revisione dell'accordo sul commercio di aeromobili civili sono stati prorogati di un anno al termine dei lavori dell'Uruguay Round propriamente detto.

L'accordo derivante dal Tokyo Round si applica, nella forma del 1979, fino allo scadere di questo periodo complementare (maggio 1995).

Beninteso, non occorre ancora apportare alcuna modifica legislativa.

c. Appalti pubblici

Si sono invece conclusi positivamente i negoziati per la revisione dell'accordo sugli appalti pubblici.

Fra i risultati più salienti del negoziato figura l'estensione del campo di applicazione dell'accordo agli acquisti di forniture, di lavori e di servizi effettuati da enti che fanno capo ai governi centrali e alle autorità pubbliche locali. Il nuovo accordo si applica anche agli enti che operano nei settori portuale, aeroportuale, dell'acqua, dell'elettricità e dei trasporti urbani.

Anche in questo settore, la posizione della Comunità era subordinata al grado di realizzazione del mercato interno. La revisione dell'accordo sugli appalti pubblici non richiede quindi modifiche di rilievo della legislazione comunitaria vigente.

La Comunità, tuttavia, ha avviato una serie di negoziati bilaterali sul contributo offerto dalle Parti al rispetto delle discipline. Al termine dei lavori bilaterali, i risultati dei singoli negoziati vengono proposti, per adozione, al Consiglio.

A questo stadio, non è escluso che occorranò modifiche legislative di poco rilievo per alcuni dei risultati bilaterali suddetti. Dato che gli obblighi derivanti dal nuovo accordo sugli appalti pubblici dovranno essere rispettati dalle Parti solo dal 1° gennaio 1996 in poi e che i risultati dei negoziati bilaterali entreranno in vigore alla stessa data, o addirittura più tardi, la Commissione si riserva di riesaminare all'occorrenza l'attuazione degli aspetti dell'Uruguay Round attinenti agli appalti pubblici.

10. Altri accordi

Non essendo ancora terminati i negoziati in materia, nell'Atto finale dell'Uruguay Round non figura alcuna disposizione relativa all'accordo multilaterale sull'acciaio. A questo stadio, pertanto, non si giustifica un adeguamento legislativo.

III. Aspetti procedurali

La proposta di decisione per la conclusione degli accordi dell'Uruguay Round sottoposta dalla Commissione al Consiglio raccomanda di adire il Parlamento europeo nell'ambito della procedura per parere conforme. L'atto finale richiede infatti, mediante l'Accordo che istituisce l'OMC, la creazione di un "quadro istituzionale specifico" ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 3, comma 2 del trattato sull'Unione.

Inoltre, è innegabile che gli accordi dell'Uruguay Round rappresentano per la Comunità accordi internazionali di "significativa importanza" di cui alla dichiarazione solenne di Stoccarda.

Per motivi di coerenza politica e legislativa, è quindi opportuno sottoporre al parere del Parlamento europeo la legislazione di attuazione di questi accordi.

Trattandosi di atti proposti sulla base dell'articolo 113, la consultazione del Parlamento interviene solo a titolo facoltativo.

Durante la trasmissione di tutti gli articoli al Parlamento, sarebbe auspicabile ricordare a questo organo l'importanza per la Comunità di poter onorare i suoi impegni internazionali sin dal 1° gennaio 1995.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

94/ 0225(ACC)

del 1994

relativa all'entrata in vigore simultanea degli atti che applicano i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i vari atti che applicano i risultati dell'Uruguay Round dovrebbero entrare in vigore alla stessa data;

considerando che la data di entrata in vigore di questi risultati a livello della Comunità dovrebbe essere identica alla data di entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e dei suoi allegati, a livello multilaterale;

considerando che la conferenza sull'applicazione, tenutasi a Ginevra il [dicembre 1994], ha deciso che detti risultati entreranno in vigore il [1° gennaio 1995],

DECIDE:

Articolo 1

Gli atti legislativi che applicano i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, elencati in allegato alla presente decisione, entreranno in vigore il [1° gennaio 1995], fatta eccezione per gli atti relativi agli accordi che prevedono esplicitamente una data successiva.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

- Regolamento del Consiglio recante adeguamento della Nomenclatura combinata e della Tariffa doganale comune ai risultati dell'Uruguay Round.
- Direttiva del Consiglio relativa alle ispezioni pre-imbarco per le esportazioni dalla Comunità.
- Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.
- Regolamento del Consiglio relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose e del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli alla luce dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- Regolamento del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.
- Regolamento del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.
- Regolamento del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94.
- Regolamento del Consiglio relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in riguardo alla difesa contro le pratiche commerciali illecite e gli effetti negativi sugli scambi subiti dalle imprese comunitarie e all'esercizio dei diritti della Comunità nel quadro di norme commerciali internazionali
- Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round.
- Decisione del Consiglio relativa all'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone dei membri dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Parte seconda

Tariffa doganale

Parte terza

Ispezioni pre-imbarco

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
relativa alle ispezioni pre-imbarco per le esportazioni dalla Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che un certo numero di paesi in via di sviluppo si avvale di programmi di "ispezioni pre-imbarco" per garantire la corretta ripartizione delle scarse risorse di valuta estera tra gli importatori e combattere pratiche quali le fatturazioni eccessive e le frodi; che questi paesi in via di sviluppo hanno incaricato enti privati di svolgere tale compito, in cui rientrano la verifica della qualità e del prezzo delle merci destinate ad essere esportate nel loro territorio;

considerando che la Comunità riconosce ai paesi in via di sviluppo il diritto di ricorrere alle ispezioni pre-imbarco; che, tuttavia, dette ispezioni possono dar luogo a interferenze abusive nel prezzo liberamente concordato tra le parti di un contratto o ad altre pratiche che costituiscono ostacoli ingiustificati al commercio;

considerando che nell'Atto finale dell'Uruguay Round, firmato il 15 aprile 1994 a Marrakech (Marocco), figura un Accordo sulle ispezioni pre-imbarco tra i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); che occorre applicare l'Accordo a livello della Comunità;

considerando che, ai fini della politica commerciale comune della Comunità, è necessario che gli Stati membri disciplinino secondo criteri comuni le attività degli enti per le ispezioni pre-imbarco;

considerando che, a tal fine, gli Stati membri devono imporre la notifica delle attività di ispezione pre-imbarco;

considerando che è opportuno semplificare, per quanto possibile, le procedure, segnatamente per quanto riguarda l'esame dei prezzi; che tuttavia l'Accordo sulle ispezioni pre-imbarco dell'OMC non prevede esenzioni e che pertanto tali esenzioni possono essere applicate solo con l'accordo degli enti per le ispezioni pre-imbarco;

considerando che gli Stati membri dovrebbero istituire una procedura rapida ed efficace per la composizione delle controversie fra gli esportatori e gli enti per le ispezioni pre-imbarco; che tale procedura figura già nell'Accordo sulle ispezioni pre-imbarco dell'OMC;

considerando che, in caso di mancato rispetto delle condizioni o di inosservanza delle procedure da parte degli enti per le ispezioni pre-imbarco, si dovrebbe comporre la vertenza direttamente con i paesi terzi che si avvalgono di detti enti;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 dell'Accordo sulle ispezioni pre-imbarco prevede un'assistenza tecnica ai paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle attività svolte, al di fuori del territorio doganale della Comunità europea, da un ente per le ispezioni pre-imbarco che effettua, per conto di governi o di organismi governativi di paesi terzi, controlli della qualità, della quantità o del prezzo delle merci destinate ad essere esportate nel territorio di detti paesi terzi (programmi di ispezione pre-imbarco).

Articolo 2

1. Gli Stati membri assoggettano le attività degli enti per le ispezioni pre-imbarco ai sensi dell'articolo 1 a una procedura di notifica preventiva secondo le condizioni stabilite nella presente direttiva. Gli enti per le ispezioni pre-imbarco notificano, prima di applicarle, anche le modifiche apportate ai loro metodi di lavoro.
2. Questa procedura viene applicata in modo non discriminatorio.

Articolo 3

La notifica di cui all'articolo 2 riguarda le seguenti attività:

- a) controllo fisico della merce prima che sia esportata onde verificare la conformità della spedizione (qualità, quantità) con le specifiche del contratto, nonché il rispetto delle norme e degli standard stabiliti dal paese importatore o riconosciuti a livello internazionale;
- b) verifica del prezzo e, se del caso, del tasso di cambio, in base al contratto tra esportatore e importatore, alla fattura *pro forma* e, se del caso, alla domanda di autorizzazione d'importazione.

Articolo 4

Per agevolare l'esecuzione dell'Accordo sulle ispezioni pre-imbarco dell'OMC, gli Stati membri si accertano che le attività notificate soddisfino almeno le seguenti condizioni:

- a) nel notificare le loro attività, gli enti per le ispezioni pre-imbarco comunicano alle autorità dello(degli) Stato(i) membro(i) le disposizioni, esclusa la remunerazione, del contratto stipulato con i governi o con gli organismi governativi dei paesi terzi per conto dei quali sono stati avviati i programmi di ispezioni pre-imbarco. Successivamente, detti enti comunicano alle medesime autorità tutte le modifiche delle modalità di controllo. Le autorità competenti degli Stati membri si accertano che le disposizioni del contratto non siano contrarie alle disposizioni della presente direttiva.
- b) Prima di qualsiasi controllo, l'ente per le ispezioni pre-imbarco informa l'esportatore delle modalità e dei criteri che intende applicare.

Gli enti per le ispezioni pre-imbarco effettuano gli opportuni controlli in modo da evitare ritardi eccessivi. Una volta ricevuti i documenti finali e terminata l'ispezione, inoltre, essi emettono entro cinque giorni lavorativi una relazione fattuale che consenta il nullaosta all'imbarco o una nota esplicativa scritta che specifichi i motivi della mancata emissione. In quest'ultimo caso, si dà agli esportatori l'opportunità di presentare in forma scritta le loro osservazioni nonché, su richiesta degli esportatori, di predisporre una nuova ispezione alla data più vicina gradita ad entrambe le parti.

Gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedono inoltre, ogniqualvolta sia richiesto dagli esportatori, ad effettuare, prima della data dell'ispezione fisica, una verifica preliminare del prezzo e, se del caso, del tasso di cambio sulla base del contratto stipulato tra esportatore e importatore, della fattura *pro forma* e, se del caso, della domanda di autorizzazione d'importazione. Dopo la verifica preliminare, essi informano immediatamente gli esportatori, per iscritto, in merito all'accettazione del prezzo e/o del tasso di cambio o comunicano in dettaglio i motivi della mancata accettazione degli stessi.

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti, gli enti per le ispezioni pre-imbarco inviano appena possibile agli esportatori o ai loro rappresentanti designati la suddetta relazione fattuale. Nel caso di un errore di trascrizione, essi provvedono a correggerlo e a far pervenire l'informazione corretta alle parti interessate il più rapidamente possibile.

- c) Le ispezioni pre-imbarco vengono effettuate in maniera non discriminatoria; le procedure e i criteri seguiti nello svolgimento di queste attività sono obiettivi e applicati allo stesso modo a tutti gli esportatori interessati.
- d) Gli enti per le ispezioni pre-imbarco non chiedono agli esportatori di fornire informazioni su dati di fabbricazione relativi a processi brevettati, protetti da licenza o non divulgati, ovvero a processi con brevetto in corso di registrazione; su dati tecnici non pubblicati, diversi dai dati necessari a dimostrare la conformità con regolamenti o norme tecniche; sui prezzi interni, inclusi i costi di fabbricazione; sui livelli di profitto; sulle condizioni di contratti stipulati tra gli esportatori e i loro fornitori, a meno che l'ente non possa procedere altrimenti per effettuare l'ispezione in questione. (In questi casi, l'ente si limita a chiedere l'informazione necessaria a tale scopo).

In generale, gli enti per le ispezioni pre-imbarco trattano tutte le informazioni fornite dagli esportatori come informazioni commerciali confidenziali, nella misura in cui tali informazioni non siano già pubblicate, in generale disponibili a terzi o comunque di dominio pubblico. Dette informazioni commerciali confidenziali sono comunicate ai governi che hanno incaricato gli enti in questione esclusivamente nella misura in cui le stesse siano consuetudinariamente richieste per lettere di credito o altre forme di pagamento o ai fini doganali, di concessione di licenze di importazione o di controllo sui cambi.

e. Gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedono a stabilire procedure per il ricevimento, l'esame e l'emissione di decisioni in merito a rimostranze presentate dagli esportatori. Le procedure sono formulate ed eseguite in conformità con le indicazioni che seguono:

- i) gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedono a designare uno o più funzionari che si tengono a disposizione, durante il normale orario d'ufficio, in ogni città o porto in cui è ubicato un ufficio amministrativo per le ispezioni pre-imbarco, per ricevere, esaminare e emettere decisioni su appelli o rimostranze presentati dagli esportatori;
- ii) gli esportatori comunicano in forma scritta al funzionario designato i fatti concernenti la specifica transazione in questione, la natura del reclamo e una proposta di soluzione;
- iii) il funzionario designato esamina con comprensione le rimostranze degli esportatori ed emette una decisione al più presto, successivamente al ricevimento della documentazione di cui al comma ii).

20

Articolo 5

Per evitare fatturazioni al di sopra o al di sotto del prezzo effettivo e frodi nel paese terzo importatore, gli Stati membri si accertano che gli enti per le ispezioni pre-imbarco effettuino verifiche dei prezzi⁽¹⁾ in base alle seguenti indicazioni:

- a) gli enti per le ispezioni pre-imbarco respingono un prezzo concordato in un contratto stipulato tra un esportatore e un importatore soltanto qualora siano in grado di dimostrare che il prezzo può essere ritenuto insoddisfacente sulla base di un processo di verifica conforme ai criteri esposti ai commi da b) a e);
- b) l'ente per le ispezioni pre-imbarco basa il confronto dei prezzi ai fini della verifica del prezzo di esportazione sul prezzo (o sui prezzi) di merci identiche o simili offerte per l'esportazione dallo stesso paese esportatore esattamente o pressappoco nello stesso momento, in condizioni di vendita competitive e confrontabili, conformemente alle normali prassi commerciali e al netto di eventuali sconti standard. Il confronto si basa sui seguenti elementi:
 - i) saranno considerati i prezzi che forniscono una valida base di confronto, tenendo conto dei fattori economici pertinenti relativi al paese di importazione e al paese o ai paesi ai quali si fa riferimento per il confronto dei prezzi;
 - ii) l'ente per le ispezioni pre-imbarco non si dovrà basare sul prezzo di merci offerte per l'esportazione a paesi importatori diversi al fine di imporre arbitrariamente il prezzo più basso alla spedizione;
 - iii) l'ente per le ispezioni pre-imbarco dovrà tenere conto degli elementi specifici elencati al comma c);
 - iv) in qualsiasi fase del processo sopra descritto, l'ente per le ispezioni pre-imbarco dovrà concedere all'esportatore la possibilità di fornire spiegazioni sul prezzo;
- c) nell'effettuare la verifica del prezzo, gli enti per le ispezioni pre-imbarco terranno in debito conto i termini del contratto di vendita e di fattori di rettifica di norma applicabili in relazione alla transazione; tali fattori includono, a titolo illustrativo ma non limitativo, il livello commerciale e la quantità della vendita, i periodi e le condizioni di consegna, le clausole di adeguamento dei prezzi, le specifiche di qualità, speciali caratteristiche di progettazione, particolari specifiche di spedizione o di imballaggio, le dimensioni dell'ordine, le vendite a contanti, le influenze stagionali, i corrispettivi di licenza o altri diritti di proprietà intellettuale, nonché i servizi resi nell'ambito del contratto, ove non siano stati fatturati separatamente; e ancora, determinati elementi relativi al prezzo dell'esportatore, quali il rapporto contrattuale tra esportatore e importatore;

⁽¹⁾ Va ricordato che gli obblighi dei Membri rispetto ai servizi forniti dagli enti per le ispezioni pre-imbarco in relazione alla valutazione in dogana saranno gli obblighi che gli stessi hanno accettato nel GATT 1994 e negli altri Accordi commerciali multilaterali inclusi nell'allegato 1A dell'Accordo OMC (cfr. nota 4 dell'Accordo sulle ispezioni pre-imbarco dell'OMC).

- 21
- d) la verifica dei costi di trasporto si riferirà esclusivamente al prezzo convenuto del modo di trasporto nel paese di esportazione, come indicato nel contratto di vendita;
 - e) ai fini della verifica del prezzo non si dovrà tener conto delle seguenti voci:
 - i) prezzo di vendita nel paese d'importazione di merci prodotte in quel paese;
 - ii) prezzo delle merci per l'esportazione da un paese diverso dal paese esportatore;
 - iii) costi di produzione;
 - iv) prezzi o valori arbitrari o fittizi.

Articolo 6

Al fine di evitare ritardi ingiustificati per gli esportatori, gli Stati membri invitano gli enti per le ispezioni pre-imbarco a utilizzare per quanto possibile procedure di verifica semplificate evitando, in determinati casi, l'esame dei prezzi. Nello stabilire dette procedure semplificate, tuttavia, si dovrà tener conto dell'obbligo, per gli Stati membri e per gli enti per le ispezioni pre-imbarco, di svolgere le attività in questione in maniera non discriminatoria.

Articolo 7

Qualora un ente per le ispezioni pre-imbarco non rispetti le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente direttiva o non si attenga alle procedure di cui all'articolo 9, le autorità di uno Stato membro informano la Commissione e gli altri Stati membri della mancata osservanza e possono ricorrere alla procedura prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2641/84 del Consiglio⁽²⁾.

Articolo 8

Gli Stati membri forniscono, su richiesta, ai paesi terzi l'assistenza tecnica necessaria per conseguire gli obiettivi dell'accordo sulle ispezioni pre-imbarco dell'OMC, a condizioni concordate fra le Parti oppure in modo da rendere tali controlli superflui.

⁽²⁾ GU n. L 252 del 20.9.1984, pag. 1.

Articolo 9

Gli Stati membri incoraggiano gli enti per le ispezioni pre-imbarco e gli esportatori a risolvere tra di loro eventuali controversie. Tuttavia, dopo due giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo in conformità del comma e) dell'articolo 4, entrambe le Parti possono deferire la controversia all'esame di una parte indipendente, a norma dell'articolo 4 dell'Accordo sulle ispezioni pre-imbarco dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Si applica a tal fine la presente procedura:

- a) un esportatore o un ente per le ispezioni pre-imbarco che desideri sollevare una vertenza dovrà contattare l'ente indipendente di cui sopra e richiedere l'istituzione di un gruppo speciale (panel). L'ente indipendente sarà responsabile della formazione del gruppo speciale, che dovrà comprendere tre membri, scelti in modo da evitare inutili costi e ritardi. Il primo membro dovrà essere selezionato nel gruppo i) dell'elenco che figura nell'accordo sulle ispezioni pre-imbarco dell'OMC dall'ente per le ispezioni pre-imbarco interessato, fermo restando che non deve esistere alcun rapporto tra tale membro e l'ente. Il secondo membro dovrà essere selezionato nel gruppo ii) dell'elenco dell'Accordo sulle ispezioni pre-imbarco dell'OMC dall'esportatore interessato, fermo restando che non devono esistere collegamenti tra tale membro e l'esportatore. Il terzo membro dovrà essere scelto nel gruppo iii) dell'elenco dell'Accordo sulle ispezioni pre-imbarco dell'OMC dall'ente indipendente di cui sopra. Un esperto indipendente in materia commerciale scelto nel gruppo iii) dell'elenco dell'Accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco non può essere contestato;
- b) l'esperto indipendente in materia commerciale scelto dal gruppo iii) dell'elenco che figura nell'Accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco svolgerà le funzioni di presidente del gruppo speciale e prenderà tutte le decisioni necessarie per garantire la rapida composizione della controversia da parte del gruppo speciale: ad esempio, se i fatti in questione impongono di riunire i membri del panel e, in tal caso, la sede della riunione, tenendo conto del sito dell'ispezione in questione;
- c) ove concordato dalle parti in controversia, un esperto indipendente in materia commerciale potrebbe essere scelto nel gruppo iii) dell'elenco che figura nell'Accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco dall'ente indipendente di cui alla lettera a) per un esame della questione. L'esperto prenderà le decisioni necessarie per garantire la rapida composizione della controversia, ad esempio tenendo conto del sito dell'ispezione in questione;
- d) l'oggetto dell'esame consisterà nello stabilire se, nel corso dell'ispezione oggetto della controversia, le parti interessate abbiano agito nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva. La procedura dovrà essere rapida e fornire ad entrambe le parti la possibilità di presentare le loro osservazioni di persona o per iscritto;

- e) le decisioni del gruppo speciale di tre membri saranno prese con voto di maggioranza. La decisione in merito alla controversia sarà emessa entro otto giorni lavorativi dalla richiesta di esame indipendente e comunicata alle parti in controversia. Detto termine potrebbe essere allungato previo accordo delle parti. Il gruppo speciale o l'esperto indipendente in materia commerciale effettueranno la ripartizione dei costi in base al merito del caso;
- f) la decisione del gruppo speciale sarà vincolante per l'ente per le ispezioni pre-imbarco e per l'esportatore parti della controversia.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore alla data stabilita dalla decisione sull'entrata in vigore degli atti di applicazione dei risultati dell'Uruguay Round.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate e delle relative modifiche, e ne trasmettono copie a parte al Segretariato dell'OMC.

Le misure e le modifiche in questione non vengono applicate prima della pubblicazione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Parte quarta

Tessili e abbigliamento

25

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1993
relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili
originari dei paesi terzi

RELAZIONE

1. Scopo della presente proposta di modifica del regolamento 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili è garantire un'efficace applicazione dell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'Organizzazione mondiale del commercio.

2. L'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC richiede che vengano apportati tre tipi di modifiche al regolamento 3030/93:

i) si devono adeguare le misure di salvaguardia (articolo 10) a quelle del nuovo Accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC (articolo 6);

ii) all'inizio di ciascuna delle tre fasi previste dall'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC si dovranno adeguare i limiti quantitativi comunitari di cui all'Allegato V relativi a importazioni da Membri dell'OMC ai coefficienti di crescita annui dei contingenti più elevati di quest'ultimo accordo; analogamente, quando l'Unione europea integrerà prodotti soggetti a limiti quantitativi, detti prodotti dovrebbero essere eliminati dall'Allegato V;

iii) se e quando alcuni dei paesi terzi elencati nell'Allegato VIII (disposizioni sulla flessibilità) diventeranno Membri dell'OMC, si dovrà eliminare il rispettivo "tetto" all'utilizzo cumulativo delle disposizioni sulla flessibilità indicato nella colonna 8 della tabella, dato che l'articolo 2, paragrafo 16 dell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC stabilisce che non saranno imposti limiti "sull'impiego combinato delle varie forme di riporto (swing, riporto e anticipo)".

Poiché non è ancora chiaro se e quando tutti i paesi terzi figuranti negli allegati diventeranno Membri dell'OMC e beneficeranno pertanto dell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento, la Commissione adotterà i necessari emendamenti tecnici agli Allegati del regolamento 3030/93 di cui ai punti ii) e iii) conformemente alla procedura del Comitato dei tessili specificata all'articolo 17 del regolamento.

A tal fine, e per motivi di chiarezza, si propone di eliminare il riferimento agli anni di contingentamento 1993-1995 contenuto nell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento, dato che per i Membri dell'OMC gli aumenti dei contingenti saranno automatici per i prossimi 10 anni.

3. Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia, si propone di conservare la definizione del meccanismo di uscita dal paniere attualmente contenuta nell'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento e di aggiungere clausole corrispondenti alle nuove disposizioni dell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC. Dei paesi elencati nell'Allegato IX attualmente soggetti al meccanismo di uscita dal paniere, infatti, numerosi importanti fornitori (quali la Cina, Taiwan, il Vietnam e l'ex URSS) non saranno probabilmente Membri dell'OMC alla data di entrata in vigore dell'Accordo, ma vi aderiranno in un prossimo futuro. Sarà dunque necessario mantenere l'attuale meccanismo di salvaguardia per coprire il periodo transitorio. La Commissione propone di prevedere due clausole di salvaguardia parallele nel regolamento e di cancellare i vari paesi terzi dall'Allegato IX in base alla procedura del Comitato dei tessili (articolo 17 del regolamento) via via che essi beneficeranno dell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1993
relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili
originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha firmato l'Atto finale dei negoziati GATT dell'Uruguay Round che istituisce un'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata OMC);

considerando che è necessario modificare le misure di salvaguardia previste dal regolamento (CEE) n. 3030/93 del 12 ottobre 1993¹ relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione, del 12 gennaio 1994², per adeguarle alle nuove disposizioni di salvaguardia contenute nell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC per quanto riguarda le importazioni da Membri dell'OMC;

considerando che l'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC stabilisce altresì i coefficienti di aumento annui che si applicheranno automaticamente ai limiti quantitativi residui della Comunità sulle importazioni da Membri dell'OMC per un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC; che è pertanto opportuno che i limiti quantitativi comunitari stabiliti nell'Allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 per quanto riguarda le importazioni da Membri dell'OMC siano modificati in corrispondenza di ciascuna fase dell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC attraverso la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento e che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento sia emendato in tal senso;

¹ GU n. L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

² GU n. L 29 del 2.2.1994, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 10 Misure di salvaguardia

1. Se le importazioni nella Comunità dei prodotti di una determinata categoria non soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'Allegato V e originari di uno dei paesi di cui all'Allegato IX superano, rispetto al totale delle importazioni nella Comunità di prodotti della stessa categoria durante l'anno civile precedente, le percentuali riportate nella tabella dell'Allegato IX, esse possono essere subordinate a limiti quantitativi alle condizioni fissate nel presente articolo.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando le percentuali ivi contemplate sono raggiunte in seguito al calo delle importazioni totali nella Comunità e non in seguito ad un incremento delle esportazioni dei prodotti originari del paese fornitore interessato.
3. Quando la Commissione constata, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e ritiene opportuno subordinare una determinata categoria di prodotti a un limite quantitativo, essa:
 - a) avvia consultazioni con il paese fornitore interessato secondo la procedura di cui all'articolo 16, per giungere ad un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di restrizioni per la categoria di prodotti in questione;
 - b) in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione chiede di norma al paese fornitore interessato di limitare le esportazioni nella Comunità dei prodotti della categoria in questione per un periodo provvisorio di 3 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Detto limite provvisorio viene fissato al 25% del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente oppure, se più elevato, al 25% del livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1;
 - c) in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, essa può subordinare le importazioni dei prodotti della categoria in questione a limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore in virtù della lettera b). Queste misure non pregiudicano le disposizioni definitive che saranno adottate dalla Comunità sulla base del risultato delle consultazioni.
4. a) Qualora le importazioni nella Comunità di prodotti tessili non soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'Allegato V e originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania o della Repubblica slovacca avvenissero in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare grave danno o rappresentare un'effettiva minaccia per la produzione comunitaria di prodotti analoghi o in diretta concorrenza, tali importazioni possono essere assoggettate a limiti quantitativi alle condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi con detti paesi.

LEJ

b) In tali casi si applicano parimenti le disposizioni del paragrafo 3, senonché il limite provvisorio di cui al paragrafo 3, lettera b) è fissato almeno al 25% delle importazioni effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima o, qualora i dati non siano disponibili, 3 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

5. a) Per quanto riguarda i prodotti non soggetti ai limiti quantitativi di cui all'Allegato V e originari di paesi Membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, si possono adottare misure di salvaguardia qualora sia dimostrato che un particolare prodotto viene importato nella Comunità in quantità così aumentate da causare grave danno o rappresentare un'effettiva minaccia per la produzione interna di prodotti analoghi e/o in diretta concorrenza. Il grave danno o l'effettiva minaccia devono essere dimostrabilmente provocati dai suddetti aumenti dei quantitativi delle importazioni totali di quel prodotto e non da altri fattori quali modifiche tecnologiche o cambiamenti delle preferenze dei consumatori.

b) Nel determinare l'esistenza del grave danno o dell'effettiva minaccia di cui alla lettera a), si esamina l'effetto di tali importazioni sulla situazione dello specifico settore interessato, nei termini delle variazioni registrate dai principali indicatori economici quali la produzione, la produttività, l'impiego della capacità produttiva, le giacenze, la quota di mercato, le esportazioni, i salari, l'occupazione, i prezzi interni, i profitti e gli investimenti.

c) Il paese terzo o i paesi terzi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio cui vengono addebitati il grave danno o l'effettiva minaccia di cui alla lettera a) sono individuati sulla base di un brusco e consistente incremento delle importazioni, effettivo o imminente, e del livello delle importazioni rispetto alle importazioni da altre fonti, della quota di mercato e dei prezzi d'importazione e dei prezzi interni ad una fase comparabile di una transazione commerciale.

6. Qualora la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5 e che i prodotti in questione debbano essere assoggettati a un limite quantitativo:

a) essa avvia consultazioni con il paese fornitore interessato secondo la procedura di cui all'articolo 16 per giungere a un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di restrizioni per il prodotto in questione;

b) essa può, in attesa del risultato delle consultazioni e in circostanze assolutamente eccezionali e gravi in cui un ritardo potrebbe provocare un danno difficilmente riparabile, imporre un limite quantitativo provvisorio sui prodotti in questione. Tale limite provvisorio non dev'essere inferiore al livello effettivo delle importazioni dal paese fornitore nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

7. a) Le misure adottate ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 6 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

b) In caso di urgenza, la Commissione si appella al Comitato di cui all'articolo 17, di propria iniziativa o entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da uno o più Stati membri, in cui si specifichino i motivi dell'urgenza, e prende una decisione entro 5 giorni lavorativi dal termine delle deliberazioni del Comitato.

8. Le consultazioni con il paese fornitore interessato di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 possono portare a un'intesa tra detto paese e la Comunità sull'introduzione di limiti quantitativi e sul loro livello. In tali intese si stabilisce che i limiti quantitativi convenuti sono amministrati in base a un sistema di duplice controllo.

9. Qualora le Parti non riescano a giungere a una conclusione soddisfacente entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di consultazioni, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore:

a) nel caso dei paesi fornitori elencati nell'Allegato IX, al livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 oppure, se più elevato, al 106% del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 e hanno dato luogo alla richiesta di consultazioni;

b) nel caso della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania o della Repubblica slovacca, al 110% delle importazioni effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima oppure, qualora i dati non siano disponibili, 3 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni;

c) nel caso di paesi fornitori membri dell'OMC, al livello effettivo delle importazioni dal paese fornitore interessato effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

10. Il livello annuo dei limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi 3-6 o 9 non può essere inferiore al livello delle importazioni nella Comunità dei prodotti della stessa categoria originari dello stesso paese fornitore effettuate nel 1985 per l'Argentina, il Brasile, Hong Kong, il Pakistan, il Perù, lo Sri Lanka e l'Uruguay, e nel 1986 per il Bangladesh, l'India, l'Indonesia, la Malaysia, Macao, le Filippine, Singapore, la Corea del Sud e la Thailandia.

11. I limiti quantitativi fissati in virtù del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore del quale sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della data di notifica della richiesta di consultazioni.

12. Le misure adottate ai sensi delle disposizioni del paragrafo 5 possono rimanere in vigore:

- a) fino a 3 anni senza proroga, oppure
- b) se tale data è precedente, fino all'integrazione del prodotto nel GATT 1994.

13. Le misure previste dai paragrafi 3, 4, 6 e 9 e le intese di cui al paragrafo 9 sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17."

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio è sostituito dal testo seguente:

"L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'Allegato V originari di uno dei paesi fornitori ivi elencati è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati in detto Allegato."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data stabilita dalla decisione sull'entrata in vigore degli atti di applicazione dei risultati dell'Uruguay Round.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

PARTE QUINTA
AGRICULTURA

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

Fra gli accordi negoziati dalla Comunità nell'ambito dell'Uruguay Round (denominati in seguito: "accordi GATT")¹, parecchi richiedono l'adeguamento di alcune disposizioni di applicazione della politica agricola comune.

Si tratta anzitutto dei seguenti:

- accordo sull'agricoltura (di seguito denominato: "accordo"),
- accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie,
- accordo sulle misure di salvaguardia, e
- accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: "accordo TRIPS").

Per il settore agricolo, gli accordi predetti riguardano i seguenti quattro aspetti:

- regime di sostegno interno,
- regime degli scambi con i paesi terzi,
- regime per la tutela delle denominazioni d'origine (parte dell'accordo TRIPS),
- regime veterinario e fitosanitario relativo agli scambi internazionali.

La presente proposta di regolamento ² contiene le disposizioni necessarie per inserire nella normativa comunitaria le disposizioni relative ai regimi di cui agli ultimi tre trattini che precedono. Per quanto concerne il regime di sostegno interno, la Commissione ritiene invece inopportuno introdurre un dispositivo specifico nelle organizzazioni dei mercati. In effetti, le disposizioni dell'accordo al riguardo dovranno essere prese in considerazione al momento di fissare i prezzi e le misure di auto per le campagne di commercializzazione future.

La proposta GATT prevede una base giuridica che consente di adottare le misure necessarie nelle relazioni commerciali con i paesi terzi nei confronti dei quali la Comunità non è legata dagli obblighi derivanti dagli accordi GATT.

¹ Cfr. proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), doc. COM(94)143 def. del 15.5.1994.

² Si tratta di due proposte: la prima raccoglie tutte le modifiche basate sull'articolo 43 del trattato (in appresso denominata "proposta GATT") e la seconda riguarda le modifiche basate sugli articoli 43 e 100A del trattato.

Non sono considerate nelle presenti proposte:

- le questioni attinenti agli accordi GATT per quanto concerne gli accordi preferenziali conclusi con i paesi terzi (ad es. "convenzione di Lomé") nonché per quanto riguarda l'ampliamento della Comunità, che devono ancora essere esaminate,
- la normativa agromonetaria del nuovo regime; essa sarà esaminata nel contesto della relazione sul sistema agromonetario che la Commissione presenterà al Consiglio entro la fine del 1994.

II. REGIME DEGLI SCAMBI

A. Osservazioni generali

Per quanto concerne gli scambi, gli accordi GATT definiscono i seguenti elementi fondamentali:

- la tarifficazione,
- l'accesso al mercato comunitario,
- la clausola di salvaguardia,
- il regime delle sovvenzioni all'esportazione.

La proposta GATT si ispira ai seguenti principi:

- rispettare scrupolosamente gli obblighi derivanti dagli accordi GATT,
- dotarsi della massima flessibilità per la gestione,
- usufruire appieno delle possibilità offerte dagli accordi GATT,
- modificare il meno possibile i regimi dell'organizzazione dei mercati nei vari settori agricoli.

Ciononostante, è inevitabile modificare la quasi totalità delle disposizioni che figurano nei regolamenti di base in relazione agli scambi con i paesi terzi. In effetti, l'eliminazione dei prelievi mobili non comporta solo l'abrogazione dei regolamenti relativi al loro calcolo, ma richiede altresì di adattare gli articoli che ad essi si riferiscono. Altrettanto dicasi per le restituzioni all'esportazione che potranno essere concesse solo per i quantitativi e per gli importi previsti nell'accordo.

La presente proposta si limita tuttavia ad inserire nei regolamenti di base i principi fondamentali per l'attuazione degli accordi GATT ed affida alla Commissione il compito di darne forma concreta in funzione delle esigenze dei vari settori. Questa impostazione tiene conto fra l'altro della necessità di preservare un margine di flessibilità sufficiente per la gestione pratica, e segnatamente del fatto che la maggior parte degli obblighi da rispettare sono definiti negli accordi in modo assai preciso.

Nell'apportare le modifiche in parola, la Commissione ha peraltro seguito il principio riconosciuto con la codificazione dell'OCM cereali (regolamento (CEE) n. 1766/92) nel quadro della riforma della PAC a cui, da allora, si è fatto più volte ricorso e in base al quale, nella ripartizione delle competenze fra Consiglio e Commissione, devono esservi solo due livelli legislativi, l'uno costituito dalle disposizioni adottate dal Consiglio conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CE, l'altro dalle modalità di applicazione fissate dalla Commissione secondo la procedura del comitato di gestione.

Quanto all'attuazione giuridica degli accordi GATT, la Commissione ha optato per un'impostazione settoriale che mantiene la struttura tradizionale delle organizzazioni dei mercati, e segnatamente l'integrità dei regolamenti di base da un lato, e che garantisce la trasparenza delle soluzioni adottate, dall'altro. La proposta GATT consiste pertanto in un dispositivo di copertura succinto che include segnatamente una base giuridica per l'adozione delle norme transitorie necessarie, e nei cui allegati si trovano gli adattamenti da apportare nei vari settori. Essa prevede inoltre l'abrogazione dei regolamenti denominati "norme generali".

B. Regime all'importazione

1. Oneri all'importazione (tarifficazione)

L'elemento fondamentale del nuovo regime all'importazione è la sostituzione degli oneri mobili (prelievo, importo compensativo, ecc.) e delle altre restrizioni all'importazione di carattere non tariffario (restrizioni quantitative, accordi di autolimitazione, ecc.) mediante tariffe stabili e decrescenti. Sul piano giuridico, queste tariffe saranno introdotte modificando in modo appropriato la tariffa doganale comune, e le cifre adottate al riguardo figurano nei "final schedules" presentati dalla Comunità al Direttore generale del GATT e che giuridicamente fanno parte dell'accordo. Nei regolamenti di base sarà quindi sufficiente fare riferimento ai dazi che figurano nella TDC.

La sostituzione degli oneri mobili con i dazi della TDC comporta l'abrogazione di tutte le norme che si riferiscono al calcolo di tali oneri, e segnatamente tutte le disposizioni che riguardano la fissazione del prezzo di entrata, dei prezzi di riferimento, nonché le norme definite per il calcolo degli oneri mobili applicabili ai prodotti derivati.

Vale la pena di elencare una serie di caratteristiche:

a) Il regime detto della "clausola di salvaguardia speciale"

Tale regime consente di garantire un minimo di protezione da eventuali conseguenze negative sul mercato imputabili alla tarifficazione (conversione in dazi doganali) delle restrizioni all'importazione precedentemente in vigore. Si applica quindi esclusivamente ai prodotti per i quali è esplicitamente indicato nelle "final schedules". Non va confuso con la clausola di salvaguardia classica che figura in tutti i regolamenti di base; si tratta piuttosto di un regime supplementare dell'onere all'importazione che consente di aumentare quest'ultimo se si verificano determinate condizioni specificate nell'accordo stesso. In quest'ottica è stato inserito un articolo apposito, che offre una base giuridica appropriata per poter usufruire, al momento opportuno, delle possibilità offerte dal regime in parola. Il grado di ricorso al regime predetto dipenderà dalle condizioni di mercato per i vari prodotti.

b) Clausola di salvaguardia classica

La clausola di salvaguardia classica, che finora figurava nei regolamenti di base viene mantenuta. Tuttavia, l'accordo sulle misure di salvaguardia comporta un regime orizzontale più rigoroso che stabilisce le condizioni per il ricorso alla clausola stessa. Negli articoli corrispondenti figura pertanto un riferimento a tale disposizione e detti articoli sono stati poi adattati per tener conto della ripartizione delle competenze indicate alla lettera A.

c) Regime specifico per gli zuccheri greggi destinati alla raffinazione e per la melassa

La tarifficazione così come è concepita nell'accordo potrebbe far sì che sugli zuccheri greggi destinati alla raffinazione e sulla melassa venga imposto un onere all'importazione che potrebbe compromettere l'approvvigionamento delle industrie di trasformazione comunitarie di questi prodotti. Per questo motivo è stato introdotto un meccanismo apposito che consente di sospendere l'applicazione del dazio iscritto nella TDC quando il prezzo constatato sul mercato mondiale supera un determinato livello.

d) Regimi specifici relativi ai prezzi praticati

Per alcuni prodotti (ad es. taluni cereali e il riso) l'accordo prevede un livello di protezione inferiore a quello della TDC, e questo in funzione dei prezzi d'importazione. Altrettanto dicasi per taluni ortofrutticoli e per taluni mosti e succhi di uve per i quali l'onere all'importazione è determinato in funzione di un prezzo d'entrata. A tale proposito sono state previste talune norme specifiche o deroghe necessarie alla TDC, pur se la loro applicazione e disposizioni specifiche saranno disciplinate dalle modalità di applicazione che dovranno segnatamente affrontare il problema spinoso del controllo. Per le uve secche e le ciliegie trasformate, rimane in vigore fino al 1° gennaio 2000 l'attuale regime del prezzo minimo all'importazione.

e) Misure di gestione nel settore delle carni bovine

Il divieto contemplato dall'accordo di imporre restrizioni quantitative all'importazione richiede l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio, del 28.4.1992, che attualmente serve da fondamento giuridico per limitare, con effetto "erga omnes" le importazioni di giovani bovini. Poiché riveste un'importanza particolare per l'equilibrio del mercato delle carni bovine nella Comunità, questa misura sarà esaminata dalla Commissione quando saranno rinegoziati gli accordi europei con taluni paesi dell'Europa orientale.

2. Accesso al mercato comunitario

Il termine "accesso al mercato" copre, in questo contesto, tutte le condizioni cui devono sottostare le importazioni a dazi ridotti o nulli. Occorre distinguere, in linea di massima, fra gli accordi conclusi con taluni paesi terzi, che comportano condizioni preferenziali concesse dalla Comunità, l'accesso corrente ai sensi dell'accordo (che include una parte degli accordi precitati) e l'accesso minimo.

Tenuto conto del numero elevato dei contingenti in causa e per garantirne un'applicazione quanto più efficace possibile è stata accolta un'unica soluzione per tutti i casi, a prescindere dalla rispettiva genesi. Questa impostazione, il cui obiettivo è la semplificazione e l'efficacia, prevede che, in base ad accordi internazionali conclusi dal Consiglio o atti autonomi di quest'ultimo, e conformemente alle condizioni ivi stipulate, l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari sono compito della Commissione, secondo la procedura del comitato di gestione. Un'impostazione analoga è stata decisa per l'applicazione dei contingenti aperti recentemente in seguito al "panel soja" (regolamento (CE) n. 774/94). Beninteso, questa procedura unica non implica che per definire i singoli regimi vengano previste le medesime modalità.

Per quanto concerne l'OCM "banane", la proposta prevede GATT l'attuazione dell'accordo quadro con taluni paesi dell'America Latina. Conformemente all'impostazione generale del regolamento (CEE) n. 404/93, una serie di condizioni per l'attribuzione dei contingenti tariffari sono inserite nel predetto regolamento.

C. Regime all'esportazione

1. Aspetti generali

Il regime all'esportazione previsto nell'accordo comporta una riduzione, nei prossimi anni, delle sovvenzioni che possono essere accordate ai prodotti agricoli esportati dalla Comunità come tali o previa trasformazione. La riduzione interviene in funzione delle somme concesse per la totalità delle esportazioni e dei quantitativi di prodotti esportati come tali³. Il regime deve essere applicato in modo da consentire il controllo dell'osservanza dei limiti predetti per un periodo di 12 mesi che, di massima, inizia il 1° luglio 1995 e, per altri prodotti (riso, vino, olio d'oliva, zucchero), in date successive.

Secondo la Commissione, il controllo dell'osservanza dei limiti in valore per le restituzioni accordate può essere effettuato:

- al momento della fissazione delle restituzioni,
- in base alle fissazioni anticipate autorizzate dalla Commissione o alle offerte accettate nel quadro delle gare,
- sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri in merito ai titoli rilasciati in quanto la restituzione accordata deve obbligatoriamente essere fissata in anticipo, e
- in base alla informazioni fornite al FEAOG e che si riferiscono ai pagamenti effettuati dagli organismi nazionali. Alla luce di queste informazioni, dovrebbe essere possibile imputare ciascun pagamento effettuato all'esercizio FEAOG durante il quale sono state espletate le formalità per l'esportazione.

Di conseguenza non è opportuno prevedere altri dispositivi specifici per garantire il rispetto dei limiti in valore.

2. Rispetto dei limiti quantitativi

Per quanto concerne i limiti quantitativi, l'accordo prevede che il rispetto di tale obbligo va dimostrato per i quantitativi che beneficiano di una restituzione all'esportazione e per i quali titoli di esportazione sono stati rilasciati nella campagna considerata.

³ I limiti quantitativi non si applicano ai prodotti che non figurano nell'allegato II.

a) Scopo della proposta GATT è di garantire il controllo dei quantitativi esportati con titoli di esportazione. Pertanto, tali titoli diventeranno obbligatori per ogni esportazione di un prodotto per il quale viene chiesta una restituzione. Ciò non esclude che in taluni settori nei quali già vige siffatto regime, il titolo di esportazione sia comunque richiesto, per le statistiche sugli scambi, quando l'esportazione avviene senza che sia concessa una restituzione. Occorre adesso decidere se, per il controllo dei quantitativi esportati, sia necessario limitare la durata di validità dei titoli di esportazione alla campagna considerata oppure se sia sufficiente basarsi sui titoli rilasciati durante la campagna. Le modalità di applicazione del regime dei titoli, segnatamente le condizioni specifiche relative al rilascio, alla durata di validità e alla trasmissibilità dei titoli saranno determinate, come ora, secondo la procedura del comitato di gestione per il settore considerato.

Ovviamente, per rispettare i limiti quantitativi che derivano dall'accordo sono necessari meccanismi che consentano di evitarne il superamento. La scelta delle misure da adottare dipende dalla situazione specifica e dal fabbisogno del mercato in ogni settore, poiché la proposta GATT non influisce sui metodi di controllo dei quantitativi disponibili.

b) Una delle opzioni possibili è di fissare la restituzione all'esportazione mediante gara. Anche in tal caso, la proposta GATT non influisce sulle procedure che possono essere adottate; come ora, la restituzione potrà inoltre essere fissata periodicamente.

c) La Commissione intende scegliere, tra le soluzioni possibili, quella che risulterà al tempo stesso meno complessa sul piano amministrativo e più adatta alle condizioni specifiche dei prodotti in causa. Per tale motivo, la proposta GATT contempla basi giuridiche duttili che consentono di trovare, per ogni settore, la soluzione più appropriata, segnatamente per sfruttare al massimo i margini di manovra offerti dagli accordi GATT e, se del caso, per modificare il regime alla luce delle esperienze acquisite con la sua applicazione. Questa filosofia si concilia peraltro con il modo in cui la Commissione ha finora esercitato le competenze attribuitele dal regime precedentemente in vigore.

d) Vale la pena di citare alcuni aspetti:

- sono state previste deroghe al regime generale:
 - * per le esportazioni effettuate nel quadro di operazioni di aiuto alimentare, in quanto queste ultime sono esenti da qualsiasi limitazione quantitativa e in valore,
 - * per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci che non figurano nell'allegato II del trattato CE, in quanto dette merci non sono soggette a limitazioni quantitative;
- occorre limitare le possibili speculazioni e creare un nesso con il limite in valore; si propone pertanto di rendere obbligatoria la fissazione anticipata, anche per quanto concerne le destinazioni, consentendo cambiamenti all'interno della stessa zona geografica e mantenendo lo stesso tasso di restituzione;
- per taluni prodotti, l'accordo ha fissato i quantitativi che possono essere esportati col beneficio di restituzioni a un livello che, alla luce dell'esperienza acquisita, non può essere superato. Il regolamento ne tiene conto e prevede una disposizione che consente alla Commissione, secondo la procedura del comitato di gestione, di allentare gli obblighi previsti in materia per i prodotti considerati e nella misura appropriata;
- il regime del prefinanziamento andrebbe adeguato successivamente, soprattutto a motivo delle pessime esperienze fatte con la sua applicazione e nell'intento di garantirne un'applicazione senza possibilità di frodi.

D. Altre disposizioni relative agli scambi

1. Le disposizioni relative al traffico di perfezionamento attivo sono state mantenute tali e quali, ovvero senza modifiche sul fondo.
2. Gli articoli relativi al divieto di misure di effetto equivalente a dazi doganali nonché di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente sono state adattate al nuovo regime.
3. L'articolo "penuria" è stato adattato per tener conto della scomparsa dei prezzi di entrata.

41

III. EFFETTI DEL REGIME TRIPS

Gli accordi GATT prevedono per la prima volta un regime relativo alla protezione della proprietà intellettuale. In tale contesto figurano disposizioni specifiche per la tutela delle denominazioni d'origine.

Il regime comunitario vigente comporta in più parti norme relative alle denominazioni d'origine:

- per i vini (vpqrd),
- per le bevande spiritose,
- e
- in linea di massima, per taluni prodotti agricoli e alimentari nel quadro del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Tutti i regimi comunitari predetti, escluso quello del vino, prevedono una riserva per gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità. Dato che l'accordo TRIPS prevede un dispositivo particolare per i settori del vino e delle bevande spiritose, alcune disposizioni specifiche dovranno pertanto essere introdotte nei regolamenti corrispondenti. Nell'applicare i vari regimi comunitari sarà così possibile tenere debitamente conto degli obblighi e delle restrizioni derivanti dall'accordo TRIPS.

IV. LEGISLAZIONE VETERINARIA E FITOSANITARIA

Le disposizioni vigenti nel settore veterinario e fitosanitario consentono di applicare norme pertinenti dell'accordo. Tuttavia, è necessaria una modifica della direttiva 77/93/CEE relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o prodotti vegetali, e questo per garantire un'applicazione uniforme del regime nei confronti dei paesi terzi.

V. ENTRATA IN VIGORE

Conformemente agli orientamenti politici della Commissione sul carattere unico dell'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round e, per quanto concerne l'entrata in vigore del regolamento per il settore agricolo, le proposte rimandano a una decisione del Consiglio che riguarderà questo punto specifico per l'insieme dei settori interessati.

94/0228(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) n. .../94 DEL CONSIGLIO

del 1994

relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine¹, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1884/94², in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità ha adottato una serie di norme che riguardano la politica agricola comune;

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione ha negoziato più accordi (in seguito denominati: "accordi GATT"); che vari di questi accordi riguardano il settore agricolo, segnatamente l'accordo sull'agricoltura (di seguito denominato: "l'Accordo"); che poiché le concessioni fatte in materia di sostegno interno

1 GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

2 GU n. L 197 del 27. 7.1994, pag. 27.

possono essere rispettate fissando i prezzi e gli importi degli aiuti al livello appropriato, non è necessario adottare disposizioni specifiche a tale proposito; che l'Accordo programma, su un periodo di sei anni, l'estensione dell'accesso al mercato comunitario per i prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi, da un lato, e la riduzione progressiva del livello di sostegno accordato dalla Comunità per l'esportazione dei prodotti agricoli, dall'altro; che pertanto è opportuno adattare la legislazione agricola relativa agli scambi con i paesi terzi;

considerando che, convertendo in dazi doganali tutte le misure che limitano l'importazione di prodotti agricoli (tarifficazione) e vietando l'applicazione di siffatte misure per il futuro, l'Accordo richiede la soppressione dei prelievi variabili all'importazione nonché delle altre misure e oneri all'importazione attualmente previsti dalle organizzazioni comuni dei mercati; che le aliquote dei dazi doganali da applicare ai prodotti agricoli a norma dell'accordo saranno fissate nella tariffa doganale comune; che, tuttavia, in taluni settori come quelli dei cereali, del riso, del vino e degli ortofrutticoli, l'introduzione di meccanismi complementari o comunque diversi dalla riscossione dei dazi doganali stabili richiede l'adozione di una serie di deroghe nei regolamenti di base; che, inoltre, le misure di protezione del mercato comunitario nei confronti dell'importazione di uve secche e di ciliegie trasformate possono essere mantenute, in virtù dell'Accordo sulle misure di salvaguardia per un periodo di cinque anni; che d'altro canto, onde evitare problemi di approvvigionamento del mercato comunitario, è opportuno ammettere la sospensione dell'applicazione dei dazi doganali per taluni prodotti del settore dello zucchero;

considerando che per mantenere un minimo di protezione contro gli effetti negativi che possono manifestarsi sul mercato a causa della tarifficazione di cui sopra, l'Accordo ammette l'applicazione di dazi addizionali a condizioni ben definite e che riguardano esclusivamente i prodotti soggetti a tarifficazione; che è pertanto opportuno inserire una disposizione corrispondente nei regolamenti di base di cui trattasi;

considerando che l'Accordo prevede numerosi contingenti tariffari sotto i regimi detti "di accesso corrente" e "di accesso minimo"; che le condizioni applicabili ai suddetti contingenti sono esplicitate nell'accordo; che, nel quadro di accordi speciali, la Comunità si è impegnata ad aprire altri contingenti tariffari per taluni prodotti; che, tenuto conto del numero elevato di contingenti e per garantirne un'attuazione quanto più efficace possibile, è opportuno attribuire alla Commissione il compito di aprire e di gestire detti contingenti secondo la procedura detta del comitato di gestione;

considerando che, per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana³, è opportuno introdurre le modifiche

³ GU n. L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

44

derivanti dall'accordo quadro concluso con taluni paesi dell'America latina nel contesto dell'Uruguay Round;

considerando che, poiché l'accordo sulle misure di salvaguardia ha stabilito regole precise per l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste nelle organizzazioni di mercato, è opportuno completare dette clausole facendo riferimento agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali;

considerando che, nel contesto delle relazioni commerciali con i paesi terzi non soggetti agli accordi GATT, la Comunità non è vincolata dagli obblighi relativi all'accesso al mercato comunitario che ne derivano; che, per garantire, se del caso, che possano essere adottate le misure necessarie per i prodotti provenienti da tali paesi, è opportuno conferire alla Commissione una competenza corrispondente, che essa potrà esercitare nel contesto della procedura del comitato di gestione;

considerando che, in virtù dell'Accordo, la concessione di sovvenzioni all'esportazione è d'ora in poi limitata a taluni gruppi di prodotti agricoli ivi definiti; che, inoltre, essa è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore;

considerando che il rispetto dei limiti in valore potrà essere garantito al momento della fissazione delle restituzioni e nell'ambito del controllo dei pagamenti, secondo la normativa del FEOG; che il controllo può essere agevolato dalla fissazione anticipata obbligatoria delle restituzioni, senza pregiudicare la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di cambiare la destinazione prefissata all'interno di una zona geografica alla quale si applica un tasso di restituzione unico;

considerando che il controllo dell'osservanza dei limiti quantitativi richiede l'istituzione di un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace; che a tal fine è opportuno assoggettare la concessione di qualsiasi restituzione alla presentazione di un titolo d'esportazione; che la concessione delle restituzioni nei limiti disponibili dovrà effettuarsi in funzione della situazione specifica di ciascuno dei prodotti considerati; che deroghe a tale norma possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati che non figurano nell'allegato II del trattato e ai quali non si applicano limiti in valore e per le azioni di aiuto alimentare, in quanto queste ultime sono esenti da qualsiasi limitazione; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di deroghe alle norme rigorose di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione non dovrebbero superare i limiti quantitativi; che il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne previste dall'Accordo verrà garantito in base ai titoli d'esportazione rilasciati per ciascuna campagna;

45-

considerando che è inoltre necessario garantire il rispetto delle disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; che a tal fine vanno inserite le precisazioni necessarie nel regolamento (CEE) n. 822/87⁶ del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁷;

considerando che, nel settore fitosanitario, è opportuno modificare la direttiva 77/93/CEE⁸ del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità modificata da ultimo dalla direttiva 94/13/CE⁹, per garantire un regime unico nei confronti dei paesi terzi che consenta di evitare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente;

considerando che in seguito alle modifiche della normativa agricola contemplate nel presente regolamento, più regolamenti del Consiglio derivanti dai regolamenti di base sono ormai privi di oggetto; che per motivi di chiarezza sul piano giuridico è opportuno abrogarli; che, nel caso specifico, occorre altresì abrogare talune disposizioni che, senza essere direttamente legate agli accordi GATT, non hanno più effetto:

considerando che il passaggio dal regime esistente a quello derivante dagli accordi GATT può comportare difficoltà di adattamento che non sono state contemplate nel presente regolamento; che per far fronte a questa eventualità è opportuno prevedere una disposizione generale che consenta alla Commissione di adottare, durante un periodo determinato, le misure transitorie necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

6 GU n L 84 del 27. 3.1987, pag. 1.

7 GU n. L 197 del 30.7.1994, pag. 42.

8 GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

9 GU n. L 92 del 9.4.1994, pag. 27.

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce gli adattamenti e le misure transitorie necessarie per attuare, nel settore dell'agricoltura, gli accordi conclusi nel contesto dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Gli adattamenti di cui all'articolo 1 figurano negli allegati.

Articolo 3

1. Se, nel quadro della politica agricola comune, fosse necessario adottare misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime in vigore a quello derivante dagli adattamenti alle esigenze degli accordi di cui all'articolo 1, dette misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo il caso, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, o del regolamento (CE) n. 3448/93.

All'atto dell'adozione di tali misure si tiene conto delle specificità dei vari settori agricoli, nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi di cui all'articolo 1.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo che scade il 31 dicembre 1997 e la loro applicazione è limitata a tale data. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare detto periodo.

Articolo 4

1. Se, in considerazione della situazione particolare di un prodotto agricolo, il rispetto degli obblighi relativi al livello di sostegno all'esportazione, derivanti dagli accordi di cui all'articolo 1, può essere garantito con mezzi aventi minori effetti rispetto a quelli all'uopo introdotti, la Commissione può, nella misura e per il periodo strettamente necessari, esentare tale prodotto dall'applicazione delle disposizioni relative alle restituzioni all'esportazione oggetto del presente regolamento.
2. Fatte salve le disposizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione può adottare le misure necessarie per tutelare il mercato comunitario dall'importazione di prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi nei confronti dei quali la Comunità non è soggetta agli obblighi derivanti dagli accordi di cui all'articolo 1.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5

- 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data fissata da una decisione sull'entrata in vigore degli atti di esecuzione dei risultati dell'Uruguay Round.
- 2. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.

Tuttavia, sono applicabili:

- a) le disposizioni degli articoli 3 e 4, paragrafo 2, a decorrere dal 1° gennaio 1995;
- b) le disposizioni previste negli allegati, relative ai dazi all'importazione e ai dazi all'importazione addizionali che si applicano ai prodotti di cui agli allegati XIII e XVI per i quali vige un prezzo d'entrata anteriormente al 1° luglio 1995, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione dei prodotti considerati nel 1995;
- c) le disposizioni relative alle restituzioni alle esportazioni:
 - con decorrenza 1° settembre 1995, per quanto concerne gli allegati II e XVI,
 - con decorrenza 1° ottobre 1995, per quanto concerne l'allegato IV,
 - con decorrenza 1° novembre 1995, per quanto concerne l'allegato V;
- d) le disposizioni previste all'allegato XV, a decorrere dal [.....].
- e) le disposizioni previste all'allegato XVI, parte I, punto 2 a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) n. /94 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose e del regolamento (CEE) n.1601/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli alla luce dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura descritta all'articolo 189 B del trattato,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3280/92⁽²⁾, e il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991⁽³⁾, modificato dal

(1) GU L 160 del 12.06.1989, pag. 1

(2) GU L 327 del 13.11.1992, pag. 3

(3) GU L 149 del 14.06.1991, pag. 1

regolamento (CEE) n. 3279/92⁽⁴⁾, hanno stabilito le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose nonché dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli; che per conformare i suddetti regolamenti agli obblighi che scaturiscono in particolare dagli articoli 23 e 24 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, accordo che è parte integrante dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, occorre prevedere in detti regolamenti il diritto delle parti interessate di impedire, a determinate condizioni, l'uso illegittimo di indicazioni geografiche protette da parte di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1) Nel regolamento (CEE) n. 1576/89 dopo l'articolo 11 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 bis

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie atte a consentire alle parti interessate di impedire, alle condizioni precisate agli articoli 23 e 24 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, l'uso nella Comunità di una indicazione geografica che identifichi prodotti contemplati dal presente regolamento per prodotti non originari del luogo indicato dalla indicazione geografica in questione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o altre.

(4) GU L 327 del 13.11.1992, pag. 1

50

Ai sensi del presente articolo per "indicazioni geografiche" si intendono indicazioni che servono ad identificare un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio o di una regione o località di detto territorio, nei casi in cui una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica specifica del prodotto possa essere essenzialmente attribuita a tale origine geografica.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano nonostante le disposizioni dell'articolo 11 del presente regolamento o altre disposizioni della normativa comunitaria, che stabiliscano regole per la designazione e la presentazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.
 3. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, secondo la procedura descritta all'articolo 14."
- 2) Nel regolamento (CEE) n. 1601/91 dopo l'articolo 10 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 10 bis

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie atte a consentire alle parti interessate di impedire, alle condizioni precisate agli articoli 23 e 24 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, l'uso nella Comunità di una indicazione geografica che identifichi prodotti contemplati dal presente regolamento per prodotti non originari del luogo indicato dalla indicazione geografica in questione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o altre.

Ai sensi del presente articolo per "indicazioni geografiche" si intendono indicazioni che servono ad identificare un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio o di una regione o località di detto territorio, nei casi in cui una determinata

qualità, rinomanza o altra caratteristica specifica del prodotto possa essere essenzialmente attribuita a tale origine geografica.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano nonostante le disposizioni dell'articolo 10 del presente regolamento o altre disposizioni della normativa comunitaria, che stabiliscano regole per la designazione e la presentazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.
3. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, secondo la procedura descritta all'articolo 13."

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data fissata da una decisione sull'entrata in vigore degli atti di esecuzione dei risultati dell'Uruguay Round.

2. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio

ELENCO DEGLI ALLEGATI

52

ALLEGATO I..	CEREALI
ALLEGATO II.....	RISO
ALLEGATO III.....	FORAGGI ESSICCATI
ALLEGATO IV.....	ZUCCHERO
ALLEGATO V.....	GRASSI
ALLEGATO VI.....	LINO E CANAPA
ALLEGATO VII.....	PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
ALLEGATO VIII.....	CARNI BOVINE
ALLEGATO IX.....	CARNI OVINE E CAPRINE
ALLEGATO X.....	CARNI SUINE
ALLEGATO XI.....	POLLAME
ALLEGATO XII.....	UOVA, OVALBUMINA E LATTOALBUMINA
ALLEGATO XIII.....	ORTOFRUTTICOLI
ALLEGATO XIV.....	ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI
ALLEGATO XV.....	BANANE
ALLEGATO XVI.....	VINO
ALLEGATO XVII.....	TABACCO
ALLEGATO XVIII.....	LUPPOLO
ALLEGATO XIX.....	PIANTE VIVE E FLORICULTURA
ALLEGATO XX.....	SEMENTI
ALLEGATO XXI.....	ALTRI REGOLAMENTI
ALLEGATO XXII.....	REGIONI ULTRAPERIFERICHE
ALLEGATO XXIII.....	LEGISLAZIONE FITOSANITARIA

ALLEGATO I

CEREALI

I. Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 21), modificato dal regolamento (CE) n. 1866/94 (GU n. L 197 del 30.7.1994, pag. 1)

1) L'articolo 3, paragrafo 2 è soppresso.

2) L'articolo 3, paragrafo 3 è completato dal seguente capoverso:

"Il prezzo d'intervento applicabile al granturco e al sorgo durante il mese di maggio rimarrà in vigore nei mesi di luglio, agosto e settembre della campagna di commercializzazione successiva."

3) All'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, la prima frase è sostituita dal seguente testo:

"Il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa."

4) All'articolo 5, il primo e l'ultimo trattino sono soppressi.

5) Il titolo II è sostituito dal seguente testo:

"TITOLO II

Articolo 9

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 12 e 13.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

- 54-
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 10

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC ex 1001 escluso il frumento segalato, 1002, 1003, ex 1005 escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007 escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo all'importazione. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali modalità riguardano segnatamente le disposizioni necessarie per determinare e calcolare i prezzi all'importazione e per verificarne l'autenticità.

Articolo 11

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto all'articolo 10, di uno o più dei prodotti in questione, può essere subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali modalità riguardano segnatamente:
 - a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
 - b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari quantitativi e prezzi.

55.

Articolo 12

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 23. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 13

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma di merci elencate nell'allegato B non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

In particolare, tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente,
- b) mediante gara.

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del titolo d'esportazione corrispondente.

4. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello in vigore in tale data alla destinazione indicata sul titolo.
5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
6. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 23.
7. Salvo deroga adottata secondo la procedura di cui all'articolo 23, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile conformemente al paragrafo 4 è adattata, nel periodo da agosto a giugno di una medesima campagna e per ogni mese trascorso prima dell'esportazione, mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile ai prezzi d'intervento fissati per la medesima campagna.

Può essere fissato un importo correttivo secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.

Le disposizioni del primo e secondo comma possono essere applicate in tutto o in parte a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B. In tal caso, l'adattamento di cui al primo comma è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare la merce esportata.

8. Nella misura necessaria per tener conto delle specificità di elaborazione di talune bevande spiritose ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 e le modalità di controllo possono essere adattate a tale situazione specifica.
9. Le modalità di applicazione del presente articolo e segnatamente quelle relative all'adattamento di cui al paragrafo 8 sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 23. Per la modifica dell'allegato B si segue la medesima procedura.

Articolo 14

1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo può essere escluso totalmente o parzialmente:
 - per i prodotti di cui all'articolo 1 destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), e
 - in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1 destinati alla fabbricazione di merci di cui all'allegato B.
2. Le misure adottate in applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 15

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i pezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 dovessero raggiungere il livello dei prezzi comunitari e sempreché tale situazione dovesse confermarsi o aggravarsi per cui il mercato della Comunità ne fosse o rischierrebbe di essere perturbato, possono essere adottate misure appropriate.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 17

1. Qualora, per effetto di importazioni o di esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23.

5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

6. L'allegato A è completato nel seguente modo:

Codice NC	Designazione delle merci
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305
2306 90	- altri -- altri
2306 90 91	--- di germi di granturco

II. Regolamento (CEE) n. 2729/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 281 dell'1.11.1975, pag. 18)

I termini "prelievo" e "prelievi" sono sostituiti rispettivamente dai termini "dazio" e "dazi".

ALLEGATO II

RISO

I. Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (GU n. L 166 del 25.6.1976, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 (GU n. L 197 del 30.7.1994, pag. 7)

1) L'articolo 4, paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

"5. Sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 27:

- a) previa consultazione degli Stati membri interessati, i centri d'intervento di cui al paragrafo 4,
- b) il tasso di conversione del riso semigreggio in risone, o l'inverso,
- c) le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti da prendere in considerazione per l'applicazione del paragrafo 3."

2) Il titolo II è sostituito dal seguente testo:

"TITOLO II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 10

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 14 e 15.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che assicuri l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata nel termine o lo è soltanto parzialmente.

- 61-
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 11

1. Può essere fissata una sovvenzione per le forniture al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, a fini di consumo, dei prodotti di cui al codice NC 1006 (escluso il codice 1006 10 10), provenienti dagli Stati membri e che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato.

L'importo della sovvenzione predetta è fissato, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato della Riunione, in base alla differenza fra il corso o i prezzi dei prodotti considerati sul mercato mondiale e i corsi o prezzi dei medesimi prodotti sul mercato comunitario nonché, se del caso, dei prezzi dei medesimi prodotti franco isola della Riunione.

La sovvenzione è accordata a richiesta dell'interessato e può essere fissata, se del caso, mediante gara. La gara riguarda l'importo della sovvenzione.

La fissazione della sovvenzione avviene periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare la sovvenzione nell'intervallo, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

2. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano alla sovvenzione prevista al paragrafo 1.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 12

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione:

a) del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al prezzo di acquisto all'intervento applicabile al momento dell'importazione rispettivamente per il riso Indica e Japonica, maggiorato:

- dell'80% per il riso Indica,

- dell'88% per il riso Japonica,

e previa deduzione del prezzo all'importazione;

b) del riso imbianchito di cui al codice NC 1006 30 è pari al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile al momento dell'importazione, maggiorato di una percentuale da calcolare e previa deduzione del prezzo all'importazione.

Tuttavia, tale dazio non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

La percentuale di cui alla lettera b) è calcolata adattando le percentuali rispettive di cui alla lettera a) in funzione dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria.

3. In deroga al paragrafo 1:

a) non viene riscosso alcun dazio per l'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione dei prodotti di cui al codice NC 1006 10 10 e ai codici NC 1006 20 e 1006 40 00,

b) al dazio da riscuotere per l'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione dei prodotti di cui al codice NC 1006 30 è applicato il coefficiente di 0,30.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tali modalità includono segnatamente i criteri che consentono di distinguere fra i tipi di riso importati di cui al paragrafo 2, la fissazione dell'importo di protezione dell'industria e le disposizioni necessarie per stabilire e calcolare i prezzi all'importazione e per verificarne l'autenticità.

63

Articolo 13

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto all'articolo 12, di uno o più dei prodotti in questione, può essere subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tali modalità riguardano segnatamente:
 - a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
 - b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari volumi e prezzi.

Articolo 14

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 27. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 15

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma di merci elencate nell'allegato B non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.

- 2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

In particolare, tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente,
- b) mediante gara.

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del titolo d'esportazione corrispondente.
- 4. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello in vigore in tale data alla destinazione indicata sul titolo.
- 5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati merci sotto forma di merci elencate nell'allegato B, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
- 6. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 27.
- 7. Salvo deroga adottata secondo la procedura di cui all'articolo 27, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile conformemente al paragrafo 4 è adattata, nel periodo da agosto a giugno di una medesima campagna e per ogni mese trascorso prima dell'esportazione, mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile ai prezzi d'intervento fissati per la medesima campagna.

65-

Può essere fissato un importo correttivo secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.

Le disposizioni del primo e secondo comma possono essere applicate in tutto o in parte a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B. In tal caso, l'adattamento di cui al primo comma è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare la merce esportata.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 27. Per la modifica dell'allegato B si segue la medesima procedura.

Articolo 16

1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo può essere escluso in tutto o in parte per i prodotti di cui all'articolo 1.
2. Le misure adottate in applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 17

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni riportate nell'allegato A, viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 18

- 1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), dovessero raggiungere il livello dei prezzi comunitari e sempreché tale situazione dovesse confermarsi o aggravarsi per cui il mercato della Comunità ne fosse o rischierebbe di essere perturbato, possono essere adottate misure appropriate.
- 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 19

- 1. Qualora, per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
- 2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
- 3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
- 4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 27.
- 5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

II. Regolamento (CEE) n. 1423/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (GU n. L 166 del 25.6.1976, pag. 20)

L'articolo 3 è soppresso.

III. Regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (GU n. L 166 del 25.6.1976, pag. 30)

Regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (GU n. L 166 del 25.6.1976, pag. 36)

Regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (GU n. L 166 del 25.6.1976, pag. 39)

Regolamento (CEE) n. 1433/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (GU n. L 166 del 25.6.1976, pag. 42)

Regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (GU n. L 166 del 25.6.1976, pag. 14)

I regolamenti summenzionati sono abrogati.

ALLEGATO III

FORAGGI ESSICCATI

Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978 (GU n. L 142 del 30.5.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3496/93 (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 17)

1) Al titolo II, prima dell'articolo 7, è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune."

2) L'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente."

3) Dopo l'articolo 7 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 7 bis

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 12. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione."

4) L'articolo 8 è sostituito dall'articolo seguente:

"Articolo 8

1. Qualora, per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 12.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

70-

ALLEGATO IV

ZUCCHERO

I. Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981 (GU n. L 177 del 1.7.1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 133/94 (GU n. L 22 del 27.1.1994, pag. 7).

1) Il titolo II è sostituito dal testo seguente:

"Titolo II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 13

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) g) e h) sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 16 e 17.

Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una garanzia che assicuri l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o lo è soltanto parzialmente.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 41:

- a) il regime previsto dal presente articolo può essere esteso ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e),
- b) sono stabiliti il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedere in particolare un termine per il rilascio dei titoli.

71-

Articolo 14

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. In deroga al paragrafo 1, al fine di garantire l'approvvigionamento adeguato del mercato comunitario di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) (zuccheri greggi destinati ad essere raffinati dei codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10) e c) (melassa) mediante l'importazione da paesi terzi, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 41, sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dei dazi all'importazione per detti prodotti e stabilire le modalità di tale sospensione.

Articolo 15

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, può essere subordinata al pagamento di un dazio all'importazione' addizionale, alle condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 41. Tali modalità riguardano segnatamente:
 - a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
 - b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari volumi e prezzi.

72-

Articolo 16

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 41. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 17

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato I, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui al medesimo paragrafo, lettere a) e c) ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione concessa per lo zucchero greggio non può essere superiore a quella concessa per lo zucchero bianco.

2. Può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato I.

L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare:

- a) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 1702 30 91 della nomenclatura combinata,
- b) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d),
- c) degli aspetti economici delle esportazioni previste.

- 3. La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma delle merci elencate nell'allegato I non può essere superiore a quella applicabile agli stessi prodotti esportati come tali.
- 4. Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 41. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente,
- b) mediante gara.

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

- 5. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del relativo titolo d'esportazione.
- 6. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello in vigore in tale data alla destinazione indicata sul titolo.
- 7. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma delle merci elencate nell'allegato I, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
- 8. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 5 e 6 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 41.
- 9. Le modalità d'applicazione del presente articolo nonché la modifica dell'allegato I sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Articolo 18

1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo può essere escluso totalmente o parzialmente:
 - per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), e
 - in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di merci di cui all'allegato I.
2. Le misure adottate in applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 41.

Articolo 19

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente.

Articolo 20

1. Qualora il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale superi il prezzo d'intervento, può essere prevista l'applicazione di un prelievo all'esportazione dello zucchero in questione. Tale prelievo dev'essere applicato qualora il prezzo c.a.f. dello zucchero bianco o dello zucchero greggio sia superiore al prezzo di riferimento.

Salvo disposizioni contrarie adottate secondo la procedura di cui all'articolo 41, il prelievo da percepire è quello applicabile alla data dell'esportazione.

2. Qualora il prezzo c.a.f. dello zucchero bianco o dello zucchero greggio sia superiore a un prezzo di riferimento da determinare, si può decidere di sospendere il dazio all'importazione applicabile e/o di concedere un aiuto all'importazione del prodotto in questione.

3. Sono adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 41:

- a) le modalità di determinazione dei prezzi c.a.f. di cui al paragrafo 2,
- b) il prezzo di riferimento di cui ai paragrafi 1 e 2,
- c) le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2,
- d) le modalità d'applicazione del presente articolo.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), f), g) e h), possono essere adottate secondo la stessa procedura disposizioni corrispondenti a quelle dei paragrafi 1 e 2 nonché alle norme stabilite per la loro applicazione.

4. La Commissione fissa i prelievi conseguenti all'applicazione del presente articolo.

Articolo 21

1. Qualora, per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 41.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

2) L'articolo 26 è modificato nel modo seguente:

a) Al paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

"Gli articoli 8, 9, 17 e 20 non sono applicabili a tale zucchero né gli articoli 9, 17 e 20 a tale isoglucosio e a tale sciroppo d'inulina."

b) Al paragrafo 2, il riferimento all'"articolo 18" è sostituito dal riferimento all'"articolo 20".

3) All'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Nessun dazio si applica all'importazione di zucchero preferenziale."

II. Regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 89 del 10.4.1968, pag. 3)

L'articolo 2 è soppresso.

III. Regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968 (GU n. L 143 del 25.6.1968, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (GU n. L 167 del 26.6.1976, pag. 13)

Regolamento (CEE) n. 770/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968 (GU n. L 143 del 25.6.1968, pag. 16)

Regolamento (CEE) n. 226/72 del Consiglio, del 31 gennaio 1972 (GU n. L 28 dell'1.2.1972, pag. 3)

Regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972 (GU n. L 75 del 28.3.1972, pag. 5)

I regolamenti summenzionati sono abrogati.

GRASSI

I. Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22.9.1966 (GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (GU n. L 285 del 20.11.1993, pag. 9)

1) Il titolo I è sostituito dal testo seguente:

"TITOLO I

Regime degli scambi

Articolo 2

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 2 quater e 3.

Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una garanzia che assicuri l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 2 bis

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2 ter

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, può essere subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

78 -

2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 38. Tali modalità riguardano segnatamente:

- a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
- b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari volumi e prezzi.

Articolo 2 quater

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 38. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 3

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di olio d'oliva e di semi oleosi raccolti nella Comunità, sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 38. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente,
- b) mediante gara.

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

3. La restituzione è concessa soltanto su domanda e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

- 79-
4. L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello in vigore in tale data alla destinazione indicata sul titolo.
 5. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 per l'olio d'oliva e i semi oleosi che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 38.
 6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 3 bis

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 3 ter

1. Qualora, per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 38.

80 -

5. Nell'applicazione del presente articolo occorre rispettare gli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

2) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Ogni anno è fissato per la Comunità un prezzo indicativo alla produzione, un prezzo di intervento ed un prezzo rappresentativo di mercato per l'olio d'oliva.

Tuttavia, qualora gli elementi presi in considerazione in occasione della fissazione del prezzo rappresentativo di mercato per l'olio d'oliva subiscano nel corso della campagna una modifica che, in base ai criteri da stabilire conformemente alla procedura prevista all'articolo 38, possa essere considerata sensibile, è decisa secondo la stessa procedura la modifica, nel corso della campagna, del prezzo rappresentativo di mercato.

In questo caso, possono essere adattati, secondo la stessa procedura, l'aiuto al consumo e le percentuali da trattenere su tale aiuto, di cui all'articolo 11, paragrafi 5 e 6."

3) Gli articoli 9, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono soppressi.

4) L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 20

1. All'atto dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi, se i corsi mondiali sono superiori al prezzo comunitario, può essere riscosso un prelievo pari alla differenza tra questi prezzi.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38."

5) L'articolo 20 bis è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 20 bis

L'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve beneficia di un regime di restituzioni alla produzione.

Le modalità d'applicazione del presente articolo nonché l'elenco delle conserve in questione sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 38."

6) Gli articoli 20 ter e 28 sono soppressi.

81

II. Regolamento (CEE) n. 142/67 del 21.6.1967 (GU n. L 125 del 26.6.1967, pag. 2461/67), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (GU n. L 264 del 23.11.1972, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 143/67 del 21.6.1967 (GU n. L 125 del 26.6.1967, pag. 2463), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2077/71 (GU n. L 220 del 30.9.1971, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 19/69 del 20.12.1968 (GU n. L 3 del 7.1.1969, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (GU n. L 264 del 23.11.1972, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 2596/69 del 18.12.1969 (GU n. L 324 del 27.12.1969, pag. 12)

Regolamento (CEE) n. 1076/71 del 25.5.1971 (GU n. L 116 del 28.5.1971, pag. 2)

Regolamento (CEE) n. 443/72 del 29.2.1972 (GU n. L 54 del 3.3.1972, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (GU n. L 303 del 28.11.1977, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 1569/72 del 20.7.1972 (GU n. L 167 del 25.7.1972, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 (GU n. L 201 del 31.1.1990, pag. 11)

Regolamento (CEE) n. 2751/78 del 23.11.1978 (GU n. L 331 del 28.11.1978, pag. 5)

Regolamento (CEE) n. 591/79 del 26.3.1979 (GU n. L 78 del 30.3.1979, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/89 (GU n. L 280 del 29.9.1989, pag. 3)

Regolamento (CEE) n. 1594/83 del 14.6.1983 (GU n. L 163 del 22.6.1983, pag. 44), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1321/90 (GU n. L 132 del 23.5.1990, pag. 15)

Regolamento (CEE) n. 1491/85 del 23.5.1985 (GU n. L 151 del 10.6.1985, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91 (GU n. L 162 del 26.6.1991, pag. 35)

Regolamento (CEE) n. 2194/85 del 25.7.1985 (GU n. L 204 del 2.8.1985, pag. 7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1725/91 (GU n. L 162 del 26.6.1991, pag. 37)

Regolamento (CEE) n. 1650/86 del 26.5.1986 (GU n. L 145 del 30.5.1986, pag. 8)

I regolamenti summenzionati sono abrogati.

ALLEGATO VI

LINO E CANAPA

- I. Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970 (GU n. L 146 del 4.7.1970, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 26)

Gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 7

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa agente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 8

1. L'importazione di canapa greggia del codice NC 5302.10.00 è autorizzata soltanto se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. L'importazione di semi di canapa del codice NC 1207.99.10 è autorizzata soltanto se questi offrono le garanzie di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
3. L'importazione di semi di canapa non frantumati del codice NC 1207.99.91 è autorizzata soltanto se subordinata ad un controllo atto a garantire che i semi avranno destinazione diversa dalla semina.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 8 bis

1. Qualora, per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 12.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

II. Regolamento (CEE) n. 1054/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972 (GU n. L 120 del 25.5.1972, pag. 1)

Il regolamento summenzionato è abrogato.

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

I. Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27.6.1968 (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94 (GU n. L 197 del 30.7.1994, pag. 21)

- 1) L'articolo 4 è soppresso.
- 2) Il titolo III è sostituito dal testo seguente:

"Titolo III

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 13

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. Ogni esportazione di tali prodotti fuori della Comunità può essere subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.
2. Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 16 e 17.

Il titolo è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

3. Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 30:
 - a) l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli d'importazione e di esportazione,
 - b) il periodo di validità dei titoli, e
 - c) le altre modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 14

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 15

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sul mercato comunitario imputabili all'importazione di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di detti prodotti può essere subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, alle condizioni derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 30. Tali modalità comportano in particolare:
 - a) la determinazione dei prodotti cui possono essere applicati dazi addizionali all'importazione,
 - b) i criteri d'intervento richiesti per l'applicazione del paragrafo 1, in particolare il calcolo e la determinazione dei vari volumi e prezzi.

Articolo 16

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 30. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 17

- 1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o, se si tratta dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), sotto forma delle merci elencate nell'allegato, sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione all'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma delle merci elencate nell'allegato non può essere superiore a quella applicabile agli stessi prodotti esportati come tali.

- 2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 30. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente,
- b) mediante gara.

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- 3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

4. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello in vigore in tale data alla destinazione indicata sul titolo.
5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma delle merci elencate nell'allegato, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
6. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 30.
7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 18

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 30, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui al medesimo articolo o di merci elencate nell'allegato.

Articolo 19

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

85

Articolo 20

1. Quando i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.
2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 21

1. Qualora, per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 30.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

II. Regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (GU n. L 155 del 3.7.1968, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86 (GU n. L 119 dell'8.5.1986, pag. 36)

Regolamento (CEE) n. 2115/71 del Consiglio, del 28 settembre 1971 (GU n. L 222 del 2.10.1971, pag. 5)

Regolamento (CEE) n. 2180/71 del Consiglio, del 12 ottobre 1971 (GU n. L 231 del 14.10.1971, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 1603/74 del Consiglio, del 25 giugno 1974 (GU n. L 172 del 27.6.1974, pag. 9)

Regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979 (GU n. L 329 del 24.12.1979, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91 (GU n. L 357 del 28.12.1991, pag. 3)

I regolamenti summenzionati sono abrogati.

ALLEGATO VIII

CARNI BOVINE

I. Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27.6.1968 (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (GU n. L 197 del 30.7.1994, pag. 27)

- 1) L'articolo 3 è soppresso.
- 2) Il titolo II è sostituito dal testo seguente:

"Titolo II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 9

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e ogni esportazione fuori dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 12 e 13.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 27.

92

Articolo 10

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 11

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili all'importazione di taluni prodotti agricoli, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di detti prodotti può essere subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, alle condizioni derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tali modalità riguardano segnatamente:
 - a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
 - b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari volumi e prezzi.

Articolo 12

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 27. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 13

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 27. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente,
- b) mediante gara.

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

3. Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime di perfezionamento attivo.
4. La restituzione è concessa soltanto a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.
5. L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello invigore in tale data alla destinazione indicata sul titolo.
6. È possibile derogare ai paragrafi 3 e 4 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 27.
7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 14

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 27, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 15

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Qualora, per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura illustrata all'articolo 27.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

3) L'articolo 22 bis è modificato nel modo seguente:

- a) il paragrafo 2 è soppresso;
- b) il paragrafo 3 diventa paragrafo 2.

II. Regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16.1.1969 (GU n. 14 del 21.1.1969, pag. 2), modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77 (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 18)

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1"

1. Lo smercio dei prodotti detenuti dagli organismi d'intervento può essere deciso soltanto:
 - a) se i prodotti sono destinati ad un impiego particolare, ovvero
 - b) se i prodotti sono destinati all'esportazione, ovvero
 - c) in caso di smercio senza destinazione specifica che non comporti il rischio di una perturbazione del mercato, tenuto conto in particolare del livello dei prezzi medi del mercato dei bovini adulti nella Comunità e negli Stati membri, constatati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1982/87, ovvero
 - d) se l'uscita dall'ammasso risponde ad una necessità tecnica.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) possono essere previste condizioni particolari per garantire che i prodotti non siano deviati dalla loro destinazione e per tener conto delle esigenze proprie di queste vendite.

In particolare, tali condizioni possono prevedere la costituzione di una cauzione intesa ad assicurare il rispetto degli impegni assunti, che rimane acquisita, in tutto o in parte, se gli impegni non sono rispettati o lo sono soltanto parzialmente."

III. Regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28.6.1968 (GU n. L 156 del 4.7.1968, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 16)

Regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio, del 28 aprile 1992 (GU n. L 122 del 7.5.1992, pag. 4)

I regolamenti summenzionati sono abrogati.

ALLEGATO IX

CARNI OVINE E CAPRINE

I. Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25.9.1989 (GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94 (GU n. L 197 del 30.7.1994, pag. 30)

Il titolo II è sostituito dal testo seguente:

"Titolo II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 9

1. Tutte le importazioni ed esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 12.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 10

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 11

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti può essere soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni stabilite dall'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito delle normative multilaterali sul commercio dell'Uruguay Round.

97

2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 30. Tali modalità riguardano segnatamente:

- a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
- b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari quantitativi e prezzi.

Articolo 12

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 30. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 13

1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, per i prodotti di cui all'articolo 1 può essere esclusa in tutto o in parte l'applicazione del regime di perfezionamento attivo o passivo.
2. Le misure stabilite in applicazione del presente regolamento sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 14

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente.

Articolo 15

1. Qualora, per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 30.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

II. Regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14.10.1980 (GU n. 275 del 18.10.1980, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92 (GU n. L 391 del 31.12.1992, pag. 51)

Regolamento (CEE) n. 2642/80 del Consiglio, del 14.10.1980 (GU n. L 275 del 18.10.1980, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 (GU n. L 373 del 31.12.1987, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19.12.1985 (GU n. L 348 del 24.12.1985, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92 (GU n. L 391 del 31.12.1992, pag. 51)

I regolamenti summenzionati sono abrogati.

CARNI SUINE

I. Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (GU n. L 129 dell'11.5.1989, pag. 12)

1) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il prezzo di base è fissato ad un livello tale da contribuire alla stabilizzazione dei prezzi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità."

2) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Per i prodotti diversi dai suini macellati e di una qualità tipo, i prezzi d'acquisto sono derivati dal prezzo d'acquisto dei suini macellati in funzione del rapporto esistente tra i valori commerciali di tali prodotti e il valore commerciale dei suini macellati."

3) All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera:

"d) è fissato il coefficiente che esprime il rapporto di cui al paragrafo 2."

4) Il testo del titolo II è sostituito dal seguente:

"Titolo II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 8

1. Tutte le importazioni ed esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 11 e 13.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 9

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 10

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti può essere soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni previste dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito delle trattative commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24. Tali modalità riguardano segnatamente:
 - a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
 - b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari quantitativi e prezzi.

Articolo 11

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 24. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 9

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 10

- 1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti può essere soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni previste dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito delle trattative commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- 2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24. Tali modalità riguardano segnatamente:
 - a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
 - b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari quantitativi e prezzi.

Articolo 11

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 24. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 12

Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono applicare le misure necessarie.

Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 13

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 24. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente,
- b) mediante gara.

In caso di necessità, le restituzioni fissate periodicamente possono essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

3. Nel fissare la restituzione si tiene conto, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento.

4. La restituzione viene concessa unicamente su richiesta, e dietro presentazione del relativo titolo di esportazione.

5. L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello in vigore alla stessa data per la destinazione indicata sul titolo in questione.

6. È possibile derogare ai paragrafi 4 e 5 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di interventi di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 24.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 14

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo può essere escluso in tutto o in parte per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 destinati alla fabbricazione di prodotti di cui allo stesso paragrafo.
2. Le misure stabilite in applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 15

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Qualora, per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato."

104

II. Regolamento (CEE) n. 2764/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4160/87 (GU n. L 392 del 31.12.1987, pag. 46)

Regolamento (CEE) n. 2765/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 23)

Regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (GU n. L 370 del 30.12.1987, pag. 11)

Regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 39).

Regolamento (CEE) n. 2769/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 43).

I regolamenti summenzionati sono abrogati.

105

ALLEGATO XI

CARNI DI POLLAME

I. Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 77), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (GU n. L 152 del 24.6.1993, pag. 1)

1) Gli articoli da 3 a 11 (compresi) sono sostituiti dagli articoli seguenti:

"Articolo 3

1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 6 e 8.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 4

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 5

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti può essere soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni previste dall'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 17. Tali modalità riguardano segnatamente:

- a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
- b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari quantitativi e prezzi.

Articolo 6

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 17. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 7

Qualora sul mercato comunitario si riscontri un aumento considerevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono applicare le misure necessarie.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 8

- 1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti, ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente,
- b) mediante gara.

In caso di necessità, le restituzioni fissate periodicamente possono essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

3. Nel fissare la restituzione si tiene conto, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento.

4. La restituzione viene concessa unicamente su richiesta, e dietro presentazione del relativo titolo di esportazione.

5. L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello in vigore alla stessa data per la destinazione indicata sul titolo in questione.

6. È possibile derogare ai paragrafi 4 e 5 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di interventi di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 9

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni di pollame, il ricorso al regime del perfezionamento attivo può essere escluso in tutto o in parte per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Le misure stabilite in applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 10

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 11

1. Qualora, per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura illustrata all'articolo 17.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

2) L'articolo 12 è soppresso.

II. Regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 84), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (GU n. L 378 del 23.12.1992, pag. 23)

Regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 90)

Regolamento (CEE) n. 2780/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 94)

I regolamenti summenzionati sono abrogati.

UOVA

OVALBUMINA E LATTOALBUMINA

I. Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 49), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (GU n. L 152 del 24.6.1993, pag. 1)

- 1) Gli articoli da 3 a 1 (compresi) sono sostituiti dagli articoli seguenti:

"Articolo 3

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 6 e 8.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 4

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 5

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti può essere soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni previste dall'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 17. Tali modalità riguardano segnatamente:

- a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
- b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari quantitativi e prezzi.

Articolo 6

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 17. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 7

Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono essere applicare le misure necessarie.

Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 8

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato I, sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

Art. 1

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

In particolare, tale fissazione può aver luogo:

a) periodicamente,

b) mediante gara.

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

3. Nel fissare la restituzione si tiene conto, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime di perfezionamento.

4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del titolo d'esportazione corrispondente.

5. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 esportati come tali, è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello in vigore in tale data alla destinazione indicata sul titolo.

6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

7. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17. Per la modifica dell'allegato I si segue la medesima procedura.

Articolo 9

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'applicazione del regime detto di perfezionamento attivo può essere esclusa in tutto o in parte:

- per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e
- in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 destinati alla fabbricazione delle merci indicate nell'allegato I.

Le misure stabilite in applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 10

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 11

1. Qualora, per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 17.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

2) L'articolo 12 è soppresso.

13

II. Regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 104), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4001/87 (GU n. L 377 del 31.12.1987, pag. 44)

1) La frase introduttiva dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune."

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 4.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75."

114

3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, può essere subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Tali modalità riguardano segnatamente:
 - a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
 - b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari quantitativi e prezzi."

4) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione."

115
5) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi, e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono applicare le misure necessarie.

Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75."

6) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, nonché del presente regolamento, l'applicazione del regime di perfezionamento attivo può essere esclusa in tutto o in parte per i prodotti di cui all'articolo 1 destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui allo stesso articolo.

Le misure adottate in applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75."

7) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente."

III. Regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 64), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87 (GU n. L 392 del 31.12.1987, pag. 29)

Regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 68)

Regolamento (CEE) n. 2775/75 del Consiglio, dell'1.10.1975 (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 72)

I regolamenti summenzionati sono abrogati.

116

ALLEGATO XIII

ORTOFRUTTICOLI

- I. Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18.5.1972 (GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26)

Il testo del titolo IV è sostituito dal seguente:

"TITOLO IV

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 22

1. Tutte le importazioni e esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 25 e 26.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli può essere subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione viene, in tutto o in parte, incamerata se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Articolo 23

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 33. Tali modalità riguardano in particolare le disposizioni necessarie per la verifica dei prezzi all'importazione.

147

Articolo 24

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, può essere subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 33. Tali modalità riguardano segnatamente:
 - a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
 - b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari quantitativi e prezzi.

Articolo 25

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 derivanti dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 228 del trattato o di un altro atto emesso dal Consiglio in virtù del trattato, sono aperti e gestiti secondo le modalità stabilite in base alla procedura di cui all'articolo 33. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annua e secondo un opportuno scaglionamento, nonché, ove del caso:
 - a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
 - b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
 - c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 26

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale, ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 33. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente,
- b) mediante gara.

In caso di necessità, le restituzioni fissate periodicamente possono essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

- 3. La restituzione viene concessa unicamente su richiesta e dietro presentazione del relativo titolo di esportazione.
- 4. L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello in vigore alla stessa data per la destinazione indicata sul titolo in questione.
- 5. È possibile derogare ai paragrafi 3 e 4 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di interventi di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 33.
- 6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Articolo 27

- 1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, all'importazione in provenienza da paesi terzi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
- 2. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

Articolo 28

- 1. Negli scambi con i paesi terzi possono essere adottate opportune misure
 - qualora il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, oppure
 - qualora per i prodotti elencati all'allegato III bis, le operazioni di ritiro o di acquisto effettuate nel quadro delle disposizioni degli articoli 18 e 19 riguardino quantitativi di considerevole entità.

L'applicazione di tali misure è consentita unicamente fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione, oppure fino a quando i quantitativi ritirati o acquistati non si siano considerevolmente ridotti.

- 2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
- 3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
- 4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 33.
- 5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

II. Regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9.12.1969 (GU n. L 318 del 18.12.1969, pag. 17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2455/72 (GU n. L 266 del 14.11.1972, pag. 7)

Regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio, del 19.12.1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 3)

Regolamento (CEE) n. 1200/88 del Consiglio, del 28.4.1988 (GU n. L 115 del 3.5.1988, pag. 7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/90 (GU n. L 366 del 29.12.1990, pag. 45)

I regolamenti summenzionati di cui sopra sono abrogati.

ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI

- I. Regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24.2.1986 (GU n. L 49 del 27.2.1986, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/94 (GU n. L 161 del 29.6.1994, pag. 13)

1. Il testo del titolo II è sostituito dal seguente:

"TITOLO II

Scambi con i paesi terzi

Articolo 9

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 12 e 15.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione viene incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 10.

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Per i prodotti elencati nell'allegato I, parte B viene fissato un prezzo minimo all'importazione per le campagne 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999. Il prezzo minimo all'importazione è stabilito tenendo conto in particolare:

- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
- della situazione sul mercato interno della Comunità,
- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi.

Qualora il prezzo minimo all'importazione non venga rispettato, in aggiunta al dazio doganale è applicabile una tassa compensatoria calcolata sulla base dei prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori.

3. Il prezzo minimo all'importazione e le altre modalità di applicazione del paragrafo 2 sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 11

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, può essere subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 22. Tali modalità riguardano segnatamente:
 - a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
 - b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari quantitativi e prezzi.

Articolo 12

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 22. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 13

Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di:

- a) prodotti senza aggiunta di zuccheri di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

- 122
- b) - zucchero bianco e zucchero greggio della voce 1701,
 - glucosio e sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90,
 - isoglucosio delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30,
 - sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero della sottovoce 1702 90 90

incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

sulla base dei prezzi praticati sul mercato internazionale, e nei limiti derivanti dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

Articolo 14

1. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 22. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente,
- b) mediante gara.

In caso di necessità, le restituzioni fissate periodicamente possono essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

2. L'importo della restituzione di cui all'articolo 13, lettera b) è pari:

- nel caso dello zucchero greggio, dello zucchero bianco e degli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero, all'importo della restituzione per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e delle relative disposizioni di applicazione.
- nel caso dell'isoglucosio, all'importo della restituzione per l'esportazione di questo prodotto come tale in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e delle relative disposizioni di applicazione,

- nel caso del glucosio e dello sciroppo di glucosio, all'importo delle restituzioni per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato per ciascuno di tali prodotti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e delle relative disposizioni di applicazione.

3. Per poter beneficiare della restituzione di cui all'articolo 13, lettera b), i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) devono essere accompagnati, al momento dell'esportazione, da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di zucchero greggio, di zucchero bianco, di sciroppo di barbabietola e di canna da zucchero, di isoglucosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi.

La veridicità della dichiarazione di cui al primo comma è verificata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

4. Qualora la restituzione fissata a norma dell'articolo 13, lettera b) risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), a tali prodotti si applicano le disposizioni dell'articolo 13, lettera a) anziché quelle dello stesso articolo, lettera b).

5. La restituzione viene concessa unicamente su domanda e dietro presentazione del relativo titolo di esportazione.

6. L'importo della restituzione è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello in vigore alla stessa data per la destinazione indicata sul titolo stesso.

7. È possibile derogare ai paragrafi 5 e 6 per le restituzioni di cui all'articolo 13, lettera b) e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che beneficiano di restituzioni nel quadro di interventi di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 22.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 15

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati nei settori dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli e solo in casi specifici, il ricorso al regime di perfezionamento attivo può essere escluso in tutto o in parte:

- per i prodotti di cui all'articolo 13, lettera b)
- e
- per gli ortofrutticoli

destinati alla fabbricazione dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Le misure stabilite in applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 16

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, nelle importazioni provenienti da paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 17

1. Qualora, per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o il rischio di perturbazione.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 22.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

2) Gli allegati II, III e IV sono soppressi.

II. Regolamento (CEE) n. 518/77 del Consiglio, del 14.3.1977 (GU n. L 73 del 21.3.1977, pag. 22)

Regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14.3.1977 (GU n. L 73 del 21.3.1977, pag. 24)

Regolamento (CEE) n. 520/77 del Consiglio, del 14.3.1977 (GU n. L 77 del 21.3.1977, pag. 26)

Regolamento (CEE) n. 521/77 del Consiglio, del 14.3.1977 (GU n. L 73 del 21.3.1977, pag. 28)

Regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30.6.1981 (GU n. L 183 del 4.7.1981), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (GU n. L 117 dell'1.5.1992, pag. 98)

Regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23.7.1985 (GU n. L 197 del 27.7.1985, pag. 10)

Regolamento (CEE) n. 3225/88 del Consiglio, del 17.10.1988 (GU n. L 288 del 21.10.1988, pag. 11)

Regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio, del 28.4.1988 (GU n. L 115 del 3.5.1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2781/90 (GU n. L 265 del 28.9.1990, pag. 3).

I regolamenti summenzionati sono abrogati.

BANANE

Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13.2.1993 (GU n. L 47 del 25.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3518/93 (GU n. L 320 del 22.12.1993, pag. 15)

1) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 15

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota del dazio previsto dalla tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, può essere subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
3. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del paragrafo 2 secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tali modalità riguardano segnatamente:
 - a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
 - b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 2, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari quantitativi e prezzi."

2) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 15 bis

Gli articoli da 15 bis a 20 incluso del presente titolo si applicano solo ai prodotti freschi che rientrano nel codice NC ex 0803, ad eccezione delle banane da cuocere.

Ai fini del presente titolo:

- 1) "le importazioni tradizionali dai paesi ACP" corrispondono ai quantitativi, stabiliti nell'allegato, esportati da ciascun fornitore ACP tradizionale della Comunità; le banane che formano oggetto di queste importazioni sono in appresso denominate "banane ACP tradizionali";

- 2) "le importazioni non tradizionali dai paesi ACP" corrispondono ai quantitativi esportati da paesi ACP eccedenti il quantitativo definito al punto 1; le banane che formano oggetto di queste importazioni sono in appresso denominate "banane ACP non tradizionali";
 - 3) "le importazioni dai paesi terzi non ACP" corrispondono ai quantitativi esportati dagli altri paesi terzi; le banane che formano oggetto di queste importazioni sono in appresso denominate "banane di paesi terzi";
 - 4) "le banane comunitarie" sono le banane prodotte nella Comunità;
 - 5) "commercializzare" e "commercializzazione" si riferiscono all'immissione sul mercato, esclusa la fase in cui il prodotto viene messo a disposizione del consumatore finale."
- 3) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 18

- 1. Per ogni anno è aperto un contingente tariffario di 2,2 milioni di t (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali.

Nell'ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette al pagamento di un dazio di 75 ECU per tonnellata; le banane ACP non tradizionali sono importate a dazio zero.

Per l'anno 1994 il volume del contingente tariffario è fissato a 2,1 milioni di t (peso netto).

Qualora la domanda comunitaria, determinata in base al bilancio di previsione di cui all'articolo 16, aumenti, il volume del contingente è aumentato in misura corrispondente, secondo la procedura prevista all'articolo 27. Se necessario, detta revisione è effettuata entro il 30 novembre che precede la campagna in questione.

- 2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, le banane ACP non tradizionali importate al di fuori del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono soggette al pagamento di un dazio doganale per tonnellata di importo pari a quello del dazio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, diminuito di 100 ECU.
- 3. I quantitativi di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali riesportati fuori della Comunità non rientrano nel contingente di cui al paragrafo 1.
- 4. Gli importi di cui al presente articolo vanno convertiti in moneta nazionale utilizzando il tasso applicabile per i prodotti interessati nell'ambito della tariffa doganale comune."

4) All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti trattini:

- "- le misure che garantiscono la provenienza e l'origine delle banane importate nell'ambito del contingente tariffario di cui all'articolo 18, paragrafo 1,
- "- le misure necessarie per rispettare gli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi dalla Comunità conformemente all'articolo 228 del trattato."

5) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 22

Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e le regole particolari per la sua applicazione si applicano con riguardo alla classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è recepita nella tariffa doganale comune."

6) Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 23

1. Qualora per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 27.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

ALLEGATO XVI

VINO

I. Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/94 (GU n. L 197 del 30.7.1994, pag. 42)

1) Il testo del titolo IV è sostituito dal testo seguente:

"Titolo IV

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 52

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. L'importazione degli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e l'esportazione dei prodotti ivi contemplati possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'esportazione.
2. Il titolo è rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 55 e 56.

Il titolo è valido in tutta la Comunità.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita, in tutto o in parte, qualora l'operazione non sia effettuata entro tale termine o sia effettuata solo parzialmente.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 83 sono adottati:
 - a) l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di esportazione,
 - b) il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo.

131

Articolo 53

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 83. Tali modalità riguardano in particolare le disposizioni necessarie per verificare i prezzi d'importazione.

Articolo 54

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione all'aliquota del dazio prevista dalla tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, può essere subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
2. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 83. Tali modalità riguardano segnatamente:
 - a) la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali,
 - b) i criteri previsti per l'applicazione del paragrafo 1, e segnatamente il calcolo e la determinazione dei vari quantitativi e prezzi.

132

Articolo 55

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 83. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:
 - a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
 - b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
 - c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 56

1. Nella misura necessaria per permettere l'esportazione:
 - a) dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
 - b) degli zuccheri della voce 1701, del glucosio e dello sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, anche sotto forma dei prodotti delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59, incorporati nei prodotti delle sottovoci 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99 della nomenclatura combinata,sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale ed entro i limiti risultanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

Le restituzioni di cui al paragrafo 1, lettera a) sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 83. La fissazione delle restituzioni può avere luogo:

- a) periodicamente,
- b) mediante gara.

In caso di necessità la Commissione può, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, modificare nell'intervallo le restituzioni fissate periodicamente.

3. L'importo della restituzione di cui al paragrafo 1, lettera b) è pari:

- nel caso dello zucchero greggio e dello zucchero bianco, all'importo della restituzione per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e delle relative disposizioni di applicazione.

- nel caso del glucosio e dello sciroppo di glucosio, all'importo della restituzione per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e delle relative disposizioni di applicazione.

4. Per poter beneficiare della restituzione di cui al paragrafo 1, lettera b), i prodotti trasformati debbono essere accompagnati, al momento dell'esportazione, da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di zucchero greggio, di zucchero bianco, di glucosio o di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi.

La veridicità della suddetta dichiarazione è verificata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. La restituzione è concessa solo su domanda e su presentazione del relativo titolo di esportazione.
6. L'importo della restituzione per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello in vigore nello stesso giorno alla destinazione indicata nel titolo.
7. È possibile derogare ai paragrafi 5 e 6 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di auto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 83.
8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 83.

Articolo 57

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, può essere escluso totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o per alcuni di essi.
2. Le misure prese in applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 83.

Articolo 58

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 59

1. È vietata l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sui quali sia stata operata un'aggiunta di alcole, ad eccezione di quelli

corrispondenti ai prodotti originari della Comunità, per i quali tale aggiunta è ammessa ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2.

- 2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni relative alla corrispondenza dei prodotti, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 83.

Articolo 60

- 1. Qualora per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Per valutare se la situazione giustifichi l'applicazione di tali misure, si tiene conto in particolare:

- a) dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati o richiesti titoli di importazione e dei dati che figurano nel bilancio di previsione;
- b) se del caso, della rilevanza dell'intervento.

- 2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

- 3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

- 4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 83.

- 5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

136

Articolo 61

1. I vini importati destinati al consumo umano diretto e designati con un'indicazione geografica possono beneficiare, ai fini della commercializzazione nella Comunità e nell'ambito di una reciprocità di impegni, del controllo e della protezione previsti per i v.q.p.r.d. dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 823/87.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 sarà attuata tramite accordi che verranno negoziati e conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 83."

2) Dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

"Articolo 72 bis

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le modalità previste dagli articoli 23 e 24 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale pertinenti al commercio, l'utilizzazione nella Comunità di un'indicazione geografica volta ad identificare i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per prodotti che non sono originari del luogo designato dall'indicazione geografica in questione, anche qualora la vera origine del prodotto sia indicata oppure l'indicazione geografica sia utilizzata in una traduzione o sia corredata da menzioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili.

Ai sensi del presente articolo si intende per "indicazioni geografiche" le indicazioni che servono a identificare un prodotto come originario del territorio di uno Stato terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, oppure di una regione o di una località di questo territorio, qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.

- 2) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano in deroga ad altre disposizioni specifiche contenute nella legislazione comunitaria che stabiliscono le norme per la designazione e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).
 - 3) Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 83."
- 3) L'allegato VII è soppresso.

137

II. Regolamento (CEE) n. 344/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 67)

Regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 69), modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81 (GU n. L 195 del 18.7.1981, pag. 6)

I regolamenti summenzionati sono abrogati.

ALLEGATO XVII

TABACCO

I. Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 70)

Il testo del titolo IV è sostituito dal testo seguente:

"Titolo IV

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 15

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 16

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 23. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 16 bis

- 1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 16 ter

1. Qualora per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

ALLEGATO XVIII

LUPPOLO

- I. Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 175 del 4.8.1971, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92 (GU n. L 313 del 30.10.1992, pag. 1)

Il testo del titolo V è sostituito dal testo seguente:

"Titolo V

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 14

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 15

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 20. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 15 bis

141

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 15 ter

1. Qualora per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 20.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

PIANTE VIVE E FLORICULTURA

- I. Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968 (GU n. L 55 del 2.3.1968, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3336/92 (GU n. L 336 del 20.11.1992, pag. 1)

Il testo degli articoli da 8 a 10 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 8

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere soggette alla presentazione di un titolo di importazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità. Il suo rilascio è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo e che rimane acquisita, totalmente o parzialmente, qualora l'operazione non sia effettuata entro tale termine o sia effettuata solo in parte.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 9

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 10

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 14. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- 143
- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
 - b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
 - c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 10 bis

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 10 ter

1. Qualora per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

144

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 14.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

II. Regolamento (CEE) n. 3280/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975 (GU n. L 326 del 18.12.1975, pag. 4)

Il regolamento summenzionato è abrogato.

145

ALLEGATO XX

SEMENTI

I. Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971 (GU n. L 246 del 5.11.1971, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3375/93 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 9)

1) Il testo degli articoli da 5 a 7 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 5

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

Articolo 6

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 11. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

146

Articolo 7

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 7 bis

1. Qualora per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 11.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

2) L'articolo 8 bis è soppresso.

II. Regolamento (CEE) n. 1578/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 168 del 16.7.1972, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1984/86 (GU n. L 171 del 28.6.1986, pag. 3)

Il regolamento summenzionato è abrogato.

REGOLAMENTI VARI

I. Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 794/94 (GU n. L 92 del 9.4.1994, pag. 15)

1) Il testo degli articoli 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'allegato le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
3. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni e fatti salvi gli obblighi derivanti da accordi internazionali relativi ai prodotti di cui in allegato, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 3

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato od in virtù di qualsiasi altro atto deciso dal Consiglio a norma del trattato, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 6. Tali modalità prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 3 bis

- 1. Qualora per effetto di un aumento delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'allegato subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
- 2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
- 3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
- 4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 6.
- 5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."

2) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 6

Qualora si faccia riferimento al presente articolo, le misure sono adottate secondo le procedure di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli."

II. Regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 34 del 9.2.1979, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (GU n. L 312 del 27.10.1989, pag. 5)

L'articolo 2, paragrafo 2 è soppresso.

REGIONI ULTRAPERIFERICHE

- I. Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 356 del 24.12.1991, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (GU n. L 378 del 23.12.1992, pag. 23)

L'articolo 2, paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:

- a) Nel primo comma, la parte di frase "i prelievi fissati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali" è sostituita dal testo seguente:

"I dazi all'importazione previsti dalla tariffa doganale comune".

- b) Nel secondo comma, le parole "dal prelievo" sono sostituite dalle parole "dai dazi all'importazione".

- II. Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (GU n. L 378 del 23.12.1992, pag. 23).

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1 le parole "prelievo o" sono soppresse.
- 2) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) sono soppresse le parole "e/o i prelievi di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine".

- III. Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (GU n. L 378 del 23.12.1992 pag. 23)

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1 le parole "prelievo o" sono soppresse.
- 2) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) le parole "e/o i prelievi di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68" sono soppresse.

151

ALLEGATO XXIII

LEGISLAZIONE FITOSANITARIA

Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20), modificata da ultimo dalla direttiva 94/13/CE (GU n. L 92 del 9.4.1994, pag. 27)

All'articolo 14, paragrafo 1 la parte introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente:

"In conformità della procedura di cui all'articolo 16 o, in caso di urgenza, della procedura di cui all'articolo 17, si decide di prevedere deroghe:".

Parte sesta

Difesa commerciale

Difesa commerciale:

Anti-dumping

**PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO**

**relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping
da parte di paesi non membri della Comunità europea**

A. Introduzione

In seguito ai negoziati commerciali dell'Uruguay Round, conclusi nel 1994, è stato raggiunto un nuovo accordo sulle misure antidumping che deve essere messo in applicazione nella legislazione comunitaria per entrare in vigore, secondo quanto è stato deciso a Marrakech, il 1° gennaio 1995.

Il nuovo accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in seguito denominato "l'accordo") contiene nuove norme particolareggiate su quasi ogni aspetto della legislazione antidumping. In considerazione della portata delle innovazioni e ai fini di una applicazione corretta e trasparente delle nuove norme, è stato ritenuto necessario trasporre, per quanto possibile, il linguaggio dell'accordo nella legislazione comunitaria. A tal fine la proposta di regolamento è stata elaborata in base all'accordo, piuttosto che in funzione della legislazione comunitaria in vigore, il regolamento (CEE) n. 2423/88¹.

Le aggiunte rispetto all'accordo sono poche e sono state in gran parte limitate ai chiarimenti di formulazioni non facilmente comprensibili e all'inserimento delle disposizioni in vigore unicamente nell'Unione europea in materia di procedure e di processo decisorio, con alcune modifiche per tener conto delle sentenze della Corte di giustizia. Sono state inoltre modificate o incorporate norme specifiche dell'Unione europea su questioni, quali i volumi di importazioni trascurabili, l'assorbimento e l'elusione del dazio e l'interesse della Comunità, che nell'accordo non sono contemplate oppure sono trattate in modo generico o sommario.

L'accordo fissa requisiti più severi per l'imposizione di misure antidumping introducendo nuove norme particolareggiate sul calcolo del dumping, ulteriori disposizioni procedurali per l'apertura e lo svolgimento dell'inchiesta, nonché restrizioni in materia di istituzione di dazi provvisori e di applicazione delle norme relative all'assorbimento del dazio. L'applicazione dell'accordo nella legislazione comunitaria avrà ovviamente lo stesso risultato.

Nello stesso tempo l'adozione delle nuove norme rappresenterebbe la realizzazione di uno dei principali obiettivi fissati dalla Comunità all'inizio dei negoziati, relativo al rafforzamento della certezza del diritto con una maggiore precisione delle norme, nonché all'ampliamento della trasparenza e dei diritti delle parti.

Analogamente, alcune nuove norme, quali le disposizioni relative al volume trascurabile delle importazioni e all'interesse della Comunità, dovrebbero rafforzare ulteriormente l'effetto di trasparenza e di certezza del diritto. Le industrie comunitarie avrebbero indicazioni precise sul volume minimo d'importazioni richiesto tanto per le denunce quanto per le misure definitive. Tutte le parti interessate, inoltre, sarebbero informate dei rispettivi diritti e obblighi riguardo agli aspetti inerenti all'interesse della Comunità, in seguito alla creazione di un quadro strutturato per la comunicazione delle informazioni e il loro trattamento da parte delle autorità.

Le modifiche proposte in materia di retroattività, assorbimento ed elusione dei dazi intendono realizzare un altro obiettivo dei negoziati dell'Uruguay Round, ovvero l'applicazione più efficace delle misure istituite. A questo proposito occorre rilevare che tali disposizioni di applicazione non costituiscono una novità, poiché sono specificamente previste nella vigente legislazione dell'UE. Sono stati proposti emendamenti unicamente per facilitare la loro attuazione oppure per renderle compatibili con le norme del GATT.

Si precisa che il testo proposto non comprende le norme in materia di sovvenzioni, che saranno trattate in una proposta distinta.

¹ GU L 209 del 2.9.1988, pag. 1.

B. Principali modifiche

Nella presente sezione sono esaminati i principali punti per i quali la trasposizione del testo dell'accordo nella legislazione comunitaria implica modifiche o chiarimenti rispetto all'originale.

1. Costi di avviamento

a) Problema

Il nuovo codice (articolo 2.2.1.1) stabilisce una detrazione per l'esportatore che si trova in una situazione di avviamento, di cui tuttavia non è data alcuna definizione. L'articolo non precisa se l'avviamento si riferisce ad un nuovo prodotto oppure ad un nuovo impianto o ad entrambi, né fornisce indicazioni riguardo alla durata del periodo di avviamento. Occorre inoltre tenere presente che l'accordo stabilisce che i costi, indipendentemente dalla loro entità, devono essere ripartiti secondo i normali principi contabili e che quindi, anche senza una detrazione specifica, i costi di avviamento elevati sarebbero ripartiti su un congruo numero di anni. La situazione che giustifica un adeguamento si riferisce quindi al basso volume di produzione che nella fase di avviamento può provocare un aumento anormale dei costi unitari.

b) Soluzione

Come si rileva nell'articolo 2, paragrafo 5, punto 2 della proposta, la definizione dell'esistenza di una situazione di avviamento è relativamente semplice se si applica a tutte le circostanze in cui sono necessari investimenti significativi e sono utilizzati nuovi impianti di produzione, in modo da comprendere tanto i nuovi prodotti quanto i nuovi impianti.

È invece molto più difficile definire la durata del periodo di avviamento. È stata presa in considerazione l'ipotesi di precisare un quantitativo di vendite oppure di fissare una durata specifica, per esempio un periodo di 6 mesi. Tali definizioni specifiche sarebbero state tuttavia contestabili e non avrebbero permesso di prendere in considerazione le differenze tra prodotti e industrie. Si deve inoltre tenere presente che le disposizioni in materia di avviamento non possono essere definite isolatamente rispetto alle altre norme del codice e che, a questo proposito, occorre tener conto del fatto che l'accordo fissa a 12 mesi il normale periodo di recupero dei costi per un prodotto. Logicamente, come risulta chiaramente dal testo proposto, una fase di avviamento deve rientrare in detto periodo di recupero dei costi. La soluzione prospettata, anche se lascia un certo margine di imprecisione, è comunque più accettabile delle possibili alternative, oltre ad essere sufficientemente flessibile per affrontare situazioni diverse secondo i prodotti e i settori industriali.

2. Valore normale per i paesi che non hanno un'economia di mercato

a) Problema

Il problema riguarda il fatto che, dopo l'introduzione dei nuovi termini che limitano il periodo di tempo disponibile, potrebbe non essere possibile trovare un paese analogo ad economia di mercato che sia disposto a collaborare. Secondo la formulazione del regolamento attualmente in vigore, in tali circostanze dovrebbero essere utilizzati i prezzi e i costi nella Comunità, ai quali si dovrebbe fare ricorso unicamente in circostanze eccezionali. Si deve quindi stabilire che in tali circostanze possano essere utilizzati altri metodi adeguati. Inoltre, poiché la scelta del paese analogo suscita talvolta controversie, la proposta stabilisce che gli esportatori siano consultati prima della scelta definitiva.

b) Soluzione

Nell'articolo 2, paragrafo 7 del testo proposto si stabilisce che il valore normale sia determinato "su qualsiasi altra base equa", per autorizzare l'applicazione di altri metodi oltre all'utilizzazione dei prezzi e dei costi nella Comunità. Nello stesso tempo la proposta stabilisce che gli esportatori abbiano 10 giorni di tempo per presentare le loro osservazioni sulla scelta del paese analogo. Si fa inoltre riferimento ai limiti di tempo e si precisa che, per la scelta del paese analogo, può essere data la preferenza ad un paese soggetto alla stessa inchiesta, purché abbia i requisiti richiesti.

3. Equo confronto

a) Problema

Nella legislazione comunitaria in vigore, lo stadio commerciale è trattato nella sezione relativa alla determinazione dei prezzi (articolo 2, paragrafo 3), mentre nell'accordo rientra nelle questioni relative all'equo confronto. Inoltre, dato che nell'accordo anche i quantitativi sono esaminati nell'ambito del confronto, l'UE non può continuare a trattare i fattori collegati, ovvero gli sconti e le riduzioni, nell'ambito del suddetto articolo 2, paragrafo 3.

b) Soluzione

Per mantenere la conformità con l'accordo, si propone che nel progetto di regolamento lo stadio commerciale sia preso in considerazione nell'articolo dove si tratta dell'equo confronto (articolo 2, paragrafo 10). Analogamente è quindi necessario trattare gli sconti, le riduzioni e i quantitativi nello stesso articolo.

Inoltre, dato che nel nuovo testo vengono messi in maggiore evidenza gli adeguamenti relativi allo stadio commerciale, non è più giustificato accordare un adeguamento per una spesa fissa come le retribuzioni degli operatori commerciali al di fuori del contesto dello stadio commerciale. Si propone quindi che, in conformità dell'accordo, questo adeguamento sia applicato nell'ambito dello stadio commerciale.

4. Conclusione delle inchieste

a) Problema

L'accordo (articolo 5.10) stabilisce che le inchieste debbano essere normalmente concluse entro 12 mesi, mentre per le inchieste dell'UE a partire dall'anno prossimo è prevista una durata di 15 mesi.

b) Soluzione

Si propone di incorporare le disposizioni dell'accordo nella legislazione dell'Unione europea (articolo 6, paragrafo 9). In tal modo i casi complessi potranno essere conclusi entro 18 mesi come è previsto dall'accordo, ma i dazi provvisori devono comunque essere applicati entro 9 mesi.

5. Violazione o ritiro degli impegni

a) Problema

Nel corso degli anni si sono costantemente incontrate difficoltà riguardo ai provvedimenti da applicare in caso di violazione o di ritiro degli impegni. In tali circostanze si ritiene che la Commissione dovrebbe avere il diritto di istituire dazi definitivi in base alle risultanze dell'inchiesta precedente, per evitare che gli esportatori che violano gli impegni si trovino in una posizione più vantaggiosa dei concorrenti che li applicano correttamente. Lo svolgimento di una nuova inchiesta in base a dati aggiornati è inoltre un procedimento estremamente lungo da attuare unicamente se le circostanze lo giustificano. La violazione degli impegni non sembra rientrare in tali circostanze.

b) Soluzione

Le nuove disposizioni espone all'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del nuovo testo autorizzano l'istituzione di dazi definitivi in casi di violazione provata o di ritiro. I diritti degli esportatori sono tutelati, poiché essi possono chiedere un riesame se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio sono cambiate. La modifica delle misure non implica inoltre un rinnovo del termine di scadenza di 5 anni. Se si sospetta una violazione degli impegni, possono essere istituiti dazi provvisori nel corso dell'inchiesta.

6. Volume di importazioni trascurabile

AS 8

a) *Problema*

L'accordo (articolo 5.8) fissa i volumi di importazioni trascurabili ad un livello al di sotto del quale non si potrebbe comunque intervenire, ovvero quando le importazioni oggetto di dumping sono inferiori al 3% delle importazioni complessive e le importazioni inferiori al 3% complessivamente superano il 7% delle importazioni totali. Queste percentuali minime sono fissate in rapporto al volume delle importazioni e non rispetto al consumo, come nella prassi in uso nella Comunità.

b) *Soluzione*

Trasporre semplicemente le disposizioni dell'accordo nella legislazione dell'UE.

7. Retroattività

a) *Problema*

Le disposizioni dell'accordo in materia di retroattività (articolo 10.6) devono essere definite per essere applicate a situazioni in cui gli importatori, per evitare l'incidenza dei dazi provvisori, importino ingenti quantitativi dei prodotti oggetto di dumping immediatamente prima dell'istituzione dei dazi. L'accordo stabilisce che le autorità inquirenti possono intervenire unicamente se dimostrano l'esistenza di "precedenti di dumping" oppure della "consapevolezza" degli operatori interessati riguardo alle pratiche di dumping e di "importazioni massicce". Il problema si presenta anche nel codice attuale, ma, data l'imprecisa formulazione dell'articolo e poiché le dogane non potevano istituire dazi con effetto retroattivo su merci che non erano state identificate all'entrata, queste disposizioni non sono mai state applicate.

b) *Soluzione*

Si propone (articolo 10.4 della proposta) che "i precedenti di dumping" si considerino stabiliti quando le pratiche di dumping riguardano un periodo prolungato e che la "consapevolezza" sia accertata quando i margini di dumping asseriti o riscontrati sono elevati. Le importazioni possono essere considerate "massicce" quando, rispetto al volume delle importazioni oggetto di dumping nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni immediatamente prima dell'istituzione dei dazi provvisori. La combinazione dei due elementi dovrebbe soddisfare il requisito dell'accordo riguardo alle "importazioni massicce".

8. Restituzione di dazi antidumping

a) Problema

I calcoli della Comunità relativi alle domande di restituzione, per quanto riguarda gli importatori collegati agli esportatori, devono essere modificati per tener conto delle disposizioni dell'accordo sul trattamento del "dazio quale costo", esposte nell'articolo 9, paragrafo 3, punto 3.

Per comprendere tutte le implicazioni della modifica occorre ricordare che, in qualsiasi calcolo relativo al dumping, i prezzi all'esportazione tra parti collegate sono considerati inattendibili a causa del rapporto di collegamento. È quindi necessario ricalcolare un prezzo all'esportazione attendibile. A tal fine si prende in considerazione il prezzo applicato dall'importatore collegato al primo acquirente indipendente nella Comunità, dal quale sono dedotti i costi e i profitti dell'importatore, ottenendo così un prezzo all'esportazione alla frontiera comunitaria ritenuto attendibile.

L'applicazione di questo metodo per gli importatori collegati per quanto riguarda le domande di restituzione implica che, come è chiaramente specificato nella vigente legislazione dell'UE, il dazio antidumping è uno dei costi che devono essere dedotti per ottenere un prezzo all'esportazione attendibile. Di conseguenza, gli importatori collegati non possono limitarsi a riflettere il costo del dazio nel prezzo di rivendita per ottenere la restituzione. Essi dovrebbero, per esempio, ridurre i valori normali oppure aumentare i prezzi di rivendita in misura superiore all'importo del dazio. Lo stesso trattamento è applicato agli importatori indipendenti, per i quali il semplice pagamento del dazio non è sufficiente per ottenere la restituzione.

L'accordo, tuttavia, limita l'applicazione del metodo che considera il dazio come un costo, in quanto stabilisce che questo principio non si applica quando i prezzi di rivendita e i successivi prezzi di vendita nella Comunità sono aumentati in misura sufficiente per riflettere il costo del dazio.

b) Soluzione

La soluzione più semplice è di incorporare la disposizione dell'accordo nella legislazione della Comunità. Nel testo proposto la disposizione dell'accordo è stata inserita alla fine dell'articolo 11, affinché le restrizioni introdotte dal GATT si estendano a tutti i casi in cui si devono ricalcolare i prezzi all'esportazione, per esempio nei riesami.

9. Assorbimento dei dazi antidumping

a) Problema

La vigente legislazione della Comunità contiene disposizioni (articolo 13, paragrafo 11) relative ai casi in cui i dazi non abbiano alcun effetto sui prezzi delle merci soggette alle misure. Queste disposizioni sono state criticate poiché apparentemente autorizzano l'imposizione di dazi supplementari in mancanza di aumenti dei prezzi, senza un nuovo calcolo del margine di dumping. Queste disposizioni si basano sul presupposto che la mancanza di aumenti dei prezzi significhi necessariamente che l'esportatore sostiene il costo del dazio e che tale circostanza implichi automaticamente l'aumento del margine di dumping.

b) Soluzione

L'articolo 12 del progetto di regolamento contiene una radicale rielaborazione delle disposizioni in materia di assorbimento, che attualmente richiedono esplicitamente una rivalutazione dei prezzi all'esportazione e un nuovo calcolo dei margini di dumping nei casi in cui le misure istituite non abbiano alcuna incidenza sui prezzi delle merci soggette al dazio. Contrariamente alle disposizioni vigenti, nell'inchiesta si può tener conto delle modifiche del valore normale, qualora l'esportatore presenti elementi di prova sufficienti.

Analogamente a quanto è stato stabilito per le disposizioni relative alla restituzione e contrariamente alla prassi attuale, i dazi non possono essere considerati come un costo sostenuto tra l'importazione e la rivendita ai fini del calcolo dei prezzi all'esportazione quando le misure hanno avuto un'incidenza sui prezzi oppure quando il mancato aumento dei prezzi dopo l'istituzione delle misure è dovuto ad altri motivi.

Le nuove disposizioni hanno una portata lievemente più limitata di quelle esposte nell'articolo 13, paragrafo 11 della legislazione vigente, ma possono essere considerate sicure in quanto sono compatibili con il GATT.

10. Elusione

a) *Problema*

L'elusione si manifesta in diverse forme, dalle operazioni di assemblaggio nel paese importatore e nei paesi terzi ai casi più diretti di rimozione del dazio, quali dichiarazioni dell'origine inesatte, importazioni di serie di parti componibili e di prodotti leggermente modificati. La Comunità ha recentemente incontrato queste forme di elusione, in particolare riguardo ad apparecchi fotografici, biciclette e dischi compact. Il problema è quindi molto attuale e deve essere esaminato con particolare attenzione.

La legislazione comunitaria attualmente in vigore (articolo 13, paragrafo 10), che riguarda unicamente le operazioni di assemblaggio nella Comunità, è stata contestata da un panel del GATT. Le norme sull'origine, inoltre, si rivelano sempre meno efficaci, anche in casi di elusione evidente, come avviene o è avvenuto nei casi succitati. I risultati dell'Uruguay Round non offrono inoltre alcuna indicazione. I negoziati relativi a questo settore non hanno avuto alcun esito e l'accordo non contiene disposizioni in merito. A Marrakech è stata tuttavia rilasciata una dichiarazione ministeriale in materia che, per la prima volta, sembra autorizzare i singoli membri a trattare questo problema unilateralmente, in attesa di una soluzione multilaterale attraverso il comitato antidumping del GATT. A questo proposito la Commissione ha sempre sostenuto che la sua accettazione della decisione del panel sopra citata dipendeva da una soluzione soddisfacente in sede di GATT. Questa condizione, tuttavia, non si è realizzata.

b) *Soluzione*

Nell'articolo 13 della proposta sono esposte le nuove norme in materia di elusione. Le disposizioni tradizionali, relative all'assemblaggio nel paese importatore oppure in paesi terzi, per quanto possibile sono conformi alle norme pertinenti contenute nel "progetto Dunkel" del dicembre 1991, che è stato successivamente abbandonato negli ultimi giorni dei negoziati nel dicembre 1993, mentre le disposizioni fissate per altre forme di elusione si basano sui principi della legislazione doganale.

(i) **Forme tradizionali di elusione**

La proposta segue le norme comunitarie vigenti sulla percentuale di parti che devono essere originarie del paese esportatore per giustificare un'azione, confermando la percentuale del 60% rispetto al 70% del progetto Dunkel. Non è stato ritenuto opportuno modificare questo livello, che corrisponde a quello fissato nella legislazione comunitaria, poiché, nei casi in cui è stato applicato, esso si è rivelato efficace nei confronti di tutte le parti interessate. Non sembra inoltre opportuno ridurre le percentuali, dato che una decisione di questo tipo indebolirebbe la posizione dell'UE nei negoziati di Ginevra, nei quali sarà esaminato il problema dell'elusione.

Sono state tralasciate alcune delle condizioni più gravose contenute nel rapporto Dunkel, che in alcuni casi non erano giustificate, come l'esigenza di un esame supplementare del dumping. L'obiettivo è di reagire rapidamente all'elusione delle misure in vigore, senza svolgere nuovamente lunghe inchieste in materia di dumping e di pregiudizio. La proposta conserva tuttavia la condizione della relazione Dunkel secondo la quale le misure possono essere applicate alle operazioni di assemblaggio unicamente se sono pregiudicati gli effetti riparatori del dazio. In tal modo le disposizioni saranno applicate soltanto nei casi in cui sono effettivamente necessarie.

161

(ii) **Altre forme di elusione**

Il progetto proposto contiene inoltre provvedimenti relativi all'azione nei confronti di altre forme di elusione che attualmente hanno probabilmente effetti più gravi delle forme tradizionali per quanto riguarda l'efficacia dei dazi. Sarà in tal modo possibile svolgere rapide inchieste sulle variazioni dell'andamento degli scambi che coincidono con le inchieste antidumping, per verificare se tali pratiche abbiano lo scopo di eludere le misure. Analogamente a quanto è previsto per le forme tradizionali di elusione, deve essere effettuato un esame del pregiudizio e le misure possono essere applicate unicamente se è dimostrato che gli effetti riparatori delle misure sono indeboliti. Questa restrizione sarà determinante per limitare l'applicazione della disposizione.

Le disposizioni sono apparentemente di ampia portata, in quanto le inchieste possono essere aperte in seguito ad evidenti modifiche dell'andamento degli scambi che coincidano con l'azione antidumping. Occorre tuttavia rilevare che le misure possono essere istituite unicamente in circostanze ben definite, la cui base logica deriva dal codice doganale, che non accorda riconoscimento giuridico ad atti la cui unica giustificazione economica è l'elusione del pagamento di dazi. Si potrebbe obiettare che questi problemi dovrebbero essere trattati dalle autorità doganali. Questa soluzione non sarebbe tuttavia realistica né efficace per tre motivi:

(i) le dogane non hanno i mezzi, né le disposizioni giuridiche indispensabili per svolgere le inchieste con la rapidità che sarebbe necessaria, (ii) le disposizioni in materia di elusione dovrebbero riguardare anche gli impegni, che non rientrano nelle competenze delle dogane e soprattutto (iii) le disposizioni implicano lo svolgimento di inchieste in materia di pregiudizio che possono essere svolte unicamente dai servizi della Commissione che si occupano delle azioni antidumping.

Le norme relative alle altre forme di elusione sono particolarmente rilevanti anche in considerazione del fatto che, essendo queste pratiche effettuate quasi sempre attraverso paesi terzi, in mancanza di misure efficaci gli investimenti si dirigeranno verso tali paesi terzi invece che nella Comunità.

(iii) **Applicazione pratica di tali disposizioni**

L'inchiesta relativa all'elusione può essere aperta unicamente previa presentazione di una denuncia da parte dell'industria comunitaria e la valutazione in dogana delle importazioni è sospesa o le importazioni vengono registrate in attesa dell'esito dell'inchiesta, che dovrebbe essere conclusa entro 9 mesi.

La sospensione della valutazione o la registrazione delle importazioni, nell'ambito delle quali i depositi in contanti e le garanzie non vengono riscossi, ma le importazioni sono registrate, è necessaria ai fini dell'istituzione dei dazi e della loro riscossione alla frontiera comunitaria, secondo quanto stabilisce la decisione del panel, in caso di accertamento dell'elusione.

Le proposte sono rimaste deliberatamente aperte per quanto riguarda alcuni aspetti relativi alla copertura dei prodotti, tanto per l'apertura dell'inchiesta quanto per l'imposizione di misure, poiché si ritiene che le questioni relative alla copertura dei prodotti o dei paesi possano essere esaminate unicamente caso per caso. Dopo l'apertura di un'inchiesta in materia di elusione, la proposta prevede comunque un sistema flessibile di certificati nell'ambito del quale è possibile escludere dal campo d'applicazione dell'inchiesta alcuni prodotti, parti o esportatori, non appena emergano elementi sufficienti per giustificare tale esclusione. Gli operatori potrebbero ottenere facilmente questi certificati dalle autorità per evitare il pagamento dei dazi. Questo tipo di sistema di certificati, che le dogane già utilizzano in altri settori, è considerato indispensabile in queste circostanze per applicare le conclusioni del panel del GATT.

11. Sospensione delle misure antidumping

a) Problema

Durante il periodo di applicazione delle misure può accadere che le condizioni di mercato indichino che le misure sono provvisoriamente inopportune. Attualmente tuttavia non vi sono soluzioni a questo problema, a meno di abrogare del tutto le misure, ma quest'ultima opzione non è facilmente attuabile, se si suppone che l'assenza di pregiudizio sia soltanto provvisoria.

b) Soluzione

Questa eventualità deve essere specificamente presa in considerazione nella legislazione e pertanto un'apposita disposizione è stata inserita nell'articolo 14, paragrafo 4. La decisione di sospendere le misure, che potrebbe essere presa unicamente previa consultazione dell'industria comunitaria, avrebbe una grande rilevanza in quanto i dazi sarebbero riscossi soltanto quando è necessario. La sospensione è applicata per un periodo limitato e le misure potrebbero essere rapidamente ripristinate in caso di necessità.

12. Sospensione della valutazione in dogana (Registrazione delle importazioni)

a) Problema

Il principio della sospensione della valutazione in dogana rientra nelle importanti innovazioni introdotte nell'articolo 7 dell'accordo. Si tratta di un sistema nell'ambito del quale le importazioni non sono più soggette ad un deposito in contanti oppure ad una cauzione, ma sono registrate dalle dogane in attesa che sia presa una decisione in merito alle circostanze che hanno provocato la sospensione, tra l'altro nelle inchieste relative ai nuovi esportatori, alla retroattività e all'elusione. Il meccanismo del sistema sarebbe identico a quello utilizzato per le misure provvisorie, ma gli importatori si troverebbero in una situazione più favorevole poiché non dovrebbero fare versamenti in contanti o costituire garanzie per le importazioni. È probabile che le dogane avanzino riserve sul fatto di non poter chiedere garanzie, ma queste obiezioni non sono un motivo sufficiente per non applicare un principio che è ora definitivamente inserito nell'accordo e che è considerato assolutamente essenziale per l'applicazione delle norme in materia di elusione.

b) Soluzione

La soluzione più semplice del problema è l'istituzione di un sistema di sospensione della valutazione quale quello esposto nell'articolo 14, paragrafo 5 della proposta. Si noti che l'espressione "sospensione della valutazione indogana" è stata sostituita nel testo dall'espressione più comprensibile "registrazione delle importazioni".

13. Interesse della Comunità

L'articolo 21 della proposta contiene disposizioni volte a formalizzare il metodo con il quale l'interesse della Comunità è preso in considerazione nelle inchieste antidumping. In tal modo l'esame di questo aspetto potrebbe svolgersi in un quadro strutturato, che è considerato indispensabile in previsione dell'entrata in vigore dei limiti di tempo.

Il paragrafo 1 dell'articolo suddetto fissa i principi relativi all'interesse della Comunità, con l'intento di mettere in evidenza i due elementi essenziali che devono essere presi in considerazione, ovvero l'esigenza di eliminare le pratiche di dumping causa di pregiudizio e di ripristinare effettive condizioni di concorrenza, nonché la necessità di accordare determinati diritti agli utilizzatori e ai consumatori. Per la prima volta gli utilizzatori e i consumatori avranno una serie di diritti, che daranno loro la possibilità di comunicare informazioni e di avere conoscenza delle informazioni fornite dalle altre parti, nonché di presentare le proprie osservazioni in merito. Le informazioni comunicate dagli utilizzatori e dai consumatori saranno inoltre prese in considerazione e presentate agli Stati membri e tali parti hanno il diritto di essere informate riguardo alle misure provvisorie e definitive.

Ai diritti ottenuti corrispondono tuttavia alcuni obblighi, che riguardano i limiti di tempo entro i quali tutte le parti devono agire e il fatto che occorre dimostrare la fondatezza di tutte le informazioni comunicate.

C. Conclusione

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo antidumping del 1994 concluso in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e in considerazione delle osservazioni esposte nella sezione B, la Commissione presenta al Consiglio

- una proposta di regolamento che sostituisce la legislazione antidumping.

**Proposte per l'adozione delle conclusioni dell'Uruguay Round
in materia di antidumping**



[Le sottolineature indicano i punti in cui il testo si discosta dal nuovo accordo o dalla legislazione esistente]

165

REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping
da parte di paesi non membri della Comunità europea

94/ 0230(ACC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regolamenti che sono stati adottati ai sensi dell'articolo 235 del trattato e che sono applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da detti regolamenti,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2423/88¹, modificato dal regolamento (CE) n. 521/94² e dal regolamento (CE) n. 522/94³, il Consiglio ha istituito norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non Membri della Comunità economica europea;

considerando che dette norme comuni sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominato "GATT"), dall'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT (codice antidumping del 1979) e dall'Accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT (codice delle sovvenzioni e delle misure di compensazione);

considerando che, in seguito ai negoziati commerciali multilaterali conclusi nel 1994, sono stati stipulati nuovi Accordi sull'applicazione dell'articolo VI del GATT e che quindi è opportuno modificare le norme comunitarie alla luce delle nuove disposizioni; considerando inoltre che è consigliabile, vista la diversità delle nuove norme per il dumping e per le sovvenzioni, avere due normative comunitarie distinte e che, di conseguenza, le nuove norme in materia di sovvenzioni e di dazi compensativi sono fissate da un regolamento distinto;

considerando che, per l'applicazione di queste norme, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall'Accordo GATT, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali partner commerciali;

considerando che il nuovo Accordo sul dumping, ovvero l'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo antidumping del 1994), contiene nuove norme circostanziate per quanto riguarda, tra l'altro, il calcolo del dumping, la procedura relativa all'apertura e allo svolgimento successivo delle inchieste, compresi gli aspetti inerenti all'accertamento e all'esame dei fatti, l'istituzione di misure antidumping e l'istituzione e la riscossione dei dazi provvisori, la durata e il riesame delle misure antidumping e la divulgazione delle informazioni relative alle inchieste antidumping; considerando che, data la portata delle modifiche e ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme, è opportuno trasporre, per quanto possibile, le formulazioni del nuovo Accordo nella legislazione comunitaria;

¹ GU n. L 209, del 2.8.1988, pag.1.

² GU n. L 66, del 10.3.1994, pag. 7.

³ GU n. L 66, del 10.3.1994, pag. 10.

considerando che è opportuno fissare norme chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale, precisando che in tutti i casi dovrebbe essere basato sulle vendite rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore; considerando che conviene definire le circostanze nelle quali si può considerare che le vendite sul mercato interno, essendo state effettuate in perdita, non possono essere prese in considerazione e che quindi è possibile fare ricorso alle restanti vendite oppure al valore calcolato oppure alle vendite a paesi terzi; considerando che è inoltre opportuno prendere disposizioni adeguate per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento e che occorre fissare gli orientamenti inerenti alla definizione di tale fase e ai relativi metodi di ripartizione dei costi; considerando inoltre che è necessario, per il calcolo del valore normale, indicare il metodo da applicare per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto da inserire in tale valore;

considerando che, per determinare il valore normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, conviene fissare le regole procedurali per la scelta del paese terzo da utilizzare come riferimento e, qualora non sia possibile trovare un paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere stabilito su qualsiasi altra base equa;

considerando che è opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare gli adeguamenti che possono essere applicati nei casi in cui si ritiene necessario ricostruire il prezzo rispetto al primo prezzo sul mercato aperto;

considerando che, ai fini di un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, è consigliabile elencare i fattori che possono incidere sui prezzi e sulla loro comparabilità, nonché fissare disposizioni specifiche riguardo alle circostanze in cui si devono applicare gli adeguamenti e alle relative modalità, tenendo presente che occorre evitare di duplicare gli adeguamenti; considerando che è inoltre necessario stabilire che il confronto può essere effettuato utilizzando la media dei prezzi, anche se i singoli prezzi all'esportazione possono essere confrontati con la media del valore normale qualora i primi varino secondo cliente, regione o periodo di tempo;

considerando che è consigliabile fissare orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti per determinare se le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio notevole oppure minaccino di provocare pregiudizio; considerando che, per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nella Comunità;

considerando che è opportuno definire il termine "industria comunitaria" e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine "parti collegate"; considerando inoltre che occorre precisare che le azioni antidumping possono essere attuate nell'interesse dei produttori di una regione della Comunità e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di regione;

considerando che è necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denuncia antidumping, precisando in quale misura la denuncia debba essere sostenuta dall'industria comunitaria e le informazioni in materia di dumping, pregiudizio e nesso di causalità che devono essere comunicate; considerando che conviene inoltre specificare le procedure relative al rifiuto di accettazione delle denunce oppure all'apertura dei procedimenti;

considerando che è necessario stabilire le modalità con le quali alle parti interessate viene data notifica delle informazioni richieste dalle autorità, nonché vengono accordate ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i loro interessi; considerando che è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro limiti di tempo ben precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione; considerando che è inoltre opportuno fissare le condizioni nelle quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti e presentare le loro osservazioni in merito; considerando che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare riguardo alla raccolta di informazioni;

considerando che è necessario stabilire le condizioni nelle quali possono essere istituiti i dazi provvisori, precisando che tali dazi devono essere istituiti nel periodo compreso tra 60 giorni e 9 mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta; considerando che, per motivi amministrativi, occorre stabilire che in tutti i casi tali dazi possono essere istituiti dalla Commissione direttamente per un periodo di 9 mesi oppure per due periodi successivi di 6 e 3 mesi;

considerando che occorre stabilire le procedure relative all'accettazione di impegni tali da eliminare il dumping e il pregiudizio invece dell'istituzione di dazi provvisori o definitivi; considerando che è inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o del ritiro di impegni e stabilire che possono essere istituiti dazi provvisori in casi di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessario effettuare un'inchiesta supplementare per completare le risultanze; considerando che, ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro applicazione non rischino di provocare un comportamento anticoncorrenziale;

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'Accordo, è necessario stabilire che i casi devono essere chiusi, con o senza l'istituzione di misure, normalmente entro 12 mesi e comunque non oltre 18 mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta; considerando che le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile e che è opportuno definire questi termini; considerando che, qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in caso di ricorso a tecniche di campionamento;

considerando che è necessario stabilire che i dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo e precisare le circostanze che giustificano l'applicazione retroattiva dei dazi per evitare che sia pregiudicata l'efficacia delle misure definitive; considerando che è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in casi di violazione o di ritiro di impegni;

considerando che è necessario stabilire che le misure scadono dopo 5 anni, a meno che sia stata effettuata un'inchiesta relativa al riesame dalla quale risulti che esse devono essere mantenute in vigore; considerando che è inoltre necessario stabilire che, quando sono presentati elementi di prova sufficienti relativi alla modifica delle circostanze, devono essere svolti riesami provvisori o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi antidumping; considerando che occorre inoltre precisare che, qualora sia necessario ricalcolare il margine di dumping con una ricostruzione del prezzo all'esportazione, i dazi non devono essere considerati come un costo sostenuto tra l'importazione e la rivendita se detti dazi incidono sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nella Comunità;

considerando che è necessario specificare che i prezzi all'esportazione e i margini di dumping possono essere sottoposti ad una nuova valutazione qualora il dazio sia stato assorbito dall'esportatore con una forma di compensazione e di conseguenza non incida sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nella Comunità;

considerando che l'Accordo antidumping del 1994 non contiene disposizioni specifiche riguardo all'elusione delle misure antidumping, benché una decisione ministeriale distinta riconosca l'esistenza del problema e rimetta la questione al Comitato antidumping del GATT; considerando che, poiché i negoziati multilaterali non hanno sinora avuto alcun risultato e in attesa dell'esito del rinvio al Comitato antidumping del GATT, è necessario introdurre nella legislazione comunitaria nuove disposizioni per far fronte a pratiche, quali il semplice assemblaggio nella Comunità oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping;

considerando che conviene autorizzare la sospensione delle misure antidumping qualora si riscontri una modifica provvisoria delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuna l'istituzione di tali misure;

considerando che è necessario stabilire che le importazioni sottoposte all'inchiesta possono essere soggette a registrazione al momento dell'importazione, ai fini della successiva applicazione di misure;

considerando che, ai fini di una corretta applicazione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti sottoposti alle inchieste e soggetti alle misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento;

considerando che è necessario stabilire che il Comitato consultivo deve essere regolarmente sentito in determinate fasi dell'inchiesta; considerando che il Comitato deve essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione;

considerando che conviene stabilire che possono essere svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di dumping e di pregiudizio, precisando tuttavia che tali visite sono effettuate unicamente se sono state ricevute risposte adeguate ai questionari;

considerando che è necessario stabilire che, nei casi in cui il numero di parti o di transazioni è elevato, si ricorre a tecniche di campionamento affinché sia possibile concludere l'inchiesta entro i termini fissati;

considerando che è necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura sufficiente possono essere usate altre informazioni che implicino un trattamento meno favorevole di quello che le parti avrebbero ricevuto se avessero collaborato;

considerando che occorre provvedere al trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i dati comunicati dalle parti in via riservata;

considerando che è necessario stabilire che le parti interessate che hanno i requisiti richiesti possono essere informate dei fatti e delle considerazioni principali, specificando che tali informazioni, fermo restando il processo decisionale della Commissione, devono essere comunicate in tempo utile affinché le parti possano difendere i loro interessi;

considerando che appare opportuno prevedere un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni in merito all'interesse della Comunità, compreso l'interesse dei consumatori e fissare i termini per la presentazione di tali osservazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate;

considerando che è assolutamente necessario collegare l'applicazione dei limiti di tempo per la presentazione di denunce, l'apertura di procedimenti e l'istituzione di dazi provvisori alla creazione delle necessarie strutture amministrative all'interno dei servizi della Commissione; considerando che il Consiglio deve pertanto precisare, con una decisione da adottare a maggioranza qualificata entro il 1° aprile 1995, a decorrere da quale data si applicano detti limiti di tempo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

169

Principi

1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.
2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali.
3. Il paese esportatore è di norma il paese d'origine ed eventualmente un paese intermedio, salvo quando i prodotti transitano semplicemente nel paese di esportazione oppure quando in quest'ultimo non esiste alcuna produzione né sono applicati prezzi comparabili.
4. Ai fini del presente regolamento, per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, ovvero simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

Determinazione del dumping

A. Valore normale

1. Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.
 - 1.1 Qualora il produttore o l'esportatore del paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può essere stabilito in base ai prezzi di altri venditori o produttori.
 - 1.2 Si può considerare che i prezzi tra le parti apparentemente collegate oppure vincolate da un accordo di compensazione sono stati determinati nel corso di normali operazioni commerciali e che quindi possono essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale collegamento non incide sui prezzi.
2. Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno sono di norma utilizzate per determinare il valore normale se il volume di tale vendite corrisponde ad almeno il 5% del volume delle vendite del prodotto in questione alla Comunità. Può tuttavia essere utilizzato anche un volume di vendite inferiore, tra l'altro quando i prezzi applicati sono considerati rappresentativi per il mercato considerato.
3. Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure quando tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se, a causa di una particolare situazione di mercato, tali vendite non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, al quale si aggiunge un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali vendite siano rappresentative.
4. Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore oppure ad un paese terzo che sono effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari (fissi e variabili), con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita, possono essere considerate come non effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo e quindi si può non tenerne conto ai fini della determinazione del valore normale, soltanto se tali vendite sono avvenute in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono il recupero dei costi entro un congruo periodo di tempo.
 - 4.1 Si ritiene che i prezzi inferiori ai costi al momento della vendita consentano il recupero dei costi in un congruo periodo di tempo se sono superiori alla media ponderata dei costi nel periodo dell'inchiesta.
 - 4.2 Per periodo prolungato si intende di norma un anno e comunque un periodo non inferiore a 6 mesi. Si ritiene che le vendite a prezzi inferiori ai costi unitari siano effettuate in quantitativi consistenti entro tale periodo se viene accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita è inferiore alla media ponderata dei costi unitari oppure che il volume delle vendite a prezzi inferiori ai costi unitari è pari ad almeno il 20% del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il valore normale.

171

5. Ai fini dell'articolo 2, sezione A, i costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

5.1 Sono presi in considerazione tutti gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono stati sempre utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è fatta di preferenza in funzione del volume d'affari. Se l'adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente paragrafo, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e futura.

5.2 Quando, per una parte del periodo previsto per il recupero dei costi, vengono utilizzati nuovi impianti di produzione che implicano investimenti supplementari e bassi indici di utilizzazione degli impianti, in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel periodo dell'inchiesta o in una parte di esso, i costi medi per la fase di avviamento sono quelli applicabili, secondo le regole di ripartizione sopra specificate, alla fine di tale fase e come tali sono inseriti, per il periodo in questione, nella media ponderata dei costi di cui al paragrafo 4, punto 1. La durata della fase di avviamento è determinata in funzione delle circostanze relative al produttore o all'esportatore interessato e non deve comunque superare un'adeguata parte iniziale del periodo previsto per il recupero dei costi. Per questo adeguamento dei costi applicabile durante il periodo dell'inchiesta, le informazioni relative ad una fase di avviamento che si estende oltre detto periodo vengono prese in considerazione unicamente se sono presentate prima delle verifiche ed entro 3 mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta.

6. Ai fini dell'articolo 2, sezione A gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita, nel corso di normali operazioni commerciali, del prodotto simile da parte dell'esportatore o del produttore soggetti all'inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi:

- (i) la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all'inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile o di singoli tipi di quest'ultimo sul mercato interno del paese d'origine;
- (ii) gli importi effettivamente sostenuti dall'esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese d'origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;
- (iii) qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l'importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

142

7. Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato, in particolare da quelli cui si applica il regolamento (CE) n. 519/94⁴, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore calcolato in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità oppure, qualora queste soluzioni non siano applicabili, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

7.1 Ai fini del presente paragrafo, un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili comunicate al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei limiti di tempo e, se lo si ritiene opportuno, può essere utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

7.2 Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno 10 giorni di tempo per presentare le loro osservazioni.

⁴ GU n. L 67, del 10.3.1994, pag. 89.

B. Prezzo all'esportazione

8. Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto dal paese esportatore alla Comunità.
9. Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando il prezzo all'esportazione non è considerato attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, il prezzo all'esportazione può essere calcolato in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.
 - 9.1 In questi casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile al livello franco frontiera comunitaria, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti.
 - 9.2 I costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelli normalmente a carico dell'importatore, ma che sono sostenuti da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno della Comunità, che sia collegata all'importatore o all'esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione. Sono inclusi in tali costi trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie; dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l'importazione o la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti.

C. Confronto

10. Tra il valore normale e il prezzo all'esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate per quanto possibile contemporaneamente, tenendo debitamente conto di altre differenze. Se il valore normale e il prezzo all'esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell'applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati.

a) *Caratteristiche fisiche*

Viene effettuato un adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato. L'importo dell'adeguamento corrisponde alla stima del valore di mercato della differenza.

b) *Oneri all'importazione e imposte indirette*

Il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all'importazione o alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo nel paese esportatore e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nella Comunità.

c) *Sconti, riduzioni e quantitativi*

Viene applicato un adeguamento per le differenze inerenti agli sconti e alle riduzioni, compresi quelli accordati per le differenze tra i quantitativi, a condizione che siano adeguatamente quantificati e direttamente collegati alle vendite in questione. Può essere effettuato un adeguamento anche per gli sconti e le riduzioni differiti, a condizione che la domanda di adeguamento si basi su una prassi normalmente seguita in precedenza, quale l'osservanza delle condizioni richieste per ottenere gli sconti o le riduzioni.

(d) *Stadio commerciale*

Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale se, rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati, risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello calcolato, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, come è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.

(e) *Trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori*

Viene applicato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi direttamente connessi sostenuti per far pervenire il prodotto dai locali dell'esportatore ad un acquirente indipendente, quando tali costi sono inclusi nei prezzi applicati. Sono comprese le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e quelle accessorie.

175

(f) *Imballaggio*

Si applica un adeguamento per tener conto delle differenze relative ai rispettivi costi, direttamente collegati, sostenuti per l'imballaggio del prodotto.

(g) *Credito*

Si applica un adeguamento per le differenze inerenti al costo di eventuali crediti concessi per le vendite in esame, a condizione che si sia tenuto conto di questo fattore nella determinazione dei prezzi applicati.

(h) *Servizio di assistenza*

Viene effettuato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi diretti sostenuti per fornire garanzie, assistenza tecnica e servizi, a norma della legge oppure in conformità del contratto di vendita.

(i) *Commissioni*

Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame.

(j) *Conversione valutaria*

Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all'esportazione in questione, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. La data di vendita è di norma la data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell'ordine di acquisto o della conferma dell'ordine se questi documenti stabiliscono le effettive condizioni di vendita. Non si deve tener conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori hanno un termine di 60 giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell'inchiesta.

D. Margine di dumping

11. Fatte salve le disposizioni pertinenti relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione nella Comunità per ogni transazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole transazioni di esportazione nella Comunità, se gli andamenti dei prezzi all'esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Il presente paragrafo non osta all'utilizzazione delle tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17.

12. Per margine di dumping si intende l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione. Quando i margini di dumping variano, può essere calcolata una media ponderata.

Determinazione del pregiudizio

1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo indicazione contraria, un pregiudizio notevole oppure la minaccia di pregiudizio notevole a danno dell'industria comunitaria oppure un sensibile ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato in conformità delle disposizioni del presente articolo.
2. La determinazione del pregiudizio si basa su prove dirette positive e implica un esame obiettivo
 - (a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario e
 - (b) dell'incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria.
3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi, deve essere esaminato se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedire sensibili aumenti che altrimenti sarebbero stati applicati. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.
4. Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che (a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3 e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile e che (b) la valutazione cumulativa delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.
5. L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria interessata deve comprendere una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l'entità del margine di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività e dell'utile sul capitale investito. Devono inoltre essere valutati i fattori che incidono sui prezzi nella Comunità, gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla reperibilità di capitali o investimenti. L'elenco non è esauriente, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.
6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova presentati in conformità del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi identificati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere considerata notevole.

- 178
7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, devono essere esaminati i fattori noti che contemporaneamente provocano pregiudizio all'industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping in conformità del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari e la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.
 8. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione dell'industria comunitaria del prodotto simile quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono valutati in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.
 9. L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio notevole deve essere determinata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente.
 - 9.1 Per determinare l'esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio, devono essere presi in considerazione, tra l'altro, i seguenti fattori:
 - (i) un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;
 - (ii) una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nella Comunità, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;
 - (iii) il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni e
 - (iv) la situazione delle scorte dei prodotti soggetti all'inchiesta.
 - 9.2 Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, in sé, una base di giudizio determinante, ma in presenza di tutti i fattori considerati si può concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio.

Definizione di industria comunitaria

1. Ai fini del presente regolamento per "industria comunitaria" si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della produzione comunitaria totale di tali prodotti, tuttavia:
 - (i) qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l'esistenza di dumping, l'espressione "industria comunitaria" può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;
 - (ii) in circostanze eccezionali la Comunità può, per quanto riguarda la produzione considerata, essere suddivisa in due o più mercati competitivi ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se
 - (a) i produttori di detto mercato vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato e
 - (b) la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità.

In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere accertata anche se una parte notevole dell'industria comunitaria totale non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in tale mercato isolato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato.

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora (a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta oppure (b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo oppure (c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore in questione sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti alla seconda.
3. Quando per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, gli esportatori hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'articolo 8 riguardo alla regione interessata. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio della Comunità. In tal caso i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati prodotti o esportatori.
4. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8.

Apertura del procedimento

1. Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria.
 - 1.1 La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta. Si ritiene che una denuncia sia stata presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione
 - 1.2 Uno Stato membro che, in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione al dumping o al pregiudizio che ne risulta per un'industria della Comunità comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.

2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente oggetto di dumping e il preteso pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue:
 - (i) identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto dell'industria comunitaria, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori comunitari noti (oppure delle associazioni dei produttori comunitari) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile attribuibile a tali produttori;
 - (ii) descrizione completa del prodotto assertivamente oggetto di dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto in questione;
 - (iii) informazioni sui prezzi ai quali il prodotto in questione è venduto quando è destinato al consumo nel mercato interno dei paesi di origine o di esportazione (oppure, secondo il caso, informazioni sui prezzi ai quali il prodotto è venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi oppure sul valore calcolato del prodotto), nonché informazioni sui prezzi all'esportazione oppure, secondo il caso, sui prezzi ai quali il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità;
 - (iv) informazioni relative all'andamento del volume delle importazioni assertivamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato comunitario e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria comunitaria, elencati all'articolo 3, paragrafo 3 e paragrafo 5.

3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

4. Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se è stato accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, che la denuncia è presentata dall'industria comunitaria o per suo conto. Si ritiene che la denuncia sia presentata dall'industria comunitaria o per suo conto se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente effettuano oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25% della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria.
5. Le autorità, se non è stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, evitano di divulgare la relativa denuncia. Tuttavia, dopo aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata e prima di avviare l'inchiesta, esse devono informare il governo del paese esportatore interessato.
6. Qualora, in circostanze particolari, si decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta dall'industria comunitaria o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.
7. Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza del dumping e del pregiudizio. Le denuncia deve essere respinta se gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare un ulteriore procedimento. A questo proposito le importazioni in esame sono di norma considerate irrilevanti se il volume delle importazioni oggetto di dumping da un determinato paese rappresenta meno del 3% delle importazioni del prodotto simile nella Comunità, a meno che i paesi che singolarmente effettuano meno del 3% delle importazioni rappresentino complessivamente oltre il 7% delle importazioni del prodotto simile nella Comunità.
8. Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.
9. Se, dopo la consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio del procedimento, la Commissione inizia il procedimento entro un mese a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato, previa consultazione, entro un mese a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.
10. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione; l'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.

11. La Commissione informa gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti, in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 agli esportatori interessati e alle autorità del paese esportatore, nonché alle altre parti interessate che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta è fornito unicamente alle autorità del paese esportatore e alle relative associazioni di categoria.
12. L'inchiesta antidumping non osta allo sdoganamento.

Svolgimento dell'inchiesta

A. Informazione e procedura

1. Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'inchiesta a livello comunitario. L'inchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa, deve essere scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'inizio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.
2. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antidumping hanno almeno 30 giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si ritiene ricevuto una settimana dopo la data alla quale è stato spedito all'esportatore oppure trasmesso alla competente rappresentanza diplomatica del paese esportatore. Il termine di 30 giorni può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei limiti di tempo fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi, riguardo alla loro situazione particolare, per chiedere tale proroga.
3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare le richieste della Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati. Quando queste informazioni sono di interesse generale o sono richieste da uno Stato membro la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate è comunicato un riassunto non riservato.
4. La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso gli importatori, gli operatori commerciali ed i produttori della Comunità e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare le richieste della Commissione. Alcuni funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.
5. Le parti interessate, che si sono manifestate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 10, possono essere sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero avere interesse all'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
6. Gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del governo dei paesi esportatori e i denunzianti, che si siano manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10 e che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa. Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.

- 184
7. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori, gli utilizzatori e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 19 e siano utilizzate nell'inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che devono essere prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.
 8. Salvo nei casi di cui all'articolo 18, l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le risultanze deve essere accertata con la massima accuratezza.
 9. Salvo circostanze particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno e comunque entro 18 mesi dalla loro apertura.

Misure provvisorie

1. Possono essere applicate misure provvisorie qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria e l'interesse della Comunità richiede un'azione per evitare tale pregiudizio. Le misure provvisorie devono essere istituite non prima di 60 giorni e non oltre 9 mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.
2. L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.
3. Le misure provvisorie hanno la forma di una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nella Comunità deve essere subordinata alla costituzione di tale garanzia.
4. La Commissione applica le misure provvisorie previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono al più tardi 10 giorni dopo la notifica della decisione della Commissione agli Stati membri.
5. Quando l'azione immediata della Commissione è chiesta da uno Stato membro e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la Commissione decide, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda, se è opportuno istituire un dazio provvisorio antidumping.
6. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di tutte le decisioni prese in applicazione del presente articolo. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione.
7. I dazi provvisori sono istituiti per un periodo di sei mesi e possono essere prorogati di tre mesi oppure possono essere istituiti per un periodo di nove mesi. Tuttavia i dazi possono essere prorogati o istituiti per un periodo di 9 mesi unicamente se gli esportatori che effettuano una percentuale notevole degli scambi in questione lo richiedono o non fanno obiezione ad una notifica della Commissione.

Impegni

1. Le inchieste possono essere chiuse senza l'imposizione di dazi provvisori o definitivi se l'esportatore assume volontariamente un impegno soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping nella zona in questione, sempre che la Commissione, previa consultazione, concluda che il pregiudizio provocato dal dumping è eliminato. Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.
2. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che gli esportatori abbiano l'obbligo di assumerli. Il fatto che gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non deve pregiudicare la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni oggetto di dumping continuano, si può ritenere che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli da essi offerti se non è stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio. Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato conformemente all'articolo 20, paragrafo 5 per la presentazione delle osservazioni.
3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli esportatori interessati devono essere comunicati i motivi per i quali si intende proporre il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rifiuto devono essere specificati nella decisione definitiva.
4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate.
5. In caso di accettazione degli impegni, previa consultazione e in assenza di obiezioni nel Comitato consultivo, l'inchiesta è chiusa. In tutti gli altri casi la Commissione presenta immediatamente una relazione al Consiglio sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere l'inchiesta. L'inchiesta è chiusa se entro un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso altrimenti.
6. Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio è normalmente completata. In tal caso, se si conclude che il dumping o il pregiudizio non esistono, l'impegno diventa automaticamente caduco. Tuttavia, se la determinazione dell'assenza di dumping e di pregiudizio è dovuta soprattutto all'esistenza di un impegno, la Commissione può esigere che detto impegno venga rispettato per un congruo periodo di tempo. Se si accerta l'esistenza di dumping o di pregiudizio, l'impegno continua ad essere applicato conformemente alle condizioni in esso fissate e alle disposizioni del presente regolamento.
7. La Commissione chiede agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di questo obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.

- 187
8. Quando nel corso dell'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini dell'articolo 11 si ritiene che tali impegni abbiano effetto a decorrere dalla data alla quale è conclusa l'inchiesta nei confronti del paese esportatore.
 9. In caso di violazione o di ritiro di un impegno, può essere istituito un dazio definitivo, a norma dell'articolo 9, in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta in seguito alla quale è stato accettato l'impegno, a condizione che l'inchiesta sia stata conclusa con la determinazione definitiva del dumping e del pregiudizio e che l'esportatore interessato, salvo i casi di ritiro dell'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.
 10. A norma dell'articolo 7, può essere istituito, previa consultazione, un dazio provvisorio sulla base delle informazioni più attendibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di ritiro o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa.

Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure e istituzione di dazi definitivi

1. In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
2. Qualora, previa consultazione, non si ritenga necessario adottare misure di difesa e se il comitato consultivo non fa obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento. Il procedimento è chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.
3. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio è di norma considerato irrilevante se le importazioni in questione sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2%, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione, a condizione che sia chiusa unicamente l'inchiesta quando il margine è inferiore al 2% per i singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e che possono essere sottoposti ad un'ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per il paese in questione a norma dell'articolo 11.
4. Quando dalla constatazione definitiva dai fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione a norma dell'articolo 21, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se è stato istituito un dazio provvisorio, la proposta relativa all'azione definitiva deve essere presentata al Consiglio al più tardi un mese prima della scadenza dei dazi. L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.
5. Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla provenienza, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento. Il regolamento indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile e nei casi citati nell'articolo 2, paragrafo 7, il nome del paese interessato.
6. Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione. Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18. Le autorità devono applicare dazi o valori normali individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'articolo 17.

Articolo 10

Retroattività

1. Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti che sono immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle decisioni prese rispettivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 5, fatte salve le eccezioni specificate nel presente regolamento.
2. Se è stato istituito un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di dumping e di pregiudizio, il Consiglio, indipendentemente dall'istituzione di un dazio antidumping definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio. A tal fine non si intende per pregiudizio un ritardo sensibile nella costituzione di un'industria comunitaria, né una minaccia di notevole pregiudizio, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un notevole pregiudizio. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono liberati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del sensibile ritardo.
3. Se il dazio antidumping definitivo è superiore al dazio provvisorio la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene confermato.
4. Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, ma non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, che la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni e
 - che esista, per il prodotto in questione, un precedente già causa di pregiudizio per un periodo prolungato o che l'importatore sia oppure dovesse essere informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio addotto o accertato e
 - che, oltre al livello delle importazioni che hanno provocato pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rilevi un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.
5. In caso di violazione o di ritiro di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi in conformità del presente regolamento a prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nella Comunità prima della violazione o del ritiro dell'impegno.

Durata, riesami e restituzioni

1. Le misure antidumping rimangono in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping che è causa di pregiudizio.
2. Le misure antidumping definitive scadono dopo 5 anni a decorrere dalla data alla quale sono state istituite oppure dopo 5 anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, a meno che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza delle misure in questione implica il rischio che il dumping e il pregiudizio continuino oppure si ripetano. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure a richiesta dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure rimangono in vigore in attesa dell'esito del riesame.
 - 2.1 L'esame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che, in caso di abolizione delle misure, il dumping e il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, la continuazione del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping tali da provocare pregiudizio.
 - 2.2 Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni espone nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito. Ai fini dell'elaborazione delle conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente convalidati, che sono stati presentati in merito alla probabilità che, in seguito all'abolizione delle misure, il dumping e il pregiudizio continuino o si ripetano.
 - 2.3 A norma del presente paragrafo, un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo. I produttori comunitari, non oltre 3 mesi prima della fine del periodo di 5 anni, possono presentare una domanda di riesame in conformità del paragrafo 2, punto 1. Deve inoltre essere pubblicato anche l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.
3. Se è necessario, può essere svolto un riesame relativo all'opportunità di continuare a mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, in seguito ad una domanda presentata da qualsiasi esportatore o importatore oppure dai produttori comunitari, che contenga sufficienti elementi di prova per giustificare l'esigenza di tale riesame provvisorio.
 - 3.1 Un riesame provvisorio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che l'applicazione delle misure non è più necessaria per eliminare il dumping oppure che in caso di abolizione o di modifica delle misure il pregiudizio non continuerebbe né si ripeterebbe oppure che le misure in vigore non sono, o non sono più, sufficienti per agire contro il dumping causa del pregiudizio.

- 3.2 Nello svolgimento delle inchieste iniziate a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure in vigore realizzino l'obiettivo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3 del presente regolamento. A questo proposito si deve tener conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente convalidati nella conclusione definitiva.

- 4. Viene inoltre svolto un riesame per determinare i singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi esportatori dei paesi soggetti a misure che non hanno effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta in base al quale le misure sono state istituite.
 - 4.1 Il riesame è avviato se un nuovo esportatore o produttore può dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai produttori del paese esportatore nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto in questione e di aver effettuato esportazioni nella Comunità dopo il suddetto periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità.

 - 4.2 Il riesame relativo ai nuovi esportatori deve essere avviato e svolto rapidamente dopo che è stato sentito il Comitato consultivo e che i produttori comunitari hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni. Il regolamento della Commissione che inizia il riesame abroga il dazio in vigore nei confronti dei nuovi esportatori interessati modificando il regolamento che istituisce il dazio e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 affinché, qualora il riesame si concluda con la determinazione dell'esistenza di dumping nei confronti di tali esportatori, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame.

 - 4.3 Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai dazi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

- 5. Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai limiti di tempo, si applicano ai riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Tali riesami si svolgono rapidamente e devono di norma essere conclusi entro 12 mesi dalla data alla quale sono stati avviati.

- 6. La Commissione inizia i riesami a norma del presente articolo dopo aver sentito il Comitato consultivo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, mantenute in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4 dall'istituzione comunitaria che le ha adottate. Qualora le misure siano abrogate nei confronti dei singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in questione a norma del presente articolo.

- 7. Se un riesame svolto a norma del paragrafo 3 è in corso al termine del periodo di applicazione delle misure definito nel paragrafo 2, tale riesame riguarda anche le circostanze di cui al paragrafo 2.

8. Nonostante il paragrafo 2, un importatore può chiedere la restituzione dei dazi riscossi se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato oppure che è stato ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.
- 8.1 Per chiedere la restituzione dei dazi antidumping, gli importatori presentano una domanda alla Commissione attraverso lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro 6 mesi dalla data alla quale le autorità competenti hanno debitamente definito l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.
- 8.2 Si ritiene che una domanda di restituzione sia sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi antidumping richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. La domanda deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi ai valori normali e ai prezzi all'esportazione nella Comunità per l'esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore dalla quale risulti che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazione entro un congruo periodo di tempo, la domanda è respinta.
- 8.3 Dopo aver sentito il Comitato consultivo, la Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame provvisorio e le risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. Le restituzioni dei dazi devono essere effettuate di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 18 mesi a decorrere dalla data alla quale la domanda di restituzione, debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata dall'importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping. Il pagamento delle restituzioni autorizzate deve essere effettuato dagli Stati membri entro 90 giorni dalla decisione suddetta.
9. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni espone nell'articolo 2, in particolare nella sezione D e nell'articolo 17 del presente regolamento.
10. Nelle inchieste svolte a norma del presente articolo la Commissione esamina l'attendibilità dei prezzi all'esportazione in conformità dell'articolo 2. Tuttavia, se il prezzo all'esportazione è calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, non viene detratto l'importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente inserito nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità.

Articolo 12

1. Se l'industria comunitaria presenta informazioni sufficienti per dimostrare che le misure non hanno provocato alcuna variazione, oppure che hanno provocato variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita nella Comunità, l'inchiesta può essere riaperta previa consultazione per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti.
2. Durante l'inchiesta avviata a norma del presente articolo gli esportatori, gli importatori e i produttori della Comunità hanno la possibilità di chiarire la situazione relativa ai prezzi di rivendita e ai successivi prezzi di vendita e, qualora si concluda che la misura avrebbe dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3, i prezzi all'esportazione sono rivalutati in conformità dell'articolo 2 e i margini di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all'esportazione così ottenuti. Se si ritiene che la mancanza di variazioni dei prezzi nella Comunità sia dovuta al calo dei prezzi all'esportazione, avvenuto prima o dopo l'istituzione delle misure, i margini di dumping possono essere ricalcolati per tener conto della diminuzione dei prezzi all'esportazione.
3. Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta della Commissione, modifica le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione.
4. Le disposizioni pertinenti dell'articolo 5 e dell'articolo 6 si applicano ai riesami eseguiti a norma del presente articolo, salvo che tali riesami si svolgono rapidamente e sono di norma conclusi entro 6 mesi a decorrere dalla data alla quale è stata riaperta l'inchiesta.
5. In conformità del presente articolo le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se informazioni complete sui valori normali modificati, debitamente comprovate, sono comunicate alla Commissione entro i termini fissati nell'avviso di apertura dell'inchiesta. Qualora l'inchiesta implichi un riesame dei valori normali, le importazioni possono essere sottoposte a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, in attesa dell'esito dell'inchiesta.

Elusione

1. L'applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni di prodotti simili, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende sussistere un'elusione in presenza di una modifica dell'andamento degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una causa legittima, né una giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio e tali da indebolire gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e di quantitativi dei prodotti simili assemblati.
2. Si ritiene che operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo eludano le misure in vigore se:
 - (i) le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura;
 - (ii) il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; non si ritiene tuttavia che si tratti di elusione se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione e
 - (iii) gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e di quantitativi del prodotto simile assemblato.
3. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo quando la domanda contiene elementi di prova sufficienti sui fattori enunciati nel paragrafo 1. L'apertura delle inchieste, dopo che è stato sentito il Comitato consultivo, è decisa da un regolamento della Commissione che stabilisce inoltre se autorità doganali debbano sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 oppure chiedere garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro 9 mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la decisione è presa dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione, a decorrere dalla data alla quale è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 oppure sono state chieste le garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.
4. Non sono soggetti alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura i prodotti che sono accompagnati da un certificato doganale che attesti che l'importazione dei prodotti in questione non costituisce una forma di elusione. Detti certificati sono rilasciati agli importatori che presentano una domanda scritta dalle autorità che siano state autorizzate da una decisione della Commissione, previa consultazione oppure dalla decisione del Consiglio che istituisce le misure. I certificati sono validi per il periodo e alle condizioni in essi fissati.
5. Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Disposizioni generali

1. I dazi antidumping provvisori o definitivi sono istituiti da un regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento che li istituisce. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni. Nessun prodotto può essere soggetto a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.
2. I regolamenti che istituiscono dazi antidumping provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tali regolamenti o decisioni devono tra l'altro contenere, fermo restando che le informazioni riservate devono essere tutelate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e un riassunto dei fatti e delle considerazioni essenziali pertinenti per la determinazione del dumping e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami.
3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, possono essere adottate nel presente regolamento o a norma di quest'ultimo.
4. Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese, previa consultazione, con una decisione della Commissione per un periodo massimo di un anno se, in seguito alla modifica delle condizioni di mercato nella Comunità, l'applicazione di tali misure è provvisoriamente inopportuna, a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. La sospensione può essere prorogata con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione. Le misure possono essere ripristinate in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.
5. La Commissione, dopo aver sentito il Comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito ad una domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti per giustificare tale azione. La registrazione è decisa da un regolamento, che deve precisare gli scopi dell'azione e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali future obbligazioni. Le importazioni non possono essere soggette a registrazione per un periodo superiore a 9 mesi.
6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le transazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

Consultazioni

1. Le consultazioni previste dal presente regolamento si svolgono nell'ambito di un Comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si effettuano immediatamente, a richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione e comunque entro un termine che consenta di rispettare i limiti di tempo fissati dal presente regolamento.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi d'informazione utili.
3. Qualora sia necessario, si può procedere alle consultazioni con procedura scritta; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente prende le disposizioni necessarie per l'organizzazione della consultazione orale, a condizione che quest'ultima possa svolgersi entro un termine che consenta di rispettare i limiti di tempo fissati dal presente regolamento.
4. Le consultazioni riguardano in particolare:
 - a) l'esistenza del dumping e i metodi da utilizzare per fissare il margine di dumping;
 - b) l'esistenza e l'entità del pregiudizio;
 - c) il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio;
 - d) le misure che, nel caso specifico, sono idonee a prevenire il pregiudizio causato dal dumping oppure a porre rimedio agli effetti del pregiudizio, nonché le modalità di applicazione di tali misure.

Visite di verifica

1. La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni comunicate in materia di dumping e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata entro i termini fissati la visita di verifica può non essere svolta.
2. Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni da parte dei rappresentanti dei paesi in questione, che devono essere debitamente informati. Non appena ha ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.
3. Le imprese interessate devono essere informate sulla natura generale delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite possono essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.
4. Nelle inchieste svolte in conformità del presente paragrafo la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

Campionamento

1. Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o transazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o transazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o transazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro 3 settimane dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.
3. Qualora l'esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, deve comunque essere determinato un margine di dumping individuale per gli esportatori o i produttori non inseriti nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i limiti di tempo fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la conclusione dell'inchiesta entro i termini fissati.
4. Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione. Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 18.

Mancata collaborazione

1. Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i limiti di tempo fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti interessate devono essere informate delle conseguenze della mancata collaborazione.
2. La mancanza di una risposta su supporto informatico non deve essere considerata come una forma di mancata collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi ingiustificati.
3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini fissati, siano verificabili e la parte interessata abbia agito come meglio poteva.
4. Se le informazioni o gli elementi di prova non sono accettati, la parte che li ha forniti deve essere immediatamente informata del motivo e avere la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni devono essere resi noti ed indicati nelle eventuali risultanze pubblicate.
5. Se le conclusioni, comprese quelle relative al valore normale, sono elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei limiti di tempo fissati per l'inchiesta, tali informazioni devono essere verificate in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.
6. L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l'accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Trattamento riservato

1. Le informazioni che sono di per se stesse riservate (per esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.
2. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte, comunicando i motivi che giustificano tale impossibilità.
3. Se si ritiene che la domanda di trattamento riservato non sia giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.
4. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte della Comunità ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla pubblicazione dei fatti su cui le autorità comunitarie si sono basate qualora essa sia necessaria per giustificare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa a non vedere divulgati i loro dati riservati.
5. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni svolte a norma dell'articolo 15 o i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri non sono divulgate, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

Divulgazione di informazioni

1. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.
2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.
3. Le domande di informazioni a norma del paragrafo 2 devono essere inviate alla Commissione per iscritto ed essere ricevute, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.
4. Le informazioni sono comunicate per iscritto, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, il più rapidamente possibile e comunque entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di azione definitiva, a norma dell'articolo 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi ultimi sono comunicati il più rapidamente possibile.
5. Le osservazioni presentate dopo la comunicazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, in ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a 10 giorni.

Articolo 21

Interesse della Comunità

1. A norma del presente regolamento, per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità devono essere valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utilizzatori e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della Comunità deve essere presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità.
2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini specificati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, che possono presentare le loro osservazioni in merito.
3. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande devono essere presentate entro i termini fissati nel paragrafo 2 e precisare i motivi particolari, in termini di interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.
4. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori istituiti. Tali osservazioni, per potere essere prese in considerazione, devono essere ricevute entro un mese a decorrere dall'applicazione delle misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, che possono presentare osservazioni in merito.
5. La Commissione esamina le informazioni presentate correttamente e decide in che misura esse sono rappresentative. I risultati di questa analisi e un parere sul merito sono comunicati al Comitato consultivo. La Commissione tiene conto del parere espresso dal Comitato ai fini di eventuali proposte a norma dell'articolo 9.
6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni devono essere comunicate per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio.
7. A norma del presente articolo le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sono sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

Disposizioni finali

Il presente regolamento non osta all'applicazione:

1. di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi;
2. dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e dei regolamenti (CEE) n. 1059/69⁵, (CEE) n. 2730/75⁶ e (CEE) n. 2783/75⁷; le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate in maniera complementare a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostano all'applicazione dei dazi antidumping;
3. di misure speciali, purché non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.

Articolo 23

Abrogazione della normativa vigente

Il regolamento (CEE) n. 2423/88, modificato dal regolamento (CE) n. 521/94 e dal regolamento (CE) n. 522/94 è abrogato.

I riferimenti fatti a detto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data fissata nella decisione relativa all'entrata in vigore degli atti che applicano i risultati dell'Uruguay Round. Esso si applica ai procedimenti già iniziati. Le disposizioni relative ai limiti di tempo per l'apertura dei procedimenti e l'istituzione di dazi provvisori si applicano tuttavia dopo la data che sarà specificata dal Consiglio in una decisione da adottarsi a maggioranza qualificata entro il 1° aprile 1995, in base ad una proposta che la Commissione presenterà al Consiglio non appena saranno disponibili le necessarie risorse di bilancio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

⁵ GU n. L 141, del 12.6.1969, pag. 1.

⁶ GU n. L 281, del 1° .11.1975, pag. 20.

⁷ GU n. L 282, del 1° .11.1975, pag. 104.

Difesa commerciale:

Sovvenzioni

RELAZIONE

A. INTRODUZIONE

Dai negoziati commerciali dell'Uruguay Round, conclusi nel 1994, è scaturito un nuovo Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("Accordo sulle sovvenzioni") che, per quanto riguarda le misure compensative, deve essere recepito nella legislazione comunitaria affinché, come convenuto a Marrakech, possa entrare in vigore il 1° gennaio 1995.

L'Accordo sulle sovvenzioni contiene norme nuove e particolareggiate in materia di sovvenzioni e di inchieste antisovvenzione. In considerazione della portata dei cambiamenti e al fine di garantire un'attuazione adeguata e trasparente delle nuove norme, si ritiene necessario trasporre per quanto possibile il linguaggio dell'Accordo sulle sovvenzioni nella legislazione comunitaria. A tale scopo, come base del presente progetto è stato preso l'Accordo, anziché la normativa comunitaria vigente, ossia il regolamento (CEE) n. 2423/88¹.

Le integrazioni apportate all'Accordo sulle sovvenzioni sono state, per lo più, del tipo seguente: precisazioni nei punti in cui l'Accordo manca di chiarezza; incorporazione delle vigenti disposizioni sulle procedure e sul processo decisionale alquanto particolari dell'UE, modificate per tener conto delle sentenze della Corte; emendamento o incorporazione di specifiche norme comunitarie su punti quali volumi di importazioni sovvenzionate trascurabili, campionatura, mancata collaborazione, elusione e interesse della Comunità, che l'Accordo non contempla o sui quali è impreciso o si limita a dare indicazioni minime. Su diversi punti, nel regolamento in esame sono utilizzate disposizioni più particolareggiate tratte dal nuovo regolamento antidumping, nei casi in cui non vi è contrasto con le disposizioni dell'Accordo sulle sovvenzioni.

¹ GU n. L 209 del 2.9.1988, pag. 1.

L'Accordo sulle sovvenzioni stabilisce nuovi parametri per l'imposizione di misure compensative con le sue nuove disposizioni particolareggiate in materia di definizione di sovvenzione, applicabilità di misure compensative e calcolo, i suoi accresciuti obblighi procedurali per l'apertura e lo svolgimento delle inchieste e le sue restrizioni sull'istituzione di dazi provvisori. Il suo recepimento nella legislazione comunitaria darà ovviamente lo stesso risultato. Nello stesso tempo l'adozione di queste nuove disposizioni migliorerebbe la certezza del diritto grazie ad una maggiore precisione, darebbe luogo ad una maggiore trasparenza e aumenterebbe i diritti delle parti.

Allo stesso modo alcune delle nuove disposizioni, quali quelle sui volumi di importazioni sovvenzionate trascurabili e sull'interesse della Comunità, dovrebbero rafforzare ulteriormente l'effetto di trasparenza e di certezza del diritto. Le industrie comunitarie avrebbero un'idea precisa dei volumi d'importazione minimi necessari per la denuncia e per l'adozione di misure definitive. Inoltre, tutte le parti interessate sarebbero informate dei loro diritti e obblighi in relazione all'interesse della Comunità nei casi in questione, in quanto verrebbe predisposto un quadro strutturato per la comunicazione e la gestione delle informazioni da parte delle autorità.

È altresì importante che le misure, una volta prese, siano efficaci. È stata quindi aggiunta a questo proposito una nuova disposizione in materia di elusione.

Si noti infine che il presente progetto di regolamento antisovvenzioni è, per la prima volta, interamente distinto dal progetto di normativa antidumping. Questa separazione è giustificata dal carattere molto più particolareggiato del nuovo Accordo sulle sovvenzioni, dalla crescente specificità delle procedure relative alle inchieste antisovvenzione e antidumping e alla conseguente necessità di conferire una maggiore autonomia allo strumento dei dazi compensativi.

B. PRINCIPALI ASPETTI DEL PROGETTO DI REGOLAMENTO ANTISOVVENZIONI

1. Definizione di sovvenzione (Articolo 2)

La definizione di sovvenzione ricalca alla lettera quella contenuta nell'Accordo sulle sovvenzioni, incentrata sulle nozioni di contributo finanziario concesso da pubbliche autorità e di vantaggio conferito alle imprese da tale contributo.

2. Nozione di sovvenzione passibile di misure compensative (Articolo 3)

Le condizioni per l'applicabilità (o non applicabilità, secondo il caso) di misure compensative ricalcano anch'esse quelle dell'Accordo sulle sovvenzioni relative alla specificità delle sovvenzioni e all'elenco verde, nonché la cosiddetta "scatola verde" contenuta nell'Accordo sull'agricoltura.

3. Calcolo dell'importo di una sovvenzione passibile di misure compensative (Articolo 4)

Le disposizioni sul calcolo dell'importo di una sovvenzione passibile di misure compensative sono basate sul principio del "vantaggio conferito al beneficiario". Questa impostazione, ora consentita dall'articolo 14 dell'Accordo sulle sovvenzioni, conferisce alla Comunità maggiori possibilità di ricorrere a misure compensative rispetto al criterio del "costo per il governo". Il criterio del "vantaggio conferito al beneficiario" è maggiormente conforme al metodo applicato nella Comunità nel caso degli aiuti di Stato.

4. **Pregiudizio e industria comunitaria** (Articoli 5 e 6)

Le disposizioni in materia seguono da vicino quelle dell'Accordo sulle sovvenzioni.

5. **Avvio del procedimento** (Articolo 7)

Oltre ai criteri fondamentali per l'avvio di procedimenti antisovvenzioni, i paragrafi da 5 a 7 stabiliscono anche le condizioni alle quali possono essere aperte inchieste in relazione a tipi di sovvenzioni non passibili di misure compensative onde determinare se sussistano i requisiti per la non applicabilità di tali misure.

6. **Chiusura dell'inchiesta** (Articolo 8)

L'Accordo sulle sovvenzioni stabilisce che le inchieste devono di norma concludersi entro 12 mesi, contro i 13 mesi previsti per le inchieste comunitarie nel 1995.

Si propone di incorporare le disposizioni dell'Accordo nel regolamento in esame (articolo 8, paragrafo 9), anche se i dazi provvisori dovrebbero ancora essere applicati entro 9 mesi dall'inizio del procedimento (articolo 9, paragrafo 1).

7. **Impegni** (Articolo 10)

- a) Nelle inchieste antisovvenzione possono essere accettati impegni offerti da governi o esportatori.

- b) Nel corso degli anni sono continuamente sorti problemi sul da farsi in caso di violazione o ritiro degli impegni da parte degli esportatori. In tali circostanze, si ritiene che la Comunità dovrebbe avere la facoltà di imporre dazi definitivi in base alle conclusioni dell'inchiesta preliminare, per evitare che un esportatore che viola gli impegni assunti possa acquisire una posizione più vantaggiosa dei suoi concorrenti che applicano lealmente gli impegni. Inoltre, condurre una nuova inchiesta basata su nuovi fatti è un'operazione di lunga durata da intraprendere soltanto qualora le circostanze lo giustifichino. La violazione non sembra costituire una di tali circostanze.

Le nuove disposizioni enunciate nell'articolo 10, paragrafi 9 e 10 del progetto di regolamento consentirebbero l'imposizione di dazi definitivi in caso di provata violazione o ritiro, fermi restando ovviamente i diritti dell'esportatore, che avrebbe la facoltà di chiedere un riesame in caso di mutamento delle circostanze a livello di sovvenzioni o di pregiudizio. Inoltre il cambiamento di misura non darebbe luogo ad una nuova scadenza quinquennale. Nel caso di semplice sospetto di violazione, il rimedio consisterebbe in un dazio provvisorio applicato durante lo svolgimento dell'inchiesta.

8. Volumi di importazioni sovvenzionate trascurabili e sovvenzioni minime (Articolo 11)

- a) Il regolamento in esame recepisce i volumi d'importazione trascurabili per i paesi in via di sviluppo di cui all'Accordo sulle sovvenzioni. Esso inoltre riprende la disposizione dell'Accordo secondo la quale l'importo di una sovvenzione è considerato minimo se inferiore all'1% ad valorem.

- b) Si propone di non definire i paesi in via di sviluppo ai fini del presente regolamento.

9. Riesame e restituzione (Articolo 13)

- a) Le disposizioni in materia di riesame e restituzione sono generalmente corrispondenti a quelle del regolamento antidumping, con una sola eccezione.
- b) Per quanto riguarda l'esame accelerato per i nuovi esportatori (sezione C), l'Accordo sulle sovvenzioni è molto meno esplicito dell'Accordo antidumping sulla questione dei nuovi esportatori. L'articolo 19, paragrafo 3 stabilisce soltanto quanto segue:

"Un esportatore le cui esportazioni siano soggette ad un dazio compensativo definitivo, ma che non sia stato effettivamente sottoposto ad inchiesta per motivi diversi da un rifiuto a collaborare, avrà diritto ad un rapido esame affinché le autorità inquirenti stabiliscano prontamente un'aliquota individuale per il dazio compensativo da applicare a tale esportatore".

Non vi sono disposizioni equivalenti alle disposizioni antidumping secondo le quali l'esportatore non deve aver effettuato esportazioni verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta e non deve essere collegato ad altri esportatori; né è stabilito che i dazi non debbano essere riscossi durante il periodo di riesame.

Si propone pertanto di mantenere un testo basato sull'Accordo sulle sovvenzioni.

10. Elusione (Articolo 14)

Nell'Accordo sulle sovvenzioni non sono menzionate misure antielusione. L'opportunità di misure contro l'elusione dei dazi compensativi deve essere valutata in base a determinate condizioni. Si consideri inoltre che l'elusione dei dazi compensativi, conseguenti ad un sovvenzione concessa da un governo, da parte degli esportatori costituisce una situazione particolare, che va analizzata nel suo contesto specifico.

Pertanto, le disposizioni antielusione del regolamento in esame sottolineano la possibilità di prendere misure per impedire l'elusione dei dazi compensativi mediante pratiche, in particolare l'assemblaggio in paesi terzi o nella Comunità, per le quali non sussistono motivi o giustificazioni economiche sufficienti tranne l'imposizione del dazio. Se gli effetti correttivi dei dazi sono compromessi, possono essere prese misure, purché il prodotto simile e/o i pezzi importati ancora beneficino di una sovvenzione passibile di misure compensative.

Le suddette disposizioni forniscono una solida salvaguardia contro l'elusione dei dazi compensativi e consentono alla Comunità di assicurare che le misure rimangano efficaci.

La parte procedurale dell'articolo corrisponde al regolamento antidumping.

11. Campionatura (Articolo 18)

L'Accordo sulle sovvenzioni non contiene disposizioni specifiche in materia di campionatura. Tuttavia è opportuno stabilire norme per la campionatura nei casi di dazio compensativo, poiché gli stessi problemi che sorgono nelle inchieste antidumping in presenza di un numero di esportatori e di importatori significativo possono sorgere anche nei procedimenti antisovvenzione. Si propone pertanto di trasporre le disposizioni del regolamento antidumping in materia di campionatura nel regolamento antisovvenzioni.

12. Mancata collaborazione (Articolo 19)

L'articolo 12, paragrafo 7 dell'Accordo sulle sovvenzioni contiene soltanto il seguente breve riferimento alla questione:

"Ove un membro interessato o una parte interessata rifiuti o comunque non dia accesso alle necessarie informazioni entro un termine ragionevole, ovvero impedisca le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili".

La stessa disposizione esiste nell'Accordo antidumping, ma è integrata dall'allegato II del medesimo Accordo, allegato che non figura nell'Accordo sulle sovvenzioni.

Per quanto riguarda il regolamento antisovvenzioni, si propone di riprendere le disposizioni del regolamento antidumping in materia di non cooperazione, dato che esse non sono in conflitto con quelle dell'Accordo sulle sovvenzioni, ma semplicemente le ampliano e sono intese ad accrescere la trasparenza e la prevedibilità delle azioni comunitarie a questo proposito.

13. **Informazioni riservate (Articolo 20)**

Le disposizioni in materia di dati di carattere riservato sono basate su quelle dell'Accordo sulle sovvenzioni, che sono lievemente diverse dalle disposizioni dell'Accordo antidumping a causa del coinvolgimento diretto dei governi nei procedimenti antisovvenzione e quindi della presenza, nella documentazione di un'inchiesta, di informazioni riservate attinenti sia allo Stato sia alle imprese. Tra l'altro, sarà specificato che i particolari di tutte le consultazioni bilaterali con i governi tenute nel quadro dell'Accordo sulle sovvenzioni sono riservati.

14. **Imposizione simultanea di dazi antidumping e compensativi (Articolo 15, paragrafo 1)**

Le disposizioni fondamentali dell'articolo VI, paragrafo 5 del GATT sono incluse nel regolamento antisovvenzioni.

15. **Rapporto tra dazi compensativi e rimedi multilaterali (Articolo 23)**

È stata inserita una disposizione intesa a consentire la revoca dei dazi compensativi nei casi in cui sia stata applicata una procedura multilaterale (gruppo speciale) e in seguito a questa siano state prese misure diverse dai dazi compensativi (le inchieste antisovvenzione e i gruppi speciali del GATT possono procedere parallelamente, ma soltanto un tipo di rimedio è consentito a norma dell'Accordo sulle sovvenzioni).

16. Altri aspetti

Si noti che le disposizioni in materia di sospensione delle misure e sospensione della valutazione in dogana (articolo 15) e di interesse della Comunità (articolo 22) corrispondono alle disposizioni antidumping, come la maggior parte delle norme procedurali del regolamento in esame non specificamente menzionate nella presente sezione.

C. CONCLUSIONI

Ai fini dell'attuazione dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative 1994 concluso al termine dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e in considerazione dei punti di cui sopra alla sezione B, la Commissione sottopone al Consiglio

- un progetto di regolamento inteso a sostituire la normativa comunitaria di base in materia di dazi compensativi.

PROPOSTA DI**REGOLAMENTO (CE) N./94 DEL CONSIGLIO****relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni****provenienti da paesi non membri della Comunità europea****IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da detti regolamenti,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2423/88², modificato dal regolamento (CE) n. 521/94³ e dal regolamento (CE) n. 522/94⁴, il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea;

² GU n. L 209 del 2.8.1988, pag. 14.

³ GU n. L 66 del 16.3.1994, pag. 7.

⁴ GU n. L 66 del 16.3.1994, pag. 10.

considerando che dette norme sono state adottate in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominato "GATT"), dall'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT ("codice antidumping del 1979") e dall'Accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT ("codice delle sovvenzioni e delle misure di compensazione del 1979");

considerando che la conclusione dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ha portato all'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata "OMC");

considerando che l'Allegato 1A dell'Accordo che istituisce l'OMC ("Accordo OMC") comprende, tra l'altro, l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ("il GATT 1994"), un Accordo sull'agricoltura ("Accordo sull'agricoltura"), un nuovo Accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 ("Accordo antidumping") e un nuovo Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("Accordo sulle sovvenzioni");

considerando che, per rendere più trasparente ed efficace l'applicazione da parte della Comunità delle norme stabilite rispettivamente dall'Accordo antidumping e dall'Accordo sulle sovvenzioni, si ritiene necessario adottare due regolamenti distinti che specifichino in maniera sufficientemente dettagliata le condizioni per l'applicazione di ciascuno di questi strumenti di difesa commerciale;

considerando che è pertanto opportuno modificare le norme comunitarie che disciplinano l'applicazione delle misure compensative alla luce delle nuove norme multilaterali, tra l'altro per quanto riguarda le procedure di apertura dei procedimenti e di svolgimento delle successive inchieste, ivi compresi l'accertamento e la considerazione delle circostanze, l'applicazione di misure provvisorie, l'imposizione e la riscossione di dazi compensativi, la definizione della durata e il riesame delle misure compensative, nonché la divulgazione delle informazioni relative alle inchieste sulle sovvenzioni;

considerando che, date le consistenti modifiche che comportano i nuovi accordi e per garantire un'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme, è opportuno trasporre nella misura del possibile la formulazione dei nuovi accordi nel diritto comunitario;

considerando che appare inoltre opportuno illustrare, in maniera sufficientemente dettagliata, quando si considera che esista una sovvenzione, in base a quali principi essa può essere oggetto di misure compensative (in particolare se la sovvenzione è stata concessa in modo specifico), e in base a quali criteri vada calcolato l'ammontare della sovvenzione passibili di misure compensative;

considerando che per determinare l'esistenza di una sovvenzione è chiaramente necessario dimostrare che c'è stato un contributo finanziario da parte di un governo o di una pubblica autorità sul territorio di un paese, o che c'è stata una forma di sostegno dei redditi o dei prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994, e che in tal modo è stata favorita l'impresa beneficiaria;

considerando che è necessario illustrare in maniera sufficientemente dettagliata le sovvenzioni che non possono essere oggetto di misure compensative e le procedure da seguire qualora nel corso di un'inchiesta si constati che un'impresa oggetto di inchiesta ha ricevuto sovvenzioni non passibili di misure compensative;

considerando che l'Accordo sulle sovvenzioni sancisce che l'applicabilità delle disposizioni relative alle sovvenzioni non passibili di misure compensative scade cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, a meno che non sia prorogata per reciproca intesa tra i Membri dell'OMC, e che pertanto può rendersi necessario modificare di conseguenza il presente regolamento, qualora la validità delle suddette disposizioni non venga in tal modo prorogata;

considerando che le misure figuranti all'Allegato 2 dell'Accordo sull'agricoltura non sono passibili di misure compensative, nei limiti specificati in detto Accordo;

considerando che è consigliabile fissare orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti per determinare se le importazioni oggetto di sovvenzioni abbiano causato un pregiudizio notevole oppure minaccino di provocare pregiudizio; considerando che, per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre tener conto dell'effetto di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nella Comunità;

considerando che è opportuno definire il termine "industria comunitaria" e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine "parti collegate"; considerando inoltre che occorre fissare disposizioni in materia di dazi compensativi da adottare nell'interesse dei produttori di una regione della Comunità e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di regione;

considerando che è necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una richiesta di dazio compensativo, precisando in quale misura essa debba essere sostenuta dall'industria comunitaria e le informazioni in materia di sovvenzioni passibili di misure compensative, pregiudizio e nesso di causalità che tale richiesta deve contenere; considerando che conviene inoltre specificare le procedure relative al rifiuto delle richieste oppure all'apertura dei procedimenti;

considerando che è necessario stabilire le modalità con le quali alle parti interessate viene data notifica delle informazioni richieste dalle autorità, nonché vengono accordate ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i loro interessi; considerando che è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro limiti di tempo ben precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione; considerando che è inoltre opportuno fissare le condizioni alle quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare le loro osservazioni in merito; considerando che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare per quanto riguarda la raccolta di informazioni;

considerando che è necessario stabilire le condizioni alle quali possono essere istituiti dazi provvisori, precisando che tali dazi devono essere istituiti in un arco di tempo compreso tra sessanta giorni e nove mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta; considerando che in tutti i casi tali dazi possono essere istituiti dalla Commissione solo per un periodo di quattro mesi;

considerando che occorre stabilire procedure relative all'accettazione di impegni tali da eliminare o compensare le sovvenzioni passibili di misure compensative e il pregiudizio in alternativa all'istituzione di dazi provvisori o definitivi; considerando che è inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o del ritiro di impegni e stabilire che possono essere istituiti dazi provvisori in casi di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessario effettuare un'inchiesta supplementare per completare le risultanze; considerando che, ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro applicazione non rischino di provocare un comportamento anticoncorrenziale;

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'Accordo sulle sovvenzioni, è necessario stabilire che i casi devono essere chiusi, con o senza l'istituzione di misure, normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre diciotto mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta; considerando che, qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori all'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in caso di ricorso a tecniche di campionamento;

considerando che è necessario prendere le misure opportune per la riscossione retroattiva dei dazi provvisori e precisare le circostanze che possono giustificare l'applicazione retroattiva dei dazi per evitare che sia pregiudicata l'efficacia delle misure definitive da applicare; considerando che è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in casi di violazione o di ritiro di impegni;

considerando che è necessario stabilire che le misure scadono dopo cinque anni, a meno che in base a un'inchiesta retrospettiva risulti che esse devono essere mantenute in vigore; considerando che è inoltre necessario stabilire che, qualora si sia dimostrato con elementi di prova sufficienti che la situazione si è modificata, si devono svolgere riesami o inchieste a titolo provvisorio per determinare se occorra restituire dazi compensativi;

considerando che, sebbene l'Accordo sulle sovvenzioni non contenga disposizioni relative all'elusione delle misure compensative, esiste la possibilità di una simile elusione, in termini analoghi, benché non identici, all'elusione delle misure antidumping; considerando che risulta pertanto opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione anti-elusione;

considerando che conviene autorizzare la sospensione delle misure compensative qualora si riscontri una modifica provvisoria delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuna l'imposizione di tali misure;

considerando che è necessario stabilire che le importazioni sottoposte ad inchiesta possono essere soggette alla registrazione all'atto dell'importazione, per consentire la successiva adozione di misure nei confronti di tali importazioni;

considerando che, ai fini di una corretta applicazione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti sottoposti alle inchieste e soggetti alle misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento;

considerando che è necessario stabilire che il comitato consultivo dev'essere regolarmente sentito in determinate fasi dell'inchiesta; considerando che il comitato dev'essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione;

considerando che conviene stabilire che devono essere svolte visite di controllo per verificare le informazioni presentate in materia di sovvenzioni che possono essere assoggettate a misure compensative e di pregiudizio, precisando tuttavia che tali visite sono effettuate unicamente se sono state ricevute risposte adeguate ai questionari;

considerando che è necessario stabilire che, nei casi in cui il numero di parti o di transazioni è elevato, si ricorre a tecniche di campionamento per poter concludere l'inchiesta entro i termini fissati;

considerando che è necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente si possono usare per i riscontri altre informazioni che possono implicare un trattamento meno favorevole di quello che le parti avrebbero ricevuto se avessero collaborato;

considerando che si devono prendere misure per il trattamento delle informazioni riservate per evitare di divulgare segreti aziendali o di Stato;

considerando che è necessario prendere provvedimenti per la corretta comunicazione alle parti interessate che hanno i requisiti richiesti dei fatti e delle considerazioni principali, specificando che la comunicazione deve avvenire, nel rispetto del processo decisionale della Commissione, in tempo utile affinché le parti possano difendere i loro interessi;

considerando che appare opportuno stabilire un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni sull'interesse della Comunità, ivi compresi gli interessi dei consumatori, ad adottare le misure e fissare i termini per la presentazione di tali informazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate;

considerando che è assolutamente necessario collegare l'applicazione dei limiti di tempo per la presentazione di richieste, l'apertura di procedimenti e l'istituzione di dazi provvisori alla creazione delle necessarie strutture amministrative all'interno dei servizi della Commissione; considerando che il Consiglio deve pertanto precisare, con una decisione da adottare a maggioranza qualificata entro il 1° aprile 1995, a decorrere da quale data si applicano detti limiti di tempo;

considerando che, per l'applicazione delle norme dell'Accordo sulle sovvenzioni, è essenziale, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi che tale Accordo intendeva creare, che la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali partner commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principi

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni per la difesa dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea. Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, per la produzione, l'esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.
2. Ai fini del presente regolamento, un prodotto si considera sovvenzionato se beneficia di una sovvenzione passibile di misure compensative ai sensi della definizione degli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
3. Detta sovvenzione può essere concessa dal governo del paese d'origine del prodotto importato o dal governo di un paese intermedio a partire dal quale il prodotto è esportato nella Comunità, denominato ai fini del presente regolamento "paese di esportazione".
4. Fatto salvo quanto sopra, qualora i prodotti non siano importati direttamente dal paese d'origine, ma vengano esportati verso la Comunità da un paese intermedio, le disposizioni del presente regolamento sono pienamente applicabili e la transazione o le transazioni si considerano avvenute, se del caso, tra il paese d'origine e la Comunità.
5. Ai fini del presente regolamento, per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, cioè in tutto e per tutto simile al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo in tutto e per tutto simile, presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato.

Articolo 2

Definizione di sovvenzione

S'intende sussistere una sovvenzione qualora:

1. a) un governo o un organismo pubblico nel territorio del paese d'origine o di esportazione (in appresso denominato "governo") accordi un contributo finanziario, ossia nei casi in cui:
 - i) una prassi governativa implichi un trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale) o potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);
 - ii) un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (ad esempio con incentivi fiscali quali i crediti d'imposta); in questo contesto, non si considerano sovvenzioni l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi o dalle imposte che gravano su un prodotto simile se destinato al consumo interno, ovvero l'esonero da tali dazi o imposte per importi non superiori a quelli maturati, a condizione che detta esenzione sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I-III del presente regolamento;
 - iii) un governo fornisca merci o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero proceda all'acquisto di merci;
 - iv) un governo
 - effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento, o
 - incarichi o dia ordine a un organismo privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate ai punti da i) a iii) che precedono, che di norma spetterebbero al governo, e

la prassi seguita non differisca per nessun aspetto concreto dalle prassi normalmente adottate dai governi;

o

b) venga posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994;

e

2. venga in tal modo conferito un vantaggio.

Articolo 3

Casi in cui le sovvenzioni sono passibili di misure compensative

A. PRINCIPIO

1. Le sovvenzioni, quali definite all'articolo 2, sono passibili di misure compensative soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi della definizione dei paragrafi 2-4.

B. SPECIFICITÀ

2. Al fine di determinare se una sovvenzione, quale definita all'articolo 2, sia specifica per un'impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie, (in appresso denominate "determinate imprese") nell'ambito della giurisdizione dell'autorità concedente si applicano i seguenti principi:

- a) ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l'accesso a una sovvenzione, tale sovvenzione s'intende specifica.
- b) Ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano l'idoneità a ricevere una sovvenzione e l'ammontare della stessa, non sussiste il requisito della specificità, purché l'idoneità sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati.

Ai fini del presente articolo, per "criteri o condizioni oggettivi" s'intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell'impresa.

I criteri o le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da essere suscettibili di verifica.

- c) Ove, nonostante l'apparente constatazione di non specificità risultante dall'applicazione dei principi di cui ai commi a) e b), vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l'utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, l'uso predominante da parte di determinate imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui l'autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere una sovvenzione. A questo proposito, in particolare, si prendono in considerazione informazioni sulla frequenza con la quale vengono rifiutate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.

Nell'applicazione del presente comma, si tiene presente il grado di diversificazione delle attività economiche nella giurisdizione dell'autorità concedente, nonché da quanto tempo è in atto il programma di sovvenzione.

3. S'intende specifica una sovvenzione limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica nell'ambito della giurisdizione dell'autorità concedente. Resta inteso che la definizione o la modifica di aliquote d'imposta di applicazione generale, introdotta da qualsiasi livello governativo che abbia titolo a farlo, non si ritiene una sovvenzione specifica ai fini del presente regolamento.

4. Indipendentemente dalle disposizioni dei precedenti paragrafi 2 e 3, si considerano specifiche le seguenti sovvenzioni:

- a) sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'andamento delle esportazioni, ivi comprese quelle illustrate nell'allegato I del presente regolamento.

Le sovvenzioni si considerano condizionate di fatto all'andamento delle esportazioni qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all'andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all'esportazione nel senso della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a imprese esportatrici.

- b) Sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.

5. La determinazione della specificità ai sensi delle disposizioni del presente articolo dev'essere chiaramente suffragata da elementi di prova diretti.

C. SOVVENZIONI CHE NON SONO PASSIBILI DI MISURE COMPENSATIVE

6. Non sono passibili di misure compensative le seguenti sovvenzioni:

- a) le sovvenzioni che non sono specifiche ai sensi dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo;
- b) le sovvenzioni che, pur essendo specifiche ai sensi dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, soddisfano le condizioni previste ai paragrafi 7, 8 o 9 che seguono;
- c) gli elementi di sovvenzione che possono esistere in una delle misure indicate nell'Allegato IV del presente regolamento.

7. Le sovvenzioni per attività di ricerca svolte da imprese o da istituti di istruzione superiore o di ricerca sulla base di contratti stipulati con imprese non sono passibili di misure compensative a condizione che le sovvenzioni non rappresentino più del 75% dei costi di ricerca industriale, ovvero del 50% dei costi dell'attività di sviluppo precompetitiva, e a condizione che tali sovvenzioni siano limitate esclusivamente a quanto segue:

- i) costo del personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, impiegato esclusivamente nell'attività di ricerca);
- ii) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati in forma esclusiva e permanente (salvo quando alienati su base commerciale) per l'attività di ricerca;
- iii) costi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, ivi compresa l'acquisizione di dati di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;
- iv) spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza diretta dell'attività di ricerca;
- v) altri costi di gestione (ad esempio per materiali, forniture e simili) sostenuti in conseguenza diretta dell'attività di ricerca.

Ai fini del presente paragrafo:

- a) I livelli consentiti di sovvenzioni non passibili di misure compensative di cui al presente paragrafo sono definiti con riferimento ai costi totali riconosciuti, sostenuti nell'arco della durata di un singolo progetto.

Nel caso di programmi che comprendano sia la ricerca industriale, sia l'attività di sviluppo precompetitiva, il livello consentito di sovvenzioni non passibili di misure compensative non deve superare la media semplice dei livelli consentiti di sovvenzioni non passibili di misure compensative applicabili a queste due categorie, calcolata sulla base di tutti i costi riconosciuti indicati alle voci da i) a v) del presente paragrafo.

- b) Con il termine "ricerca industriale" s'intende una ricerca pianificata o un'indagine critica volta a scoprire nuove conoscenze da utilizzare per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi, o per introdurre miglioramenti significativi in prodotti, processi o servizi già esistenti.
- c) Con l'espressione "attività di sviluppo precompetitiva" s'intende la trasposizione dei risultati della ricerca industriale in un piano o un programma tecnico dettagliato o nella progettazione di prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, destinati alla vendita o all'utilizzo, ivi compresa la creazione di un prototipo non idoneo all'uso commerciale. Tale espressione può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di prodotti, processi o servizi alternativi, nonché progetti pilota e dimostrazioni iniziali, purché i medesimi progetti non possano essere convertiti o utilizzati per applicazioni industriali o sfruttamento commerciale. L'espressione non si riferisce a modifiche periodiche o di routine introdotte in prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi già esistenti e in altre operazioni correnti, anche se tali modifiche possono rappresentare dei miglioramenti. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano agli aeromobili civili, definiti ai sensi dell'Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili del 1979, come modificato, o in eventuali accordi successivi che modifichino o sostituiscano detto accordo.

8. Le sovvenzioni a favore di regioni svantaggiate nel territorio del paese di origine e/o di esportazione, concesse nell'ambito di un piano generale di sviluppo regionale, che avrebbero carattere di non specificità se si applicassero i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 a ciascuna regione potenziale beneficiaria interessata, non sono passibili di misure compensative a condizione che:

- i) ciascuna regione svantaggiata sia un'area geografica continua chiaramente delimitata con un'identità amministrativa ed economica ben definibile;

- ii) la regione sia considerata svantaggiata sulla base di criteri neutri e oggettivi, dai quali risulta evidente che le difficoltà dell'area non derivano da circostanze temporanee; i criteri devono essere enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati;
- iii) i criteri includano una valutazione dello sviluppo economico, basata almeno su uno dei seguenti fattori:
- reddito pro capite, o reddito delle famiglie pro capite, o PIL pro capite, che non dev'essere superiore all'85% della media del territorio del paese d'origine o di esportazione interessato;
 - tasso di disoccupazione, che dev'essere pari almeno al 110% della media del territorio del paese d'origine o del paese d'esportazione interessato;

la valutazione deve riguardare un periodo di tre anni e può comunque essere composta ed includere altri fattori.

Ai fini del presente paragrafo:

- a) Con l'espressione "piano generale di sviluppo regionale" s'intende che i programmi regionali di sovvenzione rientrano in una politica di sviluppo regionale organica e di applicazione generale e che le sovvenzioni per lo sviluppo regionale non vengono concesse in aree geografiche isolate che non hanno alcuna influenza, o nessuna influenza sensibile, sullo sviluppo della regione.
- b) Con l'espressione "criteri neutri e oggettivi" s'intendono criteri che non favoriscono determinate regioni al di là di quanto sia opportuno per eliminare o ridurre le disparità regionali nel quadro della politica di sviluppo regionale. A questo proposito, i programmi di sovvenzione regionali prevedono dei tetti all'ammontare delle sovvenzioni che possono essere concesse a ciascun progetto sovvenzionato. I tetti devono essere differenziati in base ai diversi livelli di sviluppo delle regioni assistite e devono essere espressi in termini di costi di investimento o costo della creazione di posti di lavoro. Nell'ambito di tali tetti, la ripartizione delle sovvenzioni dev'essere sufficientemente ampia ed equa, in modo da evitare l'uso predominante di una sovvenzione da parte di determinate imprese, o la concessione di importi sproporzionatamente elevati a favore di determinate imprese. Il presente comma si applica alla luce dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

9. Le sovvenzioni volte a promuovere l'adeguamento degli impianti esistenti ai nuovi obblighi in materia ambientale imposti da leggi e/o regolamenti che comportano maggiori vincoli e oneri finanziari per le imprese non sono passibili di misure compensative a condizione che la sovvenzione:

- i) sia una misura *una tantum* e non ricorrente; e
- ii) sia limitata al 20% del costo dell'adattamento; e
- iii) non copra il costo di sostituzione e di gestione dell'investimento sovvenzionato, che dev'essere totalmente a carico delle imprese; e
- iv) sia direttamente collegata e proporzionata alla riduzione delle nocività e dell'inquinamento pianificata dall'impresa, e non si riferisca a eventuali risparmi ottenibili nei costi di produzione; e
- v) sia disponibile per tutte le imprese che possono adottare le nuove attrezzature e/o i nuovi processi di produzione.

Ai fini del presente paragrafo, con l'espressione "impianti esistenti" s'intendono gli impianti già operativi da almeno due anni al momento dell'imposizione dei nuovi obblighi in materia ambientale.

Articolo 4

Calcolo dell'importo della sovvenzione passibile di misure compensative

A. PRINCIPIO

1. Ai fini del presente regolamento, l'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative si calcola nei termini del vantaggio conferito al beneficiario constatato nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta sulle sovvenzioni. Di norma, tale periodo è l'ultimo esercizio di bilancio del beneficiario, ma può essere qualsiasi altro periodo della durata di almeno sei mesi precedente all'apertura dell'inchiesta per il quale siano disponibili dati finanziari e altri dati pertinenti attendibili.

B. CALCOLO DEL VANTAGGIO CONFERITO AL BENEFICIARIO

2. Per quanto riguarda il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, si applicano le norme seguenti:

- a) il conferimento di capitale azionario da parte di una pubblica amministrazione non intende conferire un vantaggio, a meno che l'investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento (ivi compreso il conferimento di capitale di rischio) di investitori privati nel territorio del paese d'origine e/o di esportazione;
- b) un prestito concesso da una pubblica amministrazione non intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato a fronte del finanziamento pubblico dall'azienda beneficiaria del prestito e l'importo che la stessa avrebbe pagato su un analogo prestito commerciale da essa effettivamente reperito sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi;

- c) una garanzia su prestiti concessa da una pubblica amministrazione non intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato dall'azienda beneficiaria a fronte di un prestito garantito dalla pubblica amministrazione e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un prestito commerciale comparabile in mancanza di una garanzia della pubblica amministrazione. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;
- d) la fornitura di merci o servizi ovvero l'acquisto di merci da parte di una pubblica amministrazione non intende conferire un vantaggio, a meno che tale fornitura venga effettuata a fronte di un compenso inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ovvero che l'acquisto venga effettuato a fronte di un compenso superiore all'importo che sarebbe adeguato. L'adeguatezza del compenso si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto (ivi compresi prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita).

C. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO

3. L'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative si determina in base alle seguenti disposizioni:

- a) L'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative è calcolato per unità del prodotto sovvenzionato esportata verso la Comunità.
- b) Nel calcolare tale importo, si possono dedurre dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:
 - i) qualsiasi spesa di formazione della pratica o analogo pagamento effettuato per essere ammessi al beneficio della sovvenzione o per riceverla;

- ii) tasse alle esportazioni, dazi o altri oneri prelevati all'esportazione di questo prodotto verso la Comunità, specificamente destinati a compensare la sovvenzione.

La parte interessata che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.

- c) Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l'importo della sovvenzione passibile di misure compensative è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell'inchiesta sulle sovvenzioni.
- d) Qualora la sovvenzione possa essere riconducibile all'acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, il valore della sovvenzione passibile di misure compensative si calcola ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale fisso nel settore in questione. L'importo così calcolato che si può attribuire al periodo oggetto dell'inchiesta, ivi compreso quello derivante da capitale fisso acquistato anteriormente a tale periodo, viene ripartito nel modo descritto al paragrafo 3, lettera c).

Nel caso di capitale fisso non ammortizzabile, la sovvenzione si considera alla stregua di un prestito senza interessi e viene trattata in conformità del paragrafo 2, lettera b) del presente articolo..

- e) Qualora una sovvenzione non possa essere riconducibile all'acquisto di capitale fisso, l'importo del vantaggio ricevuto nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta viene attribuito, in linea di massima, a tale periodo, e ripartito nel modo descritto al paragrafo 3, lettera c), a meno che non si presentino situazioni particolari che giustifichino l'attribuzione ad un periodo diverso.

Articolo 5

Determinazione del pregiudizio

1. Ai fini del presente regolamento, il termine "pregiudizio" designa, salvo indicazione contraria, un pregiudizio notevole causato all'industria comunitaria, la minaccia di un pregiudizio notevole per l'industria comunitaria, o un sensibile ritardo nella creazione di tale industria; il termine è da interpretarsi in conformità delle disposizioni del presente articolo.
2. La determinazione del pregiudizio deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario e b) della conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria.
3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, si esamina se c'è stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in termini assoluti sia in rapporto alla produzione o al consumo all'interno della Comunità. Quanto all'effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, si esamina se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile all'interno della Comunità, oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedire in misura significativa gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno o più dei criteri citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.
4. Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchiesta ai fini dell'istituzione di dazi compensativi, se ne possono determinare cumulativamente gli effetti solo se si rileva che (1) l'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative determinato per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione è superiore a quello minimo definito dall'articolo 11, paragrafo 3, a fronte di un volume d'importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e che (2) è opportuno procedere all'accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati e tra questi e il prodotto simile comunitario.

5. L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria comunitaria interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come il fatto che un settore stia ancora riprendendosi dagli effetti di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative, la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dei profitti, della produttività, della redditività degli investimenti o dell'utilizzazione della capacità; dei fattori che incidono sui prezzi comunitari; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilità di capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, di un possibile aumento dell'onere per i programmi di sostegno governativi. Questo elenco non è esauriente, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6. Il fatto che le importazioni sovvenzionate siano causa di un pregiudizio nel senso indicato nel presente regolamento dev'essere dimostrato sulla base di tutti i pertinenti elementi di prova presentati secondo quanto previsto al paragrafo 2. In particolare, si deve dimostrare che il volume e/o i livelli dei prezzi di cui al paragrafo 3 hanno provocato ripercussioni del tipo indicato al paragrafo 5 sull'industria comunitaria, e che tali ripercussioni sussistono ad un livello tale da poterle classificare come gravi.

7. Oltre alle importazioni sovvenzionate, si esaminano anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che il pregiudizio causato da questi ultimi sia imputato alle importazioni sovvenzionate come indicato al paragrafo 6. Tra i suddetti fattori possono rientrare, tra l'altro: il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate, una contrazione della domanda o mutamenti nell'andamento dei consumi, le pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori comunitari e di altri paesi e la concorrenza fra gli stessi, gli sviluppi tecnologici e l'andamento dell'industria comunitaria in materia di esportazioni e produttività.

8. L'effetto delle importazioni sovvenzionate dev'essere accertato in relazione alla produzione comunitaria del prodotto simile, ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione e i risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono da accertare esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere forniti i dati necessari.

9. La minaccia di un pregiudizio notevole dev'essere determinata in base a dati di fatto, e non a semplici presunzioni, congetture o remote possibilità. Un mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione causerebbe un pregiudizio dev'essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come imminente.

10. Nel decidere se sussista una minaccia di pregiudizio notevole occorre verificare, tra gli altri, i seguenti fattori:

- i) la natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e gli effetti che potrebbero verosimilmente derivarne sugli scambi;
- ii) un notevole tasso di incremento, sul mercato comunitario, delle importazioni sovvenzionate, indice del probabile sostanziale incremento delle importazioni;
- iii) una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, indice di un probabile sensibile incremento delle esportazioni sovvenzionate nel mercato comunitario, tenuto conto della disponibilità di altri mercati di esportazione che possono assorbire ulteriori esportazioni;
- iv) il fatto che le importazioni avvengono a prezzi suscettibili di esercitare un forte effetto di riduzione dei prezzi o di prevenzione degli aumenti dei prezzi che altrimenti si sarebbero verificati e tali da promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e

v) le scorte dei prodotti sotto inchiesta.

11. Nessuno dei predetti fattori costituisce di per sé una base di giudizio determinante; tuttavia, l'insieme dei fattori presi in considerazione dovrà portare a concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali, senza un intervento protettivo, deriverebbe un pregiudizio notevole.

Articolo 6

Definizione di industria comunitaria

1. Ai fini del presente regolamento per "industria comunitaria" si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole, a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, della produzione comunitaria totale di tali prodotti; tuttavia:

- (i) qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l'esistenza di una sovvenzione, l'espressione "industria comunitaria" può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;
- (ii) in circostanze eccezionali il territorio della Comunità può, per quanto riguarda la produzione considerata, essere suddiviso in due o più mercati competitivi e i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se, (a) i produttori di detto mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto considerato su tale mercato, e (b) la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità. In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere accertata anche se una parte notevole dell'industria comunitaria totale non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in tale mercato isolato e che inoltre tali importazioni sovvenzionate causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato.

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora (a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta oppure (b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo oppure (c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore in questione sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni o orientamenti alla seconda.

3. Quando per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, gli esportatori o la pubblica amministrazione che concede le sovvenzioni passibili di misure compensative hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'articolo 10 riguardo alla regione interessata. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 10, paragrafi 9 e 10, si può istituire un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio della Comunità. In tal caso i dazi possono essere applicati, se possibile, unicamente a specifici prodotti o esportatori.
4. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 8.

Articolo 7

Apertura del procedimento

1. Fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo 10 del presente articolo, un'inchiesta volta a determinare la sussistenza, le dimensioni e gli effetti di un'asserita sovvenzione viene aperta su denuncia scritta presentata da una persona fisica o giuridica, o da un'associazione non avente personalità giuridica, che agisce a nome dell'industria della Comunità.

- i) La denuncia può essere presentata alla Commissione o a uno Stato Membro che la inoltra alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di tutte le denunce che riceve. Una denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo al suo recapito alla Commissione per posta raccomandata o al rilascio di un avviso di ricevuta da parte della Commissione.
- ii) Quando, in assenza di denuncia, uno Stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione a una sovvenzione e al pregiudizio che ne deriva per l'industria della Comunità, esso li comunica immediatamente alla Commissione.

2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova sufficienti relativi all'esistenza delle sovvenzioni (compreso, ove possibile, il loro ammontare), del pregiudizio e del nesso di causalità fra le importazioni assertivamente sovvenzionate e il preteso pregiudizio. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il ricorrente possa ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:

- i) identità del ricorrente e descrizione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile facente capo al ricorrente stesso. Ove la denuncia scritta venga presentata a nome dell'industria comunitaria, essa deve definire l'industria a nome della quale è presentata sulla base di un elenco di tutti i produttori comunitari noti (o delle associazioni di produttori comunitari note) del prodotto simile e, nei limiti del possibile, deve indicare il volume e il valore della produzione comunitaria del prodotto similare facente capo a tali produttori;

- ii) descrizione completa del prodotto che beneficerebbe della sovvenzione, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione in questione, identità di ciascun esportatore o produttore straniero noto, ed elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione;
 - iii) elementi di prova relativi all'esistenza, all'ammontare, alla natura e alla sanzionabilità delle sovvenzioni in questione;
 - iv) informazioni sull'evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di sovvenzione, sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato comunitario e sul conseguente impatto di tali importazioni sull'industria comunitaria, effetti evidenziati dai fattori e dagli indici pertinenti che influiscono sull'andamento dell'industria comunitaria, come quelli elencati all'articolo 5, paragrafi 3 e 5.
3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova addotti nella denuncia per determinare se siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.
4. Si può aprire un'inchiesta per stabilire se le pretese sovvenzioni sono specifiche o meno ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.
5. Si può inoltre aprire un'inchiesta in relazione a sovvenzioni non passibili di misure compensative ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 7, 8 o 9, per stabilire se le condizioni specificate in tali paragrafi siano o meno soddisfatte.

6. Se una sovvenzione è stata concessa nel quadro di un programma di sovvenzioni notificato prima della sua attuazione al Comitato sovvenzioni e misure compensative dell'OMC ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 dell'Accordo sulle sovvenzioni, e sempre che il Comitato non abbia determinato che tale programma non soddisfa le condizioni pertinenti specificate in detto articolo, non si apre un'inchiesta in relazione a tale sovvenzione a meno che una violazione dell'articolo 8 dell'Accordo sulle sovvenzioni sia stata accertata dal competente Organo di conciliazione dell'OMC o tramite arbitrato, come previsto all'articolo 8, paragrafo 5 dell'Accordo sulle sovvenzioni.

7. Si può inoltre aprire un'inchiesta in relazione a misure del tipo elencato nell'Allegato IV al presente regolamento, nella misura in cui contengono un elemento di sovvenzione definito ai sensi dell'articolo 2, al fine di determinare se le misure in questione siano pienamente conformi alle disposizioni dell'Allegato IV.

8. Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 può essere aperta solo se si è accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, che la denuncia stessa è presentata dall'industria comunitaria o per suo conto. La domanda s'intende presentata "dall'industria comunitaria o per suo conto" se riceve il sostegno di quei produttori comunitari il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte di industria comunitaria che ha espresso sostegno o opposizione alla denuncia. Tuttavia, l'inchiesta non può essere aperta qualora i produttori comunitari che hanno espresso un esplicito sostegno alla denuncia rappresentino meno del 25% della produzione totale del prodotto simile facente capo all'industria comunitaria.

9. Salvo nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità devono astenersi dal pubblicizzare la denuncia in cui si chiede l'apertura dell'inchiesta. Ciononostante, non appena possibile dopo l'accettazione di una denuncia a norma del presente articolo, e in ogni caso prima dell'apertura dell'inchiesta, la Commissione notifica al governo del paese d'origine e/o d'esportazione interessato, invitandolo a procedere a consultazioni, nell'intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui al paragrafo 2, e di pervenire ad una soluzione definitiva di comune accordo.

10. Qualora, in casi particolari, si decida di avviare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta in tal senso dall'industria comunitaria o per suo conto, si procede solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità di cui al paragrafo 2, che giustificano l'apertura dell'inchiesta.

11. Degli elementi di prova dell'esistenza delle sovvenzioni e del pregiudizio si tiene conto simultaneamente per decidere se aprire o no l'inchiesta. Una denuncia viene respinta se gli elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative o del pregiudizio non sono sufficienti a giustificare ulteriori procedimenti.

12. La denuncia può essere ritirata prima che sia aperta l'inchiesta, nel qual caso si considera non depositata.

13. Se, al termine della consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio della procedura, la Commissione deve iniziare una procedura entro un mese a decorrere dalla data della presentazione della denuncia e pubblicare un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Se gli elementi di prova addotti sono insufficienti, il ricorrente ne viene informato, previa consultazione, entro un mese dalla data in cui è stata presentata la denuncia alla Commissione.

14. L'avviso d'inizio della procedura deve annunciare che è stata iniziata una procedura, indicare il prodotto e i paesi interessati, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione; l'avviso deve inoltre stabilire i periodi entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso deve inoltre precisare il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 8.

15. La Commissione informa gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché il governo del paese d'origine e/o d'esportazione e i ricorrenti, dell'inizio della procedura e, fermo restando l'obbligo di tutelare le informazioni riservate, trasmette il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1 agli esportatori noti e alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. Qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale della denuncia scritta dovrà invece essere trasmesso solo alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione o alla relativa associazione di categoria.

16. Un'indagine finalizzata all'istituzione di dazi compensativi non pone ostacolo alle procedure di sdoganamento.

Articolo 8

L'indagine: informazioni e procedura

1. Dopo l'inizio della procedura, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, avvia un'inchiesta a livello comunitario; tale inchiesta verte tanto sulla sovvenzione quanto sul pregiudizio, e i due aspetti sono esaminati simultaneamente. Per disporre di dati rappresentativi, si sceglie un periodo di inchiesta che, nel caso delle sovvenzioni, corrisponde di norma al periodo oggetto dell'inchiesta di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Di norma, le informazioni relative a periodi successivi al periodo oggetto dell'inchiesta non vengono prese in considerazione.

2. Le parti che ricevono il questionario relativo ad un'inchiesta in merito a dazi compensativi hanno un termine di almeno 30 giorni per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine s'intende ricevuto a una settimana dalla data di spedizione all'intervistato o di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese d'origine e/o di esportazione. Si può concedere una proroga al periodo di 30 giorni, tenendo conto dei limiti temporali dell'inchiesta e a condizione che la parte fornisca valide motivazioni, nei termini della sua particolare situazione, per tale proroga.

3. La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri, che devono adottare le misure necessarie per dar seguito a tali richieste. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché il risultato delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati. Quando queste informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, purché non siano riservate, nel qual caso comunica loro un riassunto non confidenziale.

4. La Commissione può chiedere agli Stati membri di procedere a qualsiasi verifica e controllo necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti ed i produttori della Comunità, di svolgere inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate diano il loro assenso e che il governo del paese in questione sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevato obiezioni. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per dar seguito alle richieste della Commissione. Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, i funzionari della Commissione sono autorizzati ad assistere i funzionari degli Stati membri nello svolgimento delle loro mansioni.

5. Le parti interessate che si sono manifestate conformemente all'articolo 7, paragrafo 14 possono essere sentite quando lo richiedano per iscritto, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, e quando dimostrino che sono parti interessate, che l'esito della procedura potrebbe riguardarle e che esistono particolari motivi per sentirle.

6. Ai ricorrenti, agli importatori e agli utilizzatori che si sono manifestati conformemente all'articolo 7, paragrafo 14, nonché al governo del paese d'origine e/o d'esportazione, si dà a richiesta la possibilità di incontrare le parti con interessi contrapposti, per permettere il confronto delle tesi opposte e delle eventuali confutazioni. Nell'offrire tale occasione, si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché della convenienza delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa. La Commissione tiene conto delle informazioni orali fornite ai sensi del presente paragrafo nella misura in cui esse vengono successivamente riprodotte per iscritto.

7. I ricorrenti, il governo del paese d'origine e/o d'esportazione, gli importatori, gli esportatori e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati conformemente all'articolo 7, paragrafo 14 possono, a richiesta, prendere conoscenza di tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dei suoi Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 20 e siano utilizzate nell'inchiesta. Le parti sopra indicate possono rispondere a tali informazioni e le loro osservazioni possono essere prese in considerazione, nella misura in cui siano sufficientemente circostanziate nella risposta.

8. Salvo nei casi di cui all'articolo 19, si esamina, nella misura del possibile, la correttezza delle informazioni fornite dalle parti interessate sulle quali si basano le conclusioni raggiunte.

9. Salvo circostanze particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno, e comunque al più tardi entro 18 mesi dalla loro apertura.

10. Per tutta la durata dell'inchiesta, la Commissione offre al governo del paese d'origine e/o d'esportazione un'adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata.

Articolo 9

Misure provvisorie

1. Possono essere applicate misure provvisorie qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 7, sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità dell'articolo 7, paragrafo 14, sia stata accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sovvenzioni passibili di misure compensative e che ne deriva un pregiudizio per l'industria comunitaria e che l'interesse della Comunità richieda un'azione per evitare tale pregiudizio. Le misure provvisorie devono essere istituite non prima di 60 giorni e non oltre 9 mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.
2. L'importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l'importo totale delle sovvenzioni passibili di misure compensative provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale importo, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.
3. Le misure provvisorie hanno la forma di una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nella Comunità dev'essere subordinata alla costituzione di tale garanzia.
4. La Commissione applica le misure provvisorie previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono al più tardi 10 giorni dopo la notifica agli Stati membri delle misure adottate dalla Commissione.
5. Quando uno Stato membro chiede l'intervento immediato della Commissione e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione decide, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda, se è opportuno istituire un dazio compensativo provvisorio.

6. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di tutte le decisioni prese in applicazione del presente articolo. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione.
7. I dazi compensativi provvisori hanno una durata massima di quattro mesi.

Articolo 10

Impegni

1. Le inchieste possono essere chiuse senza l'imposizione di dazi provvisori o definitivi all'accettazione di impegni spontanei soddisfacenti in base ai quali

- i) il governo del paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; oppure
- ii) un esportatore si impegna a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni passibili di misure compensative, sempre che la Commissione, previa consultazione, concluda che il pregiudizio provocato dalle sovvenzioni è eliminato. Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative e dovrebbero essere inferiori a tale importo qualora tale incremento sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

2. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che alcun governo o esportatore abbia l'obbligo di assumerli. Il fatto che un governo o un esportatore non assuma tali impegni oppure non accetti una proposta in tal senso non deve pregiudicare in alcun modo la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni sovvenzionate continuano, si può ritenere che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non si chiedono impegni ai governi o agli esportatori se non è stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio. Salvo circostanze eccezionali non si possono offrire impegni dopo la scadenza del termine fissato conformemente all'articolo 21, paragrafo 5 per la presentazione delle osservazioni.

3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. All'esportatore e/o al governo del paese d'origine e/o di esportazione interessato si possono comunicare i motivi per i quali si intende proporre il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rifiuto devono essere specificati nella decisione definitiva.
4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle parti interessate all'inchiesta.
5. In caso di accettazione degli impegni, previa consultazione e in assenza di obiezioni nel comitato consultivo, l'inchiesta è chiusa. In tutti gli altri casi la Commissione presenta immediatamente una relazione al Consiglio sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento. Il procedimento è chiuso se entro un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso altrimenti.
6. Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sulle sovvenzioni e sul pregiudizio è normalmente completata. In tal caso, se si conclude che le sovvenzioni o il pregiudizio non esistono, l'impegno diventa automaticamente caduco. Tuttavia, se la determinazione dell'assenza di sovvenzioni e di pregiudizio è dovuta soprattutto all'esistenza di un impegno, le autorità possono esigere che un impegno venga rispettato per un congruo periodo di tempo. Se si accerta l'esistenza di sovvenzioni e di pregiudizio, l'impegno continua ad essere applicato conformemente alle condizioni in esso fissate e alle disposizioni del presente regolamento.
7. La Commissione chiede ai governi o agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di consentire la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di questo obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.

8. Quando nel corso di un'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini dell'articolo 13 si ritiene che tali impegni prendano effetto a decorrere dalla data alla quale è conclusa l'inchiesta nei confronti del paese di origine e/o di esportazione.

9. In caso di violazione o di ritiro di un impegno ad opera di una delle parti, può essere istituito un dazio definitivo, a norma dell'articolo 11, in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta in seguito alla quale è stato accettato l'impegno, a condizione che l'inchiesta sia stata conclusa con l'accertamento definitivo dell'esistenza delle sovvenzioni e del pregiudizio e che l'esportatore interessato o il governo del paese d'origine e/o di esportazione, salvo i casi di ritiro dell'impegno da parte di tale governo o esportatore, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.

10. A norma dell'articolo 9, può essere istituito, previa consultazione, un dazio provvisorio sulla base delle informazioni più attendibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di ritiro o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta a seguito della quale è stato assunto l'impegno non sia stata conclusa.

Articolo 11

Chiusura del procedimento senza l'adozione di misure e istituzione di dazi definitivi

1. In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
2. Qualora, previa consultazione, non si ritenga necessario adottare misure di difesa e in assenza di obiezioni in seno al comitato consultivo, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento. Il procedimento è chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.
3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 e conformemente a tali disposizioni, il procedimento viene immediatamente chiuso qualora si accerti che l'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative è minimo oppure qualora il volume, effettivo o potenziale, delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio siano irrilevanti.
4. Per quanto riguarda le inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, il volume delle importazioni sovvenzionate si considera irrilevante se è inferiore al 4% del totale delle importazioni del prodotto simile nella Comunità, a meno che le importazioni da paesi in via di sviluppo le cui singole quote sono inferiori al 4% siano collettivamente superiori al 9% del totale delle importazioni nella Comunità del prodotto simile.

5. Per le stesse inchieste, l'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative è considerato minimo se inferiore all'1% *ad valorem*, con le seguenti eccezioni:

- a) nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, la soglia minima è il 2% *ad valorem*;
- b) nel caso dei paesi in via di sviluppo Membri dell'OMC di cui all'Allegato VII dell'Accordo sulle sovvenzioni e dei paesi in via di sviluppo Membri dell'OMC che hanno completamente soppresso le sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del presente regolamento, la soglia minima delle sovvenzioni è il 3% *ad valorem*. Qualora l'applicazione della presente disposizione dipenda dalla soppressione delle sovvenzioni all'esportazione, essa si applica a decorrere dalla data in cui viene notificata la soppressione delle sovvenzioni all'esportazione al Comitato sovvenzioni e misure compensative, e resta in vigore fintanto che il paese in via di sviluppo Membro in questione non concede sovvenzioni all'esportazione. La presente disposizione scade otto anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC;

a condizione che sia conclusa solo l'inchiesta qualora l'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative sia inferiore al livello minimo adeguato per i singoli esportatori ed essi rimangano soggetti al procedimento e possano essere sottoposti a ulteriori inchieste nel corso di successivi esami svolti nei confronti del paese interessato ai sensi dell'articolo 13.

6. Quando dalla constatazione definitiva dai fatti risulta l'esistenza delle sovvenzioni passibili di misure compensative e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'articolo 22, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio compensativo definitivo, a meno che la sovvenzione o le sovvenzioni siano state ritirate o che si sia dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione. Se sono in vigore dazi provvisori, la proposta relativa all'azione definitiva deve essere presentata al Consiglio al più tardi un mese prima della scadenza di tali dazi. L'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative di cui si è constatato che hanno beneficiato gli esportatori, accertato a norma del presente regolamento, e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.

7. Il dazio antidumping viene imposto per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazioni sulle importazioni di un prodotto per le quali è stato accertato che sono oggetto di sovvenzioni e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla provenienza, salvo quelle provenienti da fonti i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento. Il regolamento specifica il dazio per ciascun fornitore, oppure, qualora ciò non sia possibile, per il paese fornitore interessato.

8. Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 18, il dazio compensativo applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 18, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata dell'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative stabilito per le parti inserite nel campione. Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di importi di sovvenzioni passibili di misure compensative nulli o minimi, né degli importi di sovvenzioni passibili di misure compensative determinati nelle circostanze di cui all'articolo 19. Le autorità devono applicare dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'articolo 18.

Articolo 12

Retroattività

1. Le misure provvisorie e i dazi compensativi definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle decisioni prese rispettivamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 7, fatte salve le eccezioni specificate nel presente regolamento.

2. Se è stato istituito un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative e di pregiudizio, il Consiglio, indipendentemente dall'istituzione di un dazio compensativo definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio. A tal fine non si intende per pregiudizio un ritardo sensibile nella costituzione di un'industria comunitaria, né una minaccia di notevole pregiudizio, a meno che si sia accertato che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un notevole pregiudizio. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono liberati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del sensibile ritardo.

3. Se il dazio compensativo definitivo è superiore al dazio provvisorio, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio si ricalcola il dazio. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, non si conferma il dazio provvisorio.

4. Si può riscuotere un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima delle data di applicazione delle misure provvisorie, ma non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che le importazioni siano state registrate in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, che la Commissione abbia offerto agli importatori interessati la possibilità di esprimere le loro osservazioni e:

- i) che si sia constatato che esistono circostanze critiche a causa delle quali, per il prodotto sovvenzionato in questione, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni passibili di misure compensative ai sensi del presente regolamento provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile; e,
- ii) se lo si ritiene necessario, per evitare il ripetersi di tale pregiudizio, per calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni.

5. In caso di violazione o di ritiro di un impegno, si possono riscuotere dazi definitivi in conformità del presente regolamento sui prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, a condizione che le importazioni siano state registrate in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5 e che tale calcolo retroattivo non si applichi alle importazioni effettuate prima della violazione o del ritiro dell'impegno.

Articolo 13

Durata, riesami e restituzioni

1. Le misure compensative rimangono in vigore per il tempo e nella misura necessari per compensare le sovvenzioni passibili di misure compensative che sono causa di pregiudizio.

A. Riesami in previsione della scadenza

2. Le misure compensative definitive scadono dopo cinque anni a decorrere dalla data alla quale sono state istituite oppure dalla data dell'ultimo riesame relativo alle sovvenzioni e al pregiudizio, a meno che nel corso di un riesame non si stabilisca che la scadenza delle misure in questione implica il rischio che le sovvenzioni e il pregiudizio continuino oppure si ripetano. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure a richiesta dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure rimangono in vigore in attesa dell'esito del riesame.

3. L'esame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che un'abolizione delle misure porterebbe verosimilmente alla continuazione o al ripetersi delle sovvenzioni e del pregiudizio. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, la continuazione delle sovvenzioni o del pregiudizio, oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure, oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di sovvenzionamento tali da provocare pregiudizio.

4. Nello svolgimento delle inchieste a norma della presente sezione gli esportatori, gli importatori, il governo del paese di origine e/o di esportazione e i ricorrenti hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito. Ai fini dell'elaborazione delle conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente convalidati, che sono stati presentati in merito alla probabilità che, in seguito all'abolizione delle misure, le sovvenzioni e il pregiudizio continuino o si ripetano.

5. A norma della presente sezione, un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al momento opportuno, nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo. I produttori comunitari, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame in conformità del paragrafo 3. Deve inoltre essere pubblicato anche l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.

B. Riesami provvisori

6. Se è necessario, può essere svolto un riesame relativo all'opportunità di continuare a mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, in seguito a una domanda presentata da qualsiasi esportatore o importatore, dai produttori comunitari o dal governo del paese d'origine e/o di esportazione, che contenga sufficienti elementi di prova per giustificare l'esigenza di tale riesame provvisorio.

7. Un riesame provvisorio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che l'applicazione delle misure non è più necessaria per compensare le sovvenzioni passibili di misure compensative e/o che in caso di abolizione o di modifica delle misure il pregiudizio non continuerebbe né si ripeterebbe oppure che le misure in vigore non sono, o non sono più, sufficienti per compensare la sovvenzione passibile di misure compensative causa del pregiudizio.

8. Quando sono stati istituiti dazi compensativi in conformità dell'articolo 11, paragrafo 7, si avvia un riesame provvisorio qualora i produttori comunitari presentino sufficienti elementi di prova del fatto che i dazi non hanno provocato variazioni o hanno provocato variazioni insufficienti dei prezzi di rivendita del prodotto importato nella Comunità. Se l'inchiesta dimostra che la denuncia corrisponde al vero, i dazi compensativi possono essere aumentati al fine di conseguire l'incremento di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio; il livello maggiorato del dazio non deve tuttavia eccedere l'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative.

9. Nello svolgimento delle inchieste iniziate a norma della presente sezione, la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative alle sovvenzioni o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure in vigore realizzino l'obiettivo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 5 del presente regolamento. A questo proposito si deve tener conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente convalidati nella conclusione definitiva.

C. Riesami accelerati

10. Qualsiasi esportatore le cui esportazioni sono soggette a un dazio compensativo definitivo, ma che non è stato individualmente indagato nel corso dell'inchiesta originale per motivi diversi da un rifiuto a collaborare con la Commissione ha diritto, a richiesta, ad essere sottoposto a riesame accelerato affinché la Commissione possa tempestivamente stabilire un'aliquota individuale per il dazio compensativo da applicare a tale esportatore. Tale riesame viene avviato previa consultazione del comitato consultivo e dopo aver dato ai produttori comunitari l'opportunità di esprimere le loro osservazioni.

D. Disposizioni generali in materia di riesami

11. Le disposizioni pertinenti dell'articolo 7 e dell'articolo 8, escluse quelle relative ai limiti di tempo, si applicano ai riesami effettuati a norma delle sezioni A, B e C del presente articolo. Tali riesami si svolgono rapidamente e devono di norma essere conclusi entro 12 mesi dalla data alla quale sono stati avviati.

12. La Commissione inizia i riesami a norma del presente articolo dopo aver sentito il Comitato consultivo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o mantenute in vigore a norma della sezione A, oppure abrogate, mantenute in vigore o modificate a norma delle sezioni B e C dall'istituzione comunitaria che le ha adottate. Qualora le misure siano abrogate nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in questione a norma del presente articolo.

13. Se un riesame delle misure svolto a norma della sezione B è in corso al termine del periodo di applicazione delle misure definito nella sezione A, tali misure sono esaminate anche a norma delle disposizioni della sezione A.

E. Restituzioni

14. Nonostante la sezione A, un importatore può chiedere la restituzione dei dazi riscossi se dimostra che l'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto a un livello inferiore al dazio in vigore.

15. Per chiedere la restituzione dei dazi compensativi, gli importatori presentano una domanda alla Commissione attraverso lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data alla quale le autorità competenti hanno debitamente definito l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

16. Si ritiene che una domanda di restituzione sia sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi compensativi richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. La domanda deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi all'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative per l'esportatore per o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore dalla quale risulti che l'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo, e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Resta inteso che se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un lasso di tempo ragionevole la domanda è respinta.

17. Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure essa può decidere in qualsiasi momento di avviare un riesame provvisorio e le risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. Le restituzioni dei dazi devono essere effettuate di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 18 mesi a decorrere dalla data alla quale la domanda di restituzione, debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata da un importatore del prodotto soggetto al dazio compensativo. Il pagamento delle restituzioni autorizzate deve di norma essere effettuato dagli Stati membri entro 90 giorni dalla decisione suddetta.

F. Disposizione finale

18. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni espone nell'articolo 4 e nell'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 14

Elusione

1. L'applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, e/o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende sussistere un'elusione in presenza di un cambiamento dell'andamento degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una causa legittima né una giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, qualora esistano elementi di prova che essi sono tali da indebolire gli effetti riparatori del dazio compensativo in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili assemblati, e che il prodotto simile importato e/o parti di tale prodotto beneficiano ancora della sovvenzione.

2. Si avvia un'inchiesta a norma del presente articolo quando la domanda contiene elementi di prova sufficienti in relazione ai fattori di cui al paragrafo 1. L'apertura delle inchieste, dopo che è stato sentito il comitato consultivo, è decisa da un regolamento della Commissione che stabilisce inoltre se le autorità doganali debbano assoggettare le importazioni a registrazione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5 o chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali, e sono concluse entro 9 mesi. Se i fatti definitivamente accertati lo giustificano, l'estensione delle misure è disposta dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione, a decorrere dalla data alla quale è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, oppure dalla data in cui è stata richiesta la costituzione delle garanzie. All'apertura e allo svolgimento delle inchieste condotte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni procedurali pertinenti del presente regolamento.

3. Non sono soggetti alla registrazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 5 o ad altre misure i prodotti che sono accompagnati da un certificato doganale che attesti che l'importazione dei prodotti in questione non costituisce una forma di elusione. Detti certificati possono essere rilasciati agli importatori, su richiesta scritta, dalle autorità che siano state autorizzate da una decisione della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, oppure dalla decisione del Consiglio che istituisce le misure e sono validi per il periodo e alle condizioni in essi fissati.

4. Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 15

Disposizioni generali

1. I dazi compensativi provvisori o definitivi sono istituiti da un regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri criteri fissati nel regolamento che li istituisce. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni. Nessun prodotto può essere soggetto a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.

2. I regolamenti che istituiscono dazi compensativi provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tali regolamenti o decisioni devono contenere in particolare, fermo restando che le informazioni riservate devono essere tutelate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e un riassunto dei fatti e delle considerazioni pertinenti per la determinazione dell'esistenza delle sovvenzioni passibili di misure compensative e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è sempre inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami.

3. Nel presente regolamento, o ai sensi del presente regolamento, si possono adottare disposizioni speciali in relazione alla definizione comune del concetto di origine di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992.

4. Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese, previa consultazione del comitato consultivo, con una decisione della Commissione per un periodo massimo di un anno se, in seguito alla modifica delle condizioni di mercato nella Comunità, l'applicazione di tali misure è provvisoriamente inopportuna, a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. La sospensione può essere prorogata con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione. Le misure possono essere ripristinate in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

5. La Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può impartire istruzioni alle autorità doganali affinché esse adottino le opportune misure per registrare le importazioni, per poter successivamente applicare misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere assoggettate a registrazione in seguito ad una domanda dell'industria comunitaria che contenga sufficienti elementi di prova per giustificare tale decisione. La registrazione viene introdotta con un regolamento, che deve precisare gli scopi del provvedimento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali future obbligazioni. Le importazioni non possono essere assoggettate a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le transazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

Articolo 16

Consultazioni

1. Le consultazioni previste dal presente regolamento si svolgono nell'ambito di un Comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente, a richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione e comunque entro un termine che consenta di rispettare i limiti di tempo fissati dal presente regolamento.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi d'informazione utili.
3. Qualora sia necessario, si può procedere alle consultazioni con procedura scritta; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente prende le disposizioni necessarie per l'organizzazione della consultazione orale, a condizione che quest'ultima possa svolgersi entro un termine che consenta di rispettare i limiti di tempo fissati dal presente regolamento.
4. Le consultazioni riguardano in particolare:
 - i) l'esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative e i metodi da utilizzare per determinarne l'ammontare;
 - ii) l'esistenza e l'entità del pregiudizio;

- iii) il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e il pregiudizio;
- iv) le misure che, nel caso specifico, sono idonee a prevenire il pregiudizio causato dalle sovvenzioni passibili di misure compensative o dal dumping oppure a porvi rimedio, nonché le modalità di applicazione di tali misure.

Articolo 17

Visite di verifica

1. La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni comunicate in materia di sovvenzioni e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata entro i termini fissati la visita di verifica può non essere svolta.
2. Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione che essa abbia ottenuto l'accordo delle imprese interessate, che ne abbia informato i rappresentanti del governo del paese in questione e che quest'ultimo non abbia sollevato obiezioni. Non appena ha ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica alle autorità del paese di origine e/o di esportazione i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.
3. Le imprese interessate devono essere informate della natura generale delle informazioni da verificare durante le visite e degli ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite possono essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.
4. Nelle inchieste svolte in conformità del presente paragrafo la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

Articolo 18

Campionamento

1. Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o transazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o transazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o transazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.
3. Qualora l'esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, si deve comunque determinare un ammontare delle sovvenzioni individuale per ciascun esportatore o produttore non inserito nella selezione iniziale che presenti le informazioni necessarie entro i limiti di tempo fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la conclusione dell'inchiesta entro i termini fissati.
4. Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, si può selezionare un nuovo campione. Tuttavia, se la mancata collaborazione continua in misura significativa oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 19.

Articolo 19

Mancata collaborazione

1. Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i limiti di tempo fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, si possono elaborare conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e si possono utilizzare i dati disponibili. Le parti interessate devono essere informate delle conseguenze della mancata collaborazione.
2. La mancanza di una risposta su supporto informatico non dev'essere considerata una forma di mancata collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi ingiustificati.
3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini fissati, siano verificabili e la parte interessata abbia agito come meglio poteva.
4. Se le informazioni o gli elementi di prova non sono accettati, la parte che li ha forniti dev'essere immediatamente informata del motivo e avere la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni devono essere resi noti ed indicati nelle eventuali risultanze pubblicate.

5. Se le conclusioni, comprese quelle relative all'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative, sono elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, ivi comprese le informazioni contenute nella denuncia, per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei limiti di tempo fissati per l'inchiesta, tali informazioni devono essere verificate in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti indipendenti, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali delle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

6. L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l'accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Articolo 20

Trattamento riservato

1. Le informazioni che sono di carattere riservato (per esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.

2. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte, comunicando i motivi che giustificano tale impossibilità.

3. Se si ritiene che la domanda di trattamento riservato non sia giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

4. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte della Comunità e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla pubblicazione dei fatti su cui le autorità comunitarie si sono basate qualora essa sia necessaria per giustificare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa a non vedere divulgati i loro segreti aziendali o di Stato.

5. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri, le informazioni relative alle consultazioni svolte a norma dell'articolo 16 o alle consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 9 e all'articolo 8, paragrafo 10, e i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri non sono divulgate, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

Articolo 21

Divulgazione di informazioni

1. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e i rappresentanti del paese di origine e/o di esportazione possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.

3. Le domande di informazioni a norma del paragrafo 2 devono essere inviate alla Commissione per iscritto ed essere ricevute, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.

4. Le informazioni sono comunicate per iscritto, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare il segreto aziendale e di Stato, il più rapidamente possibile e comunque entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di azione definitiva, a norma dell'articolo 11, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi ultimi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5. Le osservazioni presentate dopo la comunicazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, in ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a 10 giorni.

Articolo 22

Interesse della Comunità

1. A norma del presente regolamento, per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità si devono valutare i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utilizzatori e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2.
2. Per valutare l'interesse della Comunità si deve prendere in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti di pregiudizio delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base alle sovvenzioni e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità.
2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini specificati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, che possono presentare le loro osservazioni in merito.
3. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande devono essere presentate per iscritto entro i termini fissati nel paragrafo 2 e precisare i motivi particolari, in termini di interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

4. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori istituiti. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono essere ricevute entro un mese a decorrere dall'applicazione delle misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, che possono presentare osservazioni in merito.
5. La Commissione esamina le informazioni presentate correttamente e decide in che misura esse sono rappresentative. I risultati di questa analisi e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. La Commissione tiene conto del parere espresso dal comitato ai fini di eventuali proposte a norma dell'articolo 11.
6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni devono essere comunicate per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio.
7. A norma del presente articolo le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sono sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

Articolo 23

Rapporti tra le misure relative ai dazi compensativi e i rimedi multilaterali

Qualora un prodotto importato sia assoggettato a contromisure a seguito di un ricorso alle procedure di risoluzione delle controversie dell'Accordo sulle sovvenzioni, e tali misure siano adeguate ad eliminare il pregiudizio provocato dalle sovvenzioni passibili di misure compensative, i dazi compensativi istituiti per quanto riguarda quel prodotto sono immediatamente sospesi o, se del caso, abrogati.

Articolo 24

Disposizioni finali

Il presente regolamento non osta all'applicazione:

- i) di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi;
- ii) dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e dei regolamenti (CEE) n. 1059/69⁵, (CEE) n. 2730/75⁶ e (CEE) n. 2783/75⁷; le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate in maniera complementare a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostano all'applicazione dei dazi antidumping o compensativi;
- iii) di misure speciali, purché non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.

⁵ GU n. L 141 del 12.6.1969, pag. 1.

⁶ GU n. L 281 del 1°.11.1975, pag. 20.

⁷ GU n. L 282 del 1°.11.1975, pag. 104.

Articolo 25

Abrogazione della normativa vigente

Il regolamento (CEE) n. 2423/88, modificato dal regolamento (CE) n. 521/94 e dal regolamento (CE) n. 522/94 è abrogato. I riferimenti fatti a detto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data fissata nella decisione relativa all'entrata in vigore degli atti che applicano i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Esso si applica ai procedimenti già iniziati. Le disposizioni relative ai limiti di tempo per l'apertura dei procedimenti e l'istituzione di dazi provvisori si applicano tuttavia solo dopo la data che sarà specificata dal Consiglio in una decisione da adottarsi a maggioranza qualificata entro il 1° aprile 1995, in base ad una proposta che la Commissione presenterà al Consiglio non appena saranno disponibili le necessarie risorse di bilancio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

ALLEGATO I

ELENCO ILLUSTRATIVO DELLE SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE

- a) Concessione da parte di un governo di sovvenzioni dirette a un'impresa o a un'industria, in base alle loro esportazioni.
- b) Misure di ritenuta valutaria o pratiche analoghe che comportano un premio all'esportazione.
- c) Tasse di nolo e di trasporto interno sulle spedizioni destinate all'esportazione, stabilite o imposte dal governo, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni destinate all'interno del paese.
- d) La fornitura da parte di governi o di loro enti, direttamente o indirettamente attraverso programmi disposti dal governo, di prodotti importati o di fabbricazione nazionale o la prestazione di servizi utilizzabili nella produzione di merci esportate, a condizioni più favorevoli di quelle applicabili per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi simili o direttamente competitivi utilizzabili per la produzione di merci destinate al consumo interno, se (nel caso dei prodotti) dette condizioni sono più favorevoli di quelle che negli scambi commerciali¹ mondiali vengono riservate agli esportatori nazionali.

¹ Per "scambi commerciali" si intendono gli scambi in cui la scelta tra prodotti nazionali e prodotti d'importazione è libera e dipende unicamente da considerazioni di ordine commerciale.

e) L'esenzione totale o parziale, la remissione o il rinvio, riferiti in particolar modo alle esportazioni, di imposte dirette² o oneri sociali versati o a carico delle imprese industriali o commerciali³.

f) La concessione di speciali sgravi direttamente connessi con le esportazioni o con pratiche di esportazione, oltre a quelli accordati per quanto riguarda la produzione destinata al consumo interno, nel calcolo in base al quale vengono stabilite le imposte dirette.

g) L'esonero o la remissione, per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, di imposte indirette² in eccesso rispetto a quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti simili venduti per il consumo interno.

² Ai fini del presente regolamento e dei suoi allegati, il termine "imposte dirette" si riferisce alle imposte su retribuzioni, utili, interessi, rendite, royalties e qualsivoglia altra forma di reddito, nonché alle imposte sulla proprietà immobiliare;

il termine "oneri sulle importazioni" si riferisce a tariffe, dazi doganali e altri oneri fiscali non enumerati altrove nella presente nota, riscossi sulle importazioni;

il termine "imposte indirette" si riferisce a imposte sulle vendite, accise, imposte sulla cifra d'affari, sul valore aggiunto, sulle concessioni, imposta di bollo, imposte sui trasferimenti, imposte sulle scorte e le attrezzature, compensazioni fiscali alla frontiera e qualsivoglia altra imposta diversa da imposte dirette e oneri sulle importazioni;

le imposte indirette "riscosse a stadi anteriori" sono quelle prelevate su beni o servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto;

le imposte indirette "a cascata" sono imposte plurifase applicate dove non esistono meccanismi di successivo credito d'imposta, ove i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio della produzione siano utilizzati in uno stadio produttivo successivo;

la "remissione" delle imposte comprende le restituzioni o la riduzione delle imposte;

la "remissione o il rimborso del dazio (drawback)" comprende l'esenzione o il rinvio totale o parziale degli oneri sulle importazioni.

³ Il rinvio non costituisce necessariamente una sovvenzione all'esportazione quando, ad esempio, viene riscosso un adeguato importo di interessi.

h) L'esonero, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori², sulle merci o sui servizi utilizzati nella produzione di prodotti esportati, in eccesso rispetto all'esonero, alla remissione o al rinvio di imposte indirette a cascata analoghe, riscosse a stadi anteriori su prodotti o servizi utilizzati nella produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; a condizione tuttavia che si possano esonerare, rimettere o rinviare le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui prodotti esportati anche quando tale esonero, remissione o rinvio non riguarda i prodotti simili venduti per il consumo interno se le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori vengono percepite su fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto)⁴. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell'allegato II.

i) La remissione o il rimborso di oneri relativi all'importazione² in eccesso rispetto a quelli riscossi sui fattori produttivi importati utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto); a condizione tuttavia che in casi particolari una ditta possa utilizzare una quantità di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche dei fattori produttivi importati in quanto di sostituzione per beneficiare di questa disposizione se l'importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione avvengono ambedue entro un ragionevole arco di tempo, non superiore ai due anni. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell'allegato II e delle direttive per la determinazione di sistemi di restituzione del dazio su sostituzioni a titolo di sovvenzione all'esportazione, contenute nell'allegato III.

j) La concessione da parte dei governi (o di speciali istituti controllati dai governi) di sistemi di garanzie di credito all'esportazione o di misure di assicurazione, di provvedimenti assicurativi o di garanzie contro l'incremento dei costi dei prodotti esportati, oppure di programmi di tutela contro i rischi di cambio, con premi inadeguati per coprire i costi e le perdite inerenti alla gestione a lungo termine dei programmi stessi.

⁴ Il paragrafo h) non si applica ai sistemi dell'imposta sul valore aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece; il problema dell'eccessiva remissione delle imposte sul valore aggiunto è disciplinato esclusivamente dal paragrafo g).

k) La concessione da parte dei governi (o di enti speciali controllati e/o che agiscono sotto l'autorità dei governi) di crediti all'esportazione a tassi inferiori a quelli che essi debbono effettivamente pagare per i fondi utilizzati a tal fine (o che dovrebbero pagare se prendessero detti fondi a prestito sul mercato internazionale dei capitali per ottenere fondi della stessa scadenza e nella stessa valuta nominale del credito all'esportazione), oppure il pagamento da parte di questi governi o enti della totalità o di una parte dei costi che debbono sostenere gli esportatori o gli istituti per ottenere crediti, sempre che detti fondi vengano utilizzati per garantire un vantaggio cospicuo per quanto riguarda le condizioni di credito all'esportazione.

Fermo restando, tuttavia, che ove un Membro dell'OMC sia una parte contraente di un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all'esportazione, sottoscritto al 1° gennaio 1979 da almeno dodici Membri originali del presente Accordo (o di un impegno successivo adottato da tali Membri originali) o se, nella pratica, un Membro dell'OMC applica le disposizioni di tale impegno concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di credito all'esportazione che sia conforme a tali disposizioni non è considerata una sovvenzione all'esportazione.

l) Qualsiasi altro onere a carico dello Stato che costituisce una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994.

ALLEGATO II

DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI IMMESSI NEL PROCESSO PRODUTTIVO ⁵

I

1. I sistemi di rimborso delle imposte indirette prevedono l'esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto). Analogamente, i regimi di restituzione del dazio possono prevedere la remissione o il rimborso degli oneri sull'importazione prelevati su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto).

2. L'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione di cui all'allegato I fa riferimento ai "fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato" ai paragrafi h) e i). Ai sensi del paragrafo h), i sistemi di rimborso delle imposte indirette possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui danno luogo ad esenzioni, remissioni o rinvii delle imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori che superino l'ammontare delle imposte effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato. Ai sensi del paragrafo i), i regimi di restituzione del dazio (drawback) possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano una remissione o un rimborso di oneri sull'importazione superiori a quelli effettivamente prelevati sui fattori immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i paragrafi stabiliscono che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto. Il paragrafo i) prevede inoltre, se del caso, l'utilizzo di fattori sostitutivi.

⁵ Per fattori immessi nel processo produttivo s'intendono fattori incorporati materialmente nel prodotto, nonché energia, combustibili e carburanti utilizzati nel processo produttivo, e catalizzatori consumati in abbinamento agli stessi per ottenere il prodotto esportato.

II

3. Nel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato, nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi, la Commissione si basa di norma sulla seguente procedura:

4. Ove si presuma che un sistema di rimborso di imposte indirette, ovvero un regime di restituzione del dazio, dia luogo a una sovvenzione a causa dell'importo eccessivo del rimborso o della restituzione di imposte indirette o oneri sulle importazioni in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, la Commissione deve anzitutto verificare se il governo del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. La Commissione può ritenere necessario effettuare test pratici, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, al fine di verificare le informazioni o di convincersi che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.

5. Ove tale meccanismo o procedura non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato non venga applicato in modo efficace, si renderà necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, si può svolgere un'ulteriore verifica in conformità del paragrafo 4.

6. La Commissione dovrebbe considerare i fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli stessi siano impiegati nel processo produttivo e risultino fisicamente presenti nel prodotto esportato. Un fattore produttivo non deve necessariamente essere presente nel prodotto finale nella forma in cui si presentava al momento dell'immissione nel processo di produzione.

7. Nel determinare la quantità consumata di un particolare fattore produttivo utilizzato per la fabbricazione di un prodotto esportato, si dovrebbe tener conto di un "normale scarto" che dovrà rientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine "scarto" si riferisce a quella parte di un dato fattore produttivo che non svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non viene consumata nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi quali inefficienze) e non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore.

8. Nel determinare se la quantità di scarto dichiarata sia "normale", la Commissione dovrebbe tener conto del processo di produzione, dell'esperienza media dell'industria nel paese di esportazione, e di altri fattori tecnici, se del caso. La Commissione dovrebbe tenere presente che un aspetto importante è il fatto che le autorità del paese di esportazione abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantità dello scarto, nei casi in cui tale quantità viene inclusa nel calcolo del rimborso o della remissione in relazione a imposte o dazi.

ALLEGATO III

**DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DI SISTEMI
DI RESTITUZIONE DEL DAZIO
SU SOSTITUZIONI A TITOLO DI SOVVENZIONE ALL'ESPORTAZIONE**

I

1. I sistemi di restituzione del dazio (drawback) prevedono il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all'atto della riesportazione, quest'ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. Ai sensi del paragrafo i) dell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione, contenuto nell'allegato I, i sistemi di restituzione del dazio sulle sostituzioni possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.

II

2. Nell'esaminare un sistema di restituzione del dazio su sostituzioni nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi ai sensi del presente regolamento, la Commissione si basa di norma sulla seguente procedura:

3. Il paragrafo i) dell'elenco illustrativo stabilisce che nella fabbricazione di un prodotto per l'esportazione, i fattori produttivi importati possono essere sostituiti con fattori produttivi nazionali, purché questi ultimi siano in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle dei fattori di produzione importati sostituiti. L'esistenza di un meccanismo o di una procedura di verifica è importante poiché consente al governo del paese di esportazione di garantire e dimostrare che la quantità di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l'importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione.

4. Ove si presuma che un sistema di restituzione del dazio su fattori sostitutivi dia luogo a una sovvenzione, la Commissione deve anzitutto stabilire se il governo del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede a un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. Nella misura in cui si accerta che le procedure rispondono a questo criterio e sono efficacemente applicate, si considera che non esistano sovvenzioni. La Commissione può ritenere necessario effettuare test pratici, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, al fine di verificare le informazioni o di assicurarsi che il meccanismo o procedura venga applicato in modo efficace.

5. Ove le procedure di verifica non esistano o risultino inadeguate ovvero, pur essendo istituite e ritenute adeguate, non vengano applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una sovvenzione. In tal caso, si rende necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base delle effettive transazioni interessate, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, sarà condotta un'ulteriore verifica in conformità del paragrafo 4.

6. L'esistenza di una disposizione sulla restituzione del dazio su sostituzioni, ai sensi della quale agli esportatori è consentito di scegliere particolari importazioni sulle quali richiedere la restituzione del dazio (drawback), di per se stessa non dovrebbe essere considerata come risultante in una sovvenzione.

7. S'intende sussistere un caso di restituzione di un importo eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi del paragrafo i), ove i governi versino interessi su importi rimborsati a norma di schemi di restituzione del dazio, nella misura degli interessi effettivamente versati o dovuti.

ALLEGATO IV

(Il presente allegato riproduce l'Allegato 2 dell'Accordo sull'agricoltura. Eventuali termini o espressioni non spiegati nel presente allegato o non sufficientemente chiari sono da interpretarsi nel contesto di tale Accordo.)

SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L'ESONERO DAGLI IMPEGNI DI RIDUZIONE

1. Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l'esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l'esonero devono rispondere ai seguenti criteri di base:

- a) il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma statale finanziato su risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai consumatori; e
- b) il sostegno in questione non può avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori,

nonché alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati.

Programmi pubblici di servizi

2. Servizi generali

Le politiche di questa categoria implicano spese (o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all'agricoltura o alla comunità rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai produttori né alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al paragrafo 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:

- a) ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti;
- b) lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena ed eradicazione;
- c) servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato;
- d) servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori;
- e) servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanità, sicurezza, classificazione o standardizzazione;
- f) servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e

- g) servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto, strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne per l'erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d'esercizio, né prezzi di utenza preferenziali.

3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare⁶

Spese (o agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti che costituiscono parte integrante di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Può anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma.

Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono a obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati a fini di sicurezza alimentare non dev'essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualità in questione sul mercato interno.

4. Aiuto alimentare interno⁷

Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione.

⁶ Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato, si considerano conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo attuati in modo trasparente e gestiti secondo orientamenti o criteri oggettivi pubblicati ufficialmente, compresi i programmi nell'ambito dei quali le scorte di derrate a fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi amministrati, purché la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS.

⁷ Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al fine di soddisfare il fabbisogno alimentare delle popolazioni urbane e rurali bisognose dei paesi in via di sviluppo su base regolare a prezzi equi si ritiene conforme alle disposizioni del presente paragrafo.

L'ammissibilità all'aiuto alimentare è subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali. L'aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell'aiuto devono essere trasparenti.

5. Pagamenti diretti ai produttori

Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l'esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al paragrafo 1, nonché i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai paragrafi da 6 a 13. Qualora l'esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da quelli di cui ai paragrafi da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al paragrafo 1, ai criteri di cui al paragrafo 6, lettere da b) a e).

6. Sostegno dei redditi su base fissa

- a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso.
- b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento.
- c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

- d) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.
- e) Nessuna produzione è richiesta per ricevere i pagamenti.

7. Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito

- a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione è subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall'agricoltura, superiore al 30% del reddito lordo medio o dell'equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell'ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori più elevati e quello con i valori più bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai pagamenti.
- b) L'importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.
- c) L'importo dei pagamenti è unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, né con i fattori di produzione utilizzati.
- d) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 8 (soccorso in caso di calamità naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100% della perdita che egli ha complessivamente subito.

8. Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamità naturali
- a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione sussiste soltanto quando le autorità pubbliche riconoscono ufficialmente che si è verificata o si sta verificando una calamità naturale o una catastrofe analoga (in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del Membro interessato) ed è determinata da una perdita di produzione superiore al 30% della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi.
 - b) I pagamenti in caso di calamità si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamità in questione.
 - c) I pagamenti devono compensare non più del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.
 - d) I pagamenti effettuati durante una calamità non possono superare il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b).
 - e) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100% della perdita che egli ha complessivamente subito.

9. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dall'attività
- a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi ad agevolare il ritiro dall'attività delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attività non agricole.
 - b) I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile.
10. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse
- a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile.
 - b) I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per il bestiame all'abbattimento o alla cessione permanente definitiva.
 - c) I pagamenti non comportano obblighi né indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili.
 - d) I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantità della produzione, né ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione.

11. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all'investimento

- a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attività di un produttore in seguito a difficoltà strutturali oggettivamente comprovate. L'ammissibilità ai programmi in questione può anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili.
- b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione, (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e).
- c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.
- d) I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all'attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi.
- e) I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari, fatta eccezione per l'obbligo di non coltivare un determinato prodotto.
- f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale.

12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali

- a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell'ambiente, nonché essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione.
- b) L'importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall'osservanza del programma statale.

13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale

- a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione è limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere un'area geografica contigua chiaramente designata con un'identità economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficoltà della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie.
- b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione.
- c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.
- d) I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni.

- e) Quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi sono effettuati ad un tasso decrescente.
- f) I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito connessi all'esercizio dell'agricoltura nell'area indicata.

Difesa commerciale:
Misure di salvaguardia

RELAZIONE

L'Accordo sulle misure di salvaguardia concluso nel quadro dell'Uruguay Round chiarisce e rafforza le disposizioni del GATT 1994 e in particolare quelle relative all'applicazione dell'articolo XIX.

Tale accordo ristabilisce un controllo multilaterale sulle misure di salvaguardia e impone l'eliminazione delle misure che sfuggono a tale controllo.

Misure di salvaguardia possono essere applicate soltanto alle condizioni previste dall'Accordo e conformemente alle procedure ivi stabilite. Sono pertanto vietate e devono essere eliminate tutte le misure dette di zona grigia, ossia le intese volte ad ottenere un contenimento delle importazioni o delle esportazioni, gli accordi di commercializzazione regolata e ogni altra misura analoga.

L'unica eccezione ammessa è l'accordo CE-Giappone relativo a taluni tipi di autoveicoli, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 1999.

Da parte della Comunità, l'osservanza degli obblighi derivanti dall'Accordo sulle misure di salvaguardia implica la denuncia entro il termine previsto dall'Accordo (180 giorni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC) di tutte le eventuali misure di zona grigia nonché la revisione e la modifica (ove ciò sia necessario) del regime comune applicabile alle importazioni, in particolare in materia di salvaguardia, istituito dal regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio.

Il progetto di regolamento allegato è il risultato di tale revisione.

Occorre tuttavia sottolineare che la legislazione comunitaria vigente già contiene norme precise spesso più dettagliate delle più generali disposizioni dell'Accordo sulle misure di salvaguardia. Ad esempio, sono già previsti termini obbligatori per l'inchiesta e un elenco più completo degli elementi da prendere in considerazione per la determinazione del pregiudizio grave e del nesso di causalità tra tale pregiudizio e le importazioni.

In conclusione, le principali modifiche da apportare al regolamento (CE) n. 518/94 sono le seguenti:

a) Introduzione di definizioni

Le nozioni di "minaccia di grave pregiudizio", di "grave pregiudizio" e di "industria comunitaria" sono ormai definite.

Articolo 5, paragrafo 3; Accordo sulle misure di salvaguardia, articolo 4, paragrafo 1

b) Nesso di causalità: influenza di altri fattori

L'articolo relativo agli elementi di valutazione dell'inchiesta è completato da un comma sulla determinazione del nesso di causalità.

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d); Accordo sulle misure di salvaguardia, articolo 4, paragrafo 2

c) Diritto delle parti interessate

È ora esplicitamente prevista la possibilità per le parti interessate di replicare agli argomenti addotti da altre parti interessate.

Articolo 6, paragrafo 2, ultimo capoverso; Accordo sulle misure di salvaguardia, articolo 3, paragrafo 1

d) Misure di salvaguardia provvisorie in caso di circostanze critiche

Le disposizioni dell'Accordo sulle misure di salvaguardia relative alle misure provvisorie (condizioni, durata e natura delle misure) sono riprese integralmente.

Articolo 8; Accordo sulle misure di salvaguardia, articolo 6

e) Contingente: determinazione del livello

È esplicitamente previsto che in linea di principio il livello di un contingente non può essere inferiore alla media delle importazioni degli ultimi tre anni rappresentativi.

Articolo 16, paragrafo 2, lettera b); Accordo sulle misure di salvaguardia, articolo 5, paragrafo 1

f) Contingente: ripartizione tra paesi fornitori

Il nuovo testo determina le modalità di ripartizione di un eventuale contingente tra tutti i paesi fornitori (accordo, proporzione delle importazioni precedenti, modulazione).

Articolo 16, paragrafo 3; Accordo sulle misure di salvaguardia, articolo 5, paragrafo 2

g) Durata delle misure di salvaguardia

D'ora in poi la durata di qualsiasi misura di salvaguardia non potrà superare i 4 anni, salvo proroga, in seguito ad una nuova inchiesta, per un periodo massimo di 4 anni.

Articolo 20; Accordo sulle misure di salvaguardia, articolo 7, paragrafi da 1 a 3

h) Progressiva liberalizzazione e valutazione a metà periodo

Ogni misura di durata superiore ad un anno è soggetta a liberalizzazione a intervalli regolari. Per ogni misura di durata superiore a tre anni è prevista una valutazione a metà periodo.

Articolo 20, paragrafo 4 e articolo 21, paragrafo 1; Accordo sulle misure di salvaguardia, articolo 7, paragrafo 4

i) Successione di misure di salvaguardia

D'ora in poi è vietato applicare allo stesso prodotto una nuova misura di salvaguardia prima che siano trascorsi almeno due anni dalla scadenza della misura precedente.

Articolo 22; Accordo sulle misure di salvaguardia, articolo 7, paragrafi 5 e 6

j) Paesi in via di sviluppo

Il regolamento riprende le disposizioni dell'Accordo sulle misure di salvaguardia che prevedono quote d'importazione minime al di sotto delle quali non possono essere applicate misure di salvaguardia ai paesi in via di sviluppo Membri dell'OMC.

Articolo 19; Accordo sulle misure di salvaguardia, articolo 9, paragrafo 1

**Regolamento (CE) n. /94 del Consiglio
del1994 94/ 0232(ACC)
relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga
il regolamento (CE) n. 518/94**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

viste le normative relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelle applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali normative che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste dalle normative stesse,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi; che il regolamento (CE) n. 518/94¹ relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/92² costituisce un elemento importante di tale politica;

considerando che il regolamento (CE) n. 518/94 è stato adottato tenendo debitamente conto degli obblighi internazionali della Comunità e in particolare di quelli derivanti dall'articolo XIX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);

considerando che la conclusione dell'Uruguay Round ha condotto all'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); che l'allegato I A dell'Accordo che istituisce l'OMC contiene tra l'altro l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e un Accordo sulle misure di salvaguardia;

considerando che l'Accordo sulle misure di salvaguardia risponde alla necessità di chiarire e rafforzare le disposizioni del GATT 1994, in particolare quelle dell'articolo XIX; che detto accordo impone l'eliminazione delle misure di salvaguardia che sfuggono a tali norme, quali le misure di autolimitazione delle esportazioni, gli accordi di commercializzazione regolata o qualsiasi altra misura analoga all'importazione o all'esportazione;

¹ GU n. L 67 del 10.3.1994, pag. 77.

² GU n. L 35 del 9.2.1982, pag. 1.

considerando che alla luce di queste nuove norme multilaterali occorre precisare ulteriormente e se necessario modificare il regime comune applicabile alle importazioni, in particolare in materia di applicazione delle misure di salvaguardia;

considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, costituisce il punto di partenza del regime comune applicabile alle importazioni;

considerando che la Commissione deve essere informata dagli Stati membri di qualunque pericolo conseguente all'andamento delle importazioni che possa rendere necessario istituire una vigilanza comunitaria o applicare misure di salvaguardia;

considerando che, in tal caso, la Commissione dovrà esaminare le condizioni, le modalità e l'andamento delle importazioni, nonché i diversi aspetti della situazione economica e commerciale e le misure eventualmente necessarie;

considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto finché non viene modificato il regime d'importazione;

considerando che gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;

considerando che spetta alla Commissione e al Consiglio decidere in merito alle misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità; che questi devono essere valutati nel loro insieme, compresi in particolare quelli dell'industria comunitaria, degli utilizzatori e dei consumatori;

considerando che si possono prevedere misure di salvaguardia contro un paese Membro dell'OMC solo se il prodotto in questione è importato nella Comunità in quantità così accresciute e a condizioni tali che i produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti subiscano o rischino di subire un grave pregiudizio, a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a tale norma;

considerando che occorre definire le nozioni di "grave pregiudizio", "minaccia di grave pregiudizio" e "industria comunitaria", nonché stabilire criteri più precisi per la determinazione del pregiudizio;

considerando che prima dell'applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia deve essere effettuata un'inchiesta, ferma restando per la Commissione la facoltà di adottare in caso d'urgenza misure provvisorie;

considerando che occorre prevedere disposizioni più particolareggiate sull'apertura delle inchieste, sulle ispezioni e sui controlli necessari, sull'accesso dei paesi esportatori e delle parti interessate alle informazioni raccolte e sull'audizione delle parti interessate, nonché sulla possibilità per queste ultime di comunicare le loro osservazioni;

considerando che le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

considerando che è anche necessario fissare i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità di istituire misure, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, onde aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici interessati;

considerando che quando le misure di salvaguardia assumono la forma di un contingente il livello di quest'ultimo non può in linea di principio essere inferiore alla media delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo di almeno tre anni;

considerando che, se il contingente è suddiviso tra i paesi fornitori, le rispettive quote potranno essere fissate d'accordo con gli stessi paesi o determinate tenendo conto delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo; che, tuttavia, in caso di sproporzionato aumento delle importazioni, si potrà derogare a tali disposizioni fermo restando l'obbligo di consultazioni nell'ambito del Comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC;

considerando che occorre fissare il periodo massimo di applicazione delle misure di salvaguardia e prevedere specifiche disposizioni per la proroga, la liberalizzazione progressiva e il riesame delle stesse;

considerando che occorre stabilire le condizioni alle quali le misure di salvaguardia non devono essere applicate nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo Membro dell'OMC;

considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia limitate ad una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato unico;

considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci; che, a tale scopo, è opportuno prevedere, in particolare, che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento;

considerando che i documenti d'importazione rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che i prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni sono oggetto di un trattamento specifico sia a livello comunitario che a livello internazionale; che sembra quindi opportuno escluderli integralmente dal campo di applicazione del presente regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano fatto salvo il disposto degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che, pertanto, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 518/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti contemplati nel trattato, originari di paesi terzi, ad eccezione:
 - dei prodotti tessili contemplati dal regolamento (CE) n. 517/94,
 - dei prodotti originari di alcuni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.
2. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, ossia non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure di salvaguardia che possono essere prese ai sensi del titolo V.

TITOLO II

Procedura comunitaria di informazione e di consultazione

Articolo 2

Quando l'evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri. Questa informazione deve comprendere gli elementi di prova disponibili, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 10. La Commissione trasmette immediatamente tale informazione a tutti gli Stati membri.

Articolo 3

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione possono essere avviate consultazioni, che devono aver luogo negli otto giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte della Commissione, dell'informazione di cui all'articolo 2 e comunque prima dell'applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.

Articolo 4

1. Le consultazioni si svolgono nell'ambito di un Comitato consultivo, in appresso denominato "Comitato", composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente; questi comunica quanto prima agli Stati membri tutte le informazioni utili.
3. Le consultazioni vertono in particolare:
 - sui termini, sulle condizioni e sull'andamento delle importazioni, nonché sui vari aspetti della situazione economica e commerciale riguardo al prodotto in questione;
 - sulle eventuali misure da adottare.
4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso, la Commissione informa gli Stati membri, i quali possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra cinque e otto giorni lavorativi, che dovrà stabilire la Commissione.

TITOLO III

Procedura comunitaria d'inchiesta

Articolo 5

1. Salvo il disposto dell'articolo 8, prima dell'applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia deve essere svolto un procedimento comunitario d'inchiesta.
2. L'inchiesta è intesa a determinare sulla base degli elementi indicati all'articolo 10 se le importazioni del prodotto in questione minaccino di arrecare o arrechino un grave pregiudizio ai produttori comunitari interessati.
3. Si intende per:
 - a) "grave pregiudizio", un considerevole deterioramento generale della situazione dei produttori comunitari;

- b) "minaccia di grave pregiudizio", l'imminenza evidente di un grave pregiudizio;
- c) "industria comunitaria", l'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio della Comunità, o quelli la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisca una quota consistente della produzione comunitaria totale di tali prodotti.

Articolo 6

1. Qualora, al termine delle consultazioni di cui all'articolo 3, la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa:
 - a) avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; nell'avviso si riassumono le informazioni ricevute e si precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; vi si stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se tali osservazioni e informazioni devono essere prese in considerazione durante l'inchiesta; vi si stabilisce anche il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4;
 - b) avvia l'inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.
2. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede, previa consultazione del Comitato, alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata in questo compito da personale dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che lo Stato in questione si sia espresso in tal senso.

Le parti interessate che si sono manifestate ai sensi del paragrafo 1, lettera a), mediante domanda scritta, come pure i rappresentanti del paese di esportazione, possono esaminare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell'articolo 9 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta.

Le parti interessate che si sono manifestate possono comunicare alla Commissione il loro punto di vista circa le suddette informazioni e le loro osservazioni possono essere prese in considerazione nella misura in cui sono sostenute da elementi di prova sufficienti.

3. Su richiesta della Commissione, e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.
4. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste devono essere intese quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle.
5. Quando le informazioni chieste dalla Commissione non vengono fornite entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma del medesimo, o quando l'inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un paese terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, essa non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di cui dispone.
6. Quando la Commissione, al termine delle consultazioni di cui all'articolo 3, ritiene che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, essa informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.

Articolo 7

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al Comitato una relazione sui risultati della stessa.
2. Se, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, l'inchiesta viene chiusa, previa consultazione del Comitato, entro un mese. La decisione di chiusura dell'inchiesta, contenente le conclusioni essenziali della medesima e un sommario dei motivi, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, prende le adeguate decisioni a tal fine, conformemente ai titoli IV e V, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi; in tal caso, la Commissione ne pubblica avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

Articolo 8

1. Le disposizioni del presente titolo non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 11 a 15 o misure di salvaguardia provvisorie conformemente agli articoli 16, 17 e 18.

Le misure di salvaguardia provvisorie vengono prese:

- quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono una misura immediata e
 - quando sia stato determinato in via preliminare che esistono elementi di prova sufficienti del fatto che un incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio.
2. La durata di tali misure non può superare i 200 giorni.
 3. Le misure in questione dovrebbero assumere la forma di aumenti dei dazi doganali rispetto al livello vigente (sia esso superiore o pari a 0) se tali provvedimenti possono impedire o porre rimedio al grave pregiudizio.
 4. La Commissione intraprende immediatamente le procedure d'inchiesta ancora necessarie.
 5. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate per assenza di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio, i dazi doganali riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio quanto prima. Si applica la procedura di cui all'articolo 235 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

Articolo 9

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. a) Né il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri, o i loro funzionari, divulgano, salvo espressa autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.
b) Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

3. Un'informazione viene comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che le autorità della Comunità facciano riferimento a informazioni generali, e in particolare ai motivi su cui si basano le decisioni prese in forza del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche che i loro segreti d'affari non vengano divulgati.

Articolo 10

1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fattori seguenti:
 - a) il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nella Comunità;

- b) il prezzo delle importazioni, soprattutto se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;
- c) l'impatto che ne deriva per i produttori comunitari, e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:
- produzione,
 - utilizzo della capacità produttiva,
 - scorte,
 - vendite,
 - quota di mercato,
 - prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),
 - utili,
 - rendimenti dei capitali investiti,
 - flussi di liquidità,
 - occupazione;
- d) i fattori diversi dall'andamento delle importazioni, che arrecano o possono aver arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria interessata.
2. Quando viene adottata una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:
- a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso la Comunità;
- b) la capacità di esportazione del paese di origine o del paese di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.

TITOLO IV

Misure di vigilanza

Articolo 11

1. Qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno dei paesi terzi contemplati dal presente regolamento rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori comunitari e qualora gli interessi della Comunità lo esigano, l'importazione di tale prodotto può essere soggetta, secondo i casi:
 - a) a vigilanza comunitaria a posteriori, effettuata secondo quanto dispone la decisione di cui al paragrafo 2;
 - b) a vigilanza comunitaria preventiva effettuata conformemente all'articolo 12.
2. La decisione di messa sotto vigilanza è adottata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafi 5 e 6.
3. La durata delle misure di vigilanza è limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale esse sono state prese.

Articolo 12

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Questo documento è vidimato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una dichiarazione di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale dichiarazione sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
2. Il documento d'importazione e la dichiarazione dell'importatore sono redatti su un modulo conforme al modello che figura in allegato.

Possano essere chieste informazioni supplementari a quelle fornite con tale modulo. Tali informazioni sono indicate nella decisione che decreta la vigilanza.

3. Il documento d'importazione è valido in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato.
4. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento d'importazione, oppure che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati all'importazione supera di meno del 5% il valore o il quantitativo indicati in detto documento, non osta all'immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in questione, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, normalmente, superare il 10%.
5. Il documento d'importazione può essere utilizzato soltanto finché per le transazioni in questione, rimane in vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e comunque entro un termine fissato nello stesso momento in cui viene instaurata la vigilanza e secondo la stessa procedura, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.
6. Quando la decisione presa a norma dell'articolo 11 lo preveda, l'origine dei prodotti sotto vigilanza comunitaria deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.
7. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento d'importazione.

Articolo 13

Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può decretare, conformemente all'articolo 18, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni della Comunità.

Articolo 14

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento d'importazione. Tale documento è vidimato gratuitamente dall'autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una dichiarazione di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale dichiarazione sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. Il documento può essere utilizzato soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le transazioni in questione.
2. Il documento d'importazione e la dichiarazione dell'importatore sono redatti su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato.

Possono essere richieste informazioni supplementari a quelle fornite con tale modulo. Tali informazioni sono indicate nella decisione che decreta la vigilanza.

Articolo 15

1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese:
 - a) in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, documenti d'importazione;
 - b) in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.

Possono essere stabilite disposizioni diverse nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza.

2. Quando la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.
3. La Commissione informa gli Stati membri.

TITOLO V**Misure di salvaguardia****Articolo 16**

1. Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari (...), la Commissione può, per la salvaguardia degli interessi della Comunità, su richiesta di uno Stato membro oppure di propria iniziativa:

- a) abbreviare il periodo durante il quale sono utilizzabili i documenti d'importazione di cui all'articolo 12 che sono vidimati dopo l'entrata in vigore di questa misura;
- b) modificare il regime d'importazione del prodotto in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti definiti dalla Commissione.

Le misure di cui alle lettere a) e b) sono di immediata applicazione.

2. a) Nell'instaurare un contingente si tiene conto in particolare:

- dell'interesse a mantenere, per quanto possibile, le correnti di scambio tradizionali;
- del volume dei contratti stipulati a condizioni e secondo modalità normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente titolo, se essi sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato;
- del fatto che non deve essere compromessa la realizzazione dell'obiettivo che si persegue con l'instaurazione del contingente.

b) Il livello del contingente non deve essere inferiore alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali sono disponibili dati statistici, salvo qualora sia necessario prevedere un livello diverso al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio.

3. a) Nel caso in cui un contingente venga suddiviso tra paesi fornitori, la ripartizione può essere concordata con i paesi fornitori che abbiano un interesse sostanziale nelle importazioni comunitarie del prodotto in questione.

Altrimenti il contingente viene suddiviso tra i paesi proporzionalmente alle rispettive quote nelle importazioni comunitarie del prodotto in questione effettuate durante un precedente periodo rappresentativo, tenendo conto di qualsiasi fattore particolare che abbia potuto o possa incidere sul commercio del prodotto.

- b) Tuttavia, sempre tenendo conto dell'obbligo della Comunità di procedere a consultazioni nel quadro del Comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC, si può derogare al metodo di ripartizione di cui sopra se le importazioni originarie di uno o di taluni paesi fornitori sono aumentate di una percentuale sproporzionata rispetto all'incremento totale delle importazioni del prodotto in questione durante un precedente periodo rappresentativo.
4. a) Le misure di cui al presente articolo si applicano ad ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all'articolo 18, ad una o più regioni della Comunità.
 - b) Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, a condizione che non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 11 e 12, alla presentazione di un documento d'importazione siano effettivamente corredati di tale documento.
 5. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.
 6. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferirla al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.
 7. Qualora uno Stato membro abbia deferito al Consiglio la decisione presa dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione.

Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.

Articolo 17

Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata alle condizioni di cui al titolo III, può adottare le misure appropriate per impedire che un prodotto sia importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti.

Si applica l'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 18

Quando, in base in particolare agli elementi di valutazione di cui all'articolo 10, risulta che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure in forza degli articoli 11 e 16, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare in via eccezionale l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Comunità.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Esse vengono adottate secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 11 e 16.

Articolo 19

Nessuna misura di salvaguardia può essere applicata nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo Membro dell'OMC finché la quota di importazioni comunitarie del prodotto fornita dal paese non supera il 3%, purché i paesi in via di sviluppo Membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni comunitarie è inferiore al 3% non forniscano tutti insieme oltre il 9% del totale delle importazioni del prodotto nella Comunità.

Articolo 20

1. La durata delle misure di salvaguardia deve essere limitata al periodo necessario per prevenire o porre rimedio ad un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento dell'industria comunitaria. In linea di principio detto periodo non può superare i quattro anni, compreso il periodo d'applicazione di una eventuale misura provvisoria.
2. Il suddetto periodo iniziale può essere prorogato, fatta eccezione per le misure di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), qualora sia accertato che:
 - una proroga è necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, e
 - vi sono elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dell'industria comunitaria.
3. Le misure di proroga sono adottate alle condizioni di cui al titolo III e secondo le procedure applicate per le misure iniziali. Le misure prorogate non possono essere più restrittive di quanto lo fossero alla fine del periodo iniziale.
4. Se la durata della misura di salvaguardia supera un anno, la misura deve essere progressivamente liberalizzata a intervalli regolari durante il periodo d'applicazione, ivi compreso quello di proroga.
5. Il periodo d'applicazione complessivo di una misura di salvaguardia non può superare gli otto anni.

Articolo 21

1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai titoli IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione si procede a consultazioni in seno al Comitato. In caso di misure di salvaguardia di durata superiore a tre anni, la Commissione procede alle consultazioni al più tardi a metà del periodo di applicazione della misura. Le consultazioni hanno lo scopo di:
 - a) valutare gli effetti della misura in questione;
 - b) esaminare se e in quale misura sia opportuno accelerare il processo di liberalizzazione;
 - c) verificare se sia necessario mantenerla in vigore.

2. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 11, 13, 16, 17 e 18, essa agisce come segue:
- a) se il Consiglio si è pronunciato sulla misura, la Commissione gli propone di abrogarla o modificarla; il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;
 - b) in tutti gli altri casi, la Commissione modifica o abroga le misure comunitarie di salvaguardia e le misure di vigilanza.

Quando tale decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 22

1. Nessuna nuova misura di salvaguardia può essere applicata all'importazione di un prodotto che è già stato oggetto di una misura di salvaguardia, per un periodo uguale al periodo di applicazione della misura precedente. Tale periodo non può essere inferiore a due anni.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, una misura di salvaguardia di durata non superiore a 180 giorni può essere nuovamente applicata all'importazione di un prodotto:
 - a) se è trascorso almeno un anno dalla data di introduzione di una misura di salvaguardia sull'importazione del prodotto, e
 - b) se tale misura di salvaguardia non è stata applicata allo stesso prodotto più di due volte nel quinquennio immediatamente precedente la data di introduzione della misura.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 23

Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure appropriate per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi della Comunità o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.

Articolo 24

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.
2. a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri:
 - i) di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
 - ii) di speciali formalità in materia di cambio;
 - iii) di formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.
- b) Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità che essi prevedono di introdurre o di modificare a titolo del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

Articolo 25

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.
2. Tuttavia, le disposizioni degli articoli da 11 a 15 e dell'articolo 22 non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni menzionate al paragrafo 1 per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d'importazione.

Gli articoli 16, 18 e da 21 a 24 non si applicano ai prodotti per i quali il regime sopracitato prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 26

La Spagna e il Portogallo possono mantenere sino al 31 dicembre 1995 le restrizioni quantitative per i prodotti agricoli contemplati dagli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione.

Articolo 27

Il regolamento (CE) n. 518/94 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento.

Articolo 28

Il presente regolamento entra in vigore alla data stabilita da una decisione relativa all'entrata in vigore delle norme di attuazione dei risultati dell'Uruguay Round.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Elenco delle indicazioni che devono figurare nelle caselle del documento di vigilanza

DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese)
2. N. di registrazione
3. Speditore (nome, indirizzo, paese,)
4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)
5. Dichiarante (nome e indirizzo)
6. Ultimo giorno di validità
7. Paese d'origine
8. Paese di provenienza
9. Luogo e data previsti per l'importazione
10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza
11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli
12. Codice delle merci (NC)
13. Massa lorda (kg)
14. Massa netta (kg)
15. Unità supplementari
16. Valore CIF alla frontiera CE in ECU
17. Indicazioni supplementari
18. Certificazione da parte del richiedente:
Il sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede
Luogo e data
(firma) (timbro)
19. Visto dell'autorità competente
data
(firma) (timbro)

Originale per il richiedente

Copia per l'autorità competente

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

Originale per il richiedente	1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese)		2. N. di registrazione	
	3. Speditore (nome, indirizzo, paese,)		4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)	
	5. Dichiarante (nome e indirizzo)		6. Ultimo giorno di validità	
			7. Paese d'origine	8. Paese di provenienza
	9. Luogo e data previsti per l'importazione		10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza	
	11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli		12. Codice delle merci (NC)	
			13. Massa lorda (kg)	
			14. Massa netta (kg)	
			15. Unità supplementari	
			16. Valore CIF alla frontiera CE in ECU	
17. Indicazioni supplementari				
18. Certificazione da parte del richiedente: Il sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede				
19. Visto dell'autorità competente		Luogo e data		
(firma)	data	(firma)	(timbro)	
(firma)	(timbro)			

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

Copia per l'autorità richiedente	1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese)		2. N. di registrazione	
	3. Speditore (nome, indirizzo, paese,)		4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)	
	5. Dichiarante (nome e indirizzo)		6. Ultimo giorno di validità	
			7. Paese d'origine	8. Paese di provenienza
	9. Luogo e data previsti per l'importazione		10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza	
	11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli		12. Codice delle merci (NC)	
			13. Massa lorda (kg)	
			14. Massa netta (kg)	
			15. Unità supplementari	
			16. Valore CIF alla frontiera CE in ECU	
17. Indicazioni supplementari				
18. Certificazione da parte del richiedente: Il sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede				
19. Visto dell'autorità competente		Luogo e data		
(firma)	data	(firma)	(timbro)	
	(timbro)			

Difesa commerciale:

Nuovo strumento

NOTA ESPLICATIVA

La presente proposta modifica il regolamento n. 2641/84 relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite. Il Consiglio lo ha già modificato (con il regolamento n. 522/94) al fine di rafforzare il nesso tra questo strumento di politica commerciale e il meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC. Questo obiettivo è stato raggiunto sul piano procedurale: il ricorso al regolamento n. 2641/84 (quale già modificato) consentirà alle industrie comunitarie e agli Stati membri di rivolgersi alle istituzioni comunitarie (Commissione e Consiglio) ai fini della risoluzione delle controversie in ambito OMC con tutte le necessarie garanzie di trasparenza e legalità e subordinatamente al controllo della Corte di giustizia.

La presente nuova proposta è intesa a portare avanti questo processo rendendo lo strumento in questione più adeguato alla mutata natura della risoluzione delle controversie nel quadro dell'OMC (che comprende, ma non esclusivamente, la sua applicabilità agli accordi GATS¹ e TRIPS). Gli emendamenti proposti sono volti in particolare a risolvere i problemi creati agli esportatori comunitari da pratiche commerciali illecite di paesi terzi sui mercati esteri. Più avanti viene fornita una breve esposizione dei criteri che sono alla base delle modifiche proposte, con una tabella in cui sono riassunte le possibilità di azione che esisterebbero in virtù del regolamento proposto qualora esso fosse adottato.

Nessuna modifica viene proposta per la procedura decisionale risultante dagli emendamenti già adottati nel 1994, tranne una più logica sistemazione delle relative disposizioni. Questa proposta pertanto non darebbe luogo ad alcuna modifica dei rispettivi ruoli delle istituzioni comunitarie interessate (Commissione e Consiglio) né della maggioranza necessaria per le deliberazioni del Consiglio sui temi in questione.

1. Il regolamento n.2641/84 è attualmente basato su due "modalità": la prima conferisce ad un'industria comunitaria il diritto di presentare una denuncia contro "pratiche illecite" di paesi terzi, qualora subisca un pregiudizio notevole; la seconda conferisce agli Stati membri il diritto di chiedere alla Comunità di agire in tutti i casi (comprendenti, ma non esclusivamente, le pratiche illecite) in cui sussistano diritti della Comunità nel quadro di norme internazionali.
2. La seconda "modalità" (ossia il ricorso di uno o più Stati membri ai fini della difesa dei diritti internazionali della Comunità) risulta ora soddisfacente, dopo gli emendamenti del 1994. Ulteriori modifiche di questa procedura dovrebbero essere prese in considerazione soltanto dopo la verifica della sua efficacia nella pratica (il che sarà possibile soltanto quando l'OMC sarà operativa). La prima "modalità" invece (denuncia di un'industria comunitaria contro una "pratica illecita") continua a presentare gravi carenze messe in risalto dal rinnovato

¹ Tra l'altro è stata introdotta nel concetto di "industria comunitaria" la nozione di "prestatori di servizi" per tener conto delle nuove norme del GATT.

interesse che molti settori dell'industria europea mostrano per l'OMC e per le nuove norme.

3. Il primo problema riguarda le nozioni di "industria comunitaria" e di "pregiudizio notevole". Entrambe sono state mutate dai vigenti strumenti di difesa commerciale ed è tuttora opportuno usarle nel contesto di qualsiasi strumento di difesa del mercato interno della Comunità anche se sono più rigide di quanto ci richiedano le norme OMC/GATT. Tuttavia, molte regole GATT sono basate sul criterio degli "effetti negativi sugli scambi" che spesso non coincide con quello di "pregiudizio"; in generale, il GATT usa il concetto di "annullamento o compromissione" dei vantaggi, effetto del quale sussiste addirittura presunzione (praticamente inconfutabile) nei casi di violazione degli obblighi del GATT. Alcuni accordi si spingono anche oltre: il nuovo Accordo sulle sovvenzioni, ad esempio, prevede esplicitamente tre possibili tipi di "effetti negativi sugli scambi", ossia il "pregiudizio dell'industria nazionale", l'"annullamento o compromissione" in termini GATT e il "grave pregiudizio agli interessi" di un paese (cfr. articolo 5 del nuovo Accordo sulle sovvenzioni).
4. Inoltre, se consideriamo l'effetto di pratiche commerciali di paesi terzi sulle esportazioni comunitarie verso paesi terzi (quelli che applicano o mantengono le pratiche in questione o altri), invece che sulle importazioni nella Comunità, molto raramente tale effetto risulta riguardare globalmente un'industria comunitaria (o una parte considerevole di essa). Non per questo tuttavia le pratiche in questione sono meno riprovevoli o non illecite. Di più, l'effetto degli ostacoli agli scambi è spesso in primo luogo quello di impedire che gli scambi si verifichino (scoraggiando potenziali esportatori), anche prima che una distorsione abbia luogo.
5. Pertanto è opportuno aggiungere una "terza modalità", che consenta agli esportatori comunitari di sollecitare la Comunità a reagire a pratiche commerciali riprovevoli o illecite di paesi terzi delle quali essi risentano sui mercati di paesi terzi, senza modificare al tempo stesso le "modalità" esistenti (la prima, nonostante le sue rigide restrizioni, potrebbe ancora essere utile alle industrie comunitarie per quanto riguarda il mercato interno della Comunità; la seconda contiene il "diritto di agire" generale per gli Stati membri).
6. L'obiettivo di questo lavoro non è quello di creare un modo più facile di applicare lo strumento di difesa, bensì un modo diverso, più adatto ad una strategia di apertura dei mercati a favore dei nostri esportatori. Il punto quindi non è quello di mitigare le condizioni relative alla legittimazione della denuncia e agli effetti sugli scambi, bensì quello di adattarle ad uno strumento per l'apertura dei mercati dei paesi terzi (invece di un ulteriore strumento di difesa del mercato comunitario, che in questo contesto non sembra appropriato).
7. Pertanto, le "imprese comunitarie" dovrebbero sì avere, anche singolarmente, il diritto di presentare una denuncia secondo la nuova terza "modalità", ma sarebbero anche tenute a dimostrare che l'azione della Comunità avrebbe ragioni più ampie del limitato vantaggio che la o le imprese denunzianti potrebbero trarre dalla sua azione internazionale.

8. Inoltre, il concetto di "pregiudizio notevole" può essere sostituito (in relazione alle esportazioni comunitarie) soltanto da un altro concetto contenente anch'esso limitazioni per evitare che qualsiasi tipo di effetti giustifichi l'intervento della Comunità. La soluzione qui proposta è quella di introdurre la nozione di "effetti negativi sugli scambi", che è strettamente connessa al modo in cui questi effetti sono (o saranno) definiti in ambito OMC (anche attraverso casi di risoluzione delle controversie) per offrire sufficienti garanzie contro azioni "non definite". È stato aggiunto il requisito dell'"impatto notevole", per consentire alle istituzioni comunitarie di eliminare le azioni inconsistenti e di concentrarsi su quelle che oltre ad arrecare vantaggi al denunziante risultino positive per la Comunità e/o per gli Stati membri.
9. Le considerazioni di cui sopra ai punti da 6 a 8, insieme alla tradizionale e fondata posizione della Comunità secondo cui l'apertura dei mercati e la liberalizzazione degli scambi devono essere perseguite nel quadro del sistema commerciale multilaterale (nonché alla necessità di diversificare questo strumento, in termini di legalità internazionale, dalla clausola 301) sono fortemente a favore di un rafforzamento anche maggiore del nesso tra il presente strumento di politica commerciale e le norme commerciali nonché le procedure di risoluzione delle controversie vigenti a livello internazionale (essenzialmente nell'ambito dell'OMC).

TABELLA

Azioni possibili nel quadro del regolamento proposto in materia di pratiche commerciali

	<u>Denunciante</u>	<u>Pratica oggetto di denuncia</u>	<u>Effetti da provare</u>	<u>Mercato in cui gli effetti si verificano</u>
1a modalità (denuncia di cui all'articolo 3)	industria comunitaria (o parte notevole di essa) comprende ora prestatori di servizi e produttori di beni	pratiche illecite (comprendono le violazioni di obblighi GATT/OMC)	pregiudizio notevole	mercato comunitario o mercato di un paese terzo
2a modalità (ricorso di cui all'articolo 4)	Stati membri	esercizio dei diritti internazionali della Comunità (comprende qualsiasi pratica commerciale di un paese terzo)	soltanto quelli necessari per l'azione richiesta (ad esempio "annullamento o diminuzione di vantaggi" o altri effetti negativi sugli scambi in casi di "non violazione" in termini GATT)	mercato comunitario o mercato di un paese terzo
3a modalità (denuncia di cui all'articolo 3bis)	imprese comunitarie (compresa <i>a fortiori</i> l'industria comunitaria nel suo insieme) sia produttori di beni sia prestatori di servizi	qualsiasi pratica commerciale di un paese terzo	effetti negativi sugli scambi (definiti dalle norme internazionali invocate: in termini GATT/OMC sono compresi sia i casi di "violazione" sia i casi di "non violazione") è compresa la condizione di "impatto notevole" sulla Comunità	mercato di un paese terzo (compreso quello del paese che applica o mantiene la pratica oggetto della denuncia)

333

ALLEGATO

Descrizione dei cambiamenti articolo per articolo

Articolo 1: Obiettivi

Accanto alle nozioni di "pregiudizio" risultante da pratiche commerciali illecite e di "esercizio dei diritti della Comunità" è stata introdotta la nozione di "effetti negativi sugli scambi" risultanti da una qualsiasi pratica commerciale. La nozione di "effetti negativi sugli scambi" è definita più avanti, all'articolo 2.

Articolo 2: Definizioni

1. Nel concetto di "industria comunitaria" è stata introdotta la nozione di "prestatori di servizi" per tener conto delle nuove norme del GATS.
2. Il concetto di "pregiudizio regionale" (paragrafo 4, lettera b)) è stato limitato al caso delle importazioni in una regione della Comunità poiché il caso di un pregiudizio arrecato a "un'industria regionale esportatrice", oltre a rappresentare un caso limite, sarebbe comunque trattato nell'ambito della nuova "modalità".
3. La nozione di "effetti negativi sugli scambi" viene definita (al paragrafo 5) e strettamente connessa ad un "diritto di agire" nel quadro del diritto commerciale internazionale (essenzialmente in ambito OMC quindi) riguardo agli scambi di beni e/o servizi. Il fatto che gli effetti denunciati debbano essere "tipizzati" secondo norme internazionali offre una garanzia sufficiente contro azioni non definite e può pertanto consentire che il diritto di denuncia comprenda sia i casi di "violazione" ("pratiche illecite") sia i casi di "non violazione" (pratiche commerciali non "illecite", ma contro le quali si può fare ricorso alle procedure GATT/OMC di risoluzione delle controversie sulla base dei loro effetti sugli scambi; un tipico esempio di tali pratiche è costituito dalle sovvenzioni interne).

La nozione comprende anche il requisito dell'"impatto notevole", inteso a consentire alle istituzioni comunitarie di eliminare le azioni inconsistenti e di concentrarsi su azioni che risultino utili alla Comunità o agli Stati membri oltre a recare vantaggio al denunciante.

4. È stata introdotta (al paragrafo 6) la nozione di "imprese comunitarie", quali quelle aventi facoltà di presentare una denuncia secondo la "terza modalità" quando abbiano risentito di "effetti negativi sugli scambi". Sarebbe forse opportuno che il linguaggio della disposizione in esame fosse riveduto di concerto con il servizio giuridico, per assicurarne la corrispondenza al medesimo concetto quale utilizzato in altri settori del diritto comunitario.

Articolo 3: Denuncia

Questo articolo è stato suddiviso in tre parti separate:

- l'articolo 3 conferma il diritto spettante ad un'industria comunitaria di presentare una denuncia contro pratiche illecite a causa delle quali abbia subito un pregiudizio notevole ("prima modalità");
- l'articolo 3bis introduce il diritto per le imprese comunitarie di presentare una denuncia quando abbiano risentito di effetti negativi sugli scambi nei due casi sopracitati ("terza modalità");
- l'articolo 3ter enuncia le procedure da applicare in relazione ad entrambe le denunce suddette quando sono presentate alla Commissione. La disposizione relativa al termine entro il quale deve essere presa la decisione di aprire o meno una procedura d'esame è stata spostata a questo articolo (dalla fine dell'articolo 6) e modificata per abbreviare il termine a 45 giorni in tutti i casi, tranne quello in cui il denunciante stesso preferisca integrare la denuncia con ulteriori informazioni anziché rischiare una decisione negativa.

Articolo 4: Ricorso di uno Stato membro

1. Questo articolo mantiene il diritto generale di denuncia per gli Stati membri in tutte le circostanze ("seconda modalità") e specifica che esso comprende il caso degli "effetti negativi sugli scambi";
2. Esso precisa inoltre che gli Stati membri sono tenuti a fornire soltanto elementi di prova "sufficienti" (in quanto si tratta di uno stadio preliminare della procedura) e che tali elementi di prova devono riferirsi a tutti gli elementi del ricorso: la pratica commerciale denunciata (sia essa illecita o meno) e ogni suo effetto che possa essere necessario addurre in un'azione internazionale, ad esempio nel quadro delle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC.

Infine è stata aggiunta una disposizione che introduce un termine di 45 giorni (analoga a quella per le denunce presentate dall'industria comunitaria o dalle imprese comunitarie), al fine di assicurare agli Stati membri un sollecito esame delle loro richieste.

Articolo 5: Procedura di consultazione (invariato)

Articolo 6: Procedura comunitaria d'esame

È stato soppresso il paragrafo 8 e le corrispondenti disposizioni sono state inserite negli articoli 3ter e 4.

Articolo 7: Trattamento riservato (invariato)**Articolo 8: Elementi di prova**

1. Le disposizioni dell'articolo sono state modificate in funzione dei mutamenti sopra descritti.
2. È ulteriormente precisata (al paragrafo 4) la nozione di "effetti negativi sugli scambi" in termini di impatto economico di una pratica commerciale estera.
3. È inoltre precisato (al paragrafo 5) il nesso tra effetti negativi sugli scambi e diritto di agire nel quadro GATT/OMC, per quanto riguarda gli elementi di prova che devono essere forniti dalle parti ed esaminati dalla Commissione. Questa disposizione ha in particolare lo scopo di garantire che, quando per un'azione internazionale non siano necessari elementi di prova circa effetti negativi sugli scambi (ad esempio nei casi di "violazione" di obblighi GATT/OMC, in cui tali effetti sono presunti secondo la "giurisprudenza" consolidata del GATT), la Commissione possa tenerne conto nel valutare gli elementi di prova allo stadio della denuncia/ricorso o dell'inchiesta.
5. È stato altresì chiarito (al paragrafo 6) il carattere non esauriente dei fattori di prova elencati in questo articolo. La formulazione impiegata proviene dalle disposizioni sul pregiudizio delle normative antidumping e antisovvenzione (codici vigenti e nuovi accordi).
6. Il titolo è stato modificato in funzione di quanto sopra.

Articolo 9: Chiusura del procedimento (invariato)

1. Il paragrafo 2, lettera a) è stato modificato per precisare che questo tipo di chiusura del procedimento non richiede un'azione della Comunità. Il riferimento all'articolo 11 ingenerava confusione poiché, in realtà, l'articolo 11 prevedeva l'applicazione dell'articolo 12 alle decisioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
2. La modifica apportata al paragrafo 2, lettera c) è unicamente di carattere stilistico.

Articolo 10: Adozione di misure di politica commerciale

1. È stato inserito (al paragrafo 1) un riferimento alla "terza modalità".
2. È stata resa più esplicita (al paragrafo 2) l'esistenza di un nesso tra le misure che la Commissione proporrebbe al Consiglio (se necessario) e quelle che possono

essere autorizzate dall'organo di conciliazione ("DSB") dell'OMC in caso di mancata attuazione di un rapporto del gruppo speciale.

Articolo 11: Procedura decisionale

Il testo di questo articolo è quello figurante nel regolamento n. 522/94 e le modifiche proposte sono intese a chiarire il linguaggio, ma non a modificare la sostanza dell'emendamento del 1994. Il titolo dell'articolo è stato anch'esso modificato per lo stesso motivo.

Articolo 12: Procedura del comitato

È stato inserito un titolo per eventuali riferimenti all'articolo. (Altrettanto è stato fatto per gli articoli 13 e 14).

Articolo 13: Disposizioni generali

Oltre al titolo, è stato aggiunto un paragrafo che abroga il regolamento iniziale n. 2641/84 ed il relativo emendamento del 1994 (regolamento n. 522/94) e che sostituisce integralmente ad essi il nuovo regolamento.

Articolo 14: Entrata in vigore

La formulazione adottata è stata suggerita dal servizio giuridico per tutti gli elementi del pacchetto di attuazione dell'Uruguay Round.

Testo proposto per un nuovo regolamento in materia di "pratiche illecite"

[Tutte le modifiche sono in grassetto. Le aggiunte proposte sono sottolineate e le parti che si propone di eliminare sono cancellate con una riga]

[Le aggiunte e le modifiche introdotte dal regolamento n. 522/94 figurano in corsivo. Il testo eliminato in seguito alle modifiche introdotte da tale regolamento non figura più nella presente versione]

Indice

Articolo 1:	Obiettivi
Articolo 2:	Definizioni
Articolo 3:	Denuncia a nome dell'industria comunitaria
Articolo 3bis:	Denuncia a nome di imprese comunitarie
Articolo 3ter:	Procedura di denuncia
Articolo 4:	Ricorso di uno Stato membro
Articolo 5:	Procedura di consultazione
Articolo 6:	Procedura comunitaria d'esame
Articolo 7:	Trattamento riservato
Articolo 8:	Elementi di prova
Articolo 9:	Chiusura del procedimento
Articolo 10:	Adozione di misure di politica commerciale
Articolo 11:	Procedura decisionale
Articolo 12:	Procedura del comitato
Articolo 13:	Disposizioni generali
Articolo 14:	Entrata in vigore

Proposta di

94/ 0233(ACC)

Regolamento (CE) n. ... del Consiglio

relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente riguardo alla difesa contro le pratiche commerciali illecite e gli effetti negativi sugli scambi subiti dalle imprese comunitarie e all'esercizio dei diritti della Comunità nel quadro di norme commerciali internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

viste le regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché le regolamentazioni adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le loro disposizioni che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente con le sole misure istituite da dette normative,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi, soprattutto per quanto riguarda la difesa commerciale;

considerando che il regolamento (CE) n. ... del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, il regolamento (CE) n. ... del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, il regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni e il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi costituiscono elementi importanti del sistema di difesa commerciale comunitario;

considerando che i suddetti strumenti sono basati su nozioni comuni, in particolare quella di pregiudizio arrecato ad un'industria comunitaria, e che questa nozione sembra appropriata nel contesto di qualsiasi strumento di legittima difesa del mercato interno della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio ha dotato la Comunità di procedure intese a consentirle:

- di reagire a qualsiasi pratica commerciale illecita al fine di eliminare il conseguente pregiudizio;
- di garantire il pieno esercizio dei diritti della Comunità in relazione alle pratiche commerciali dei paesi terzi;

considerando che, dopo la conclusione dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e in vista della creazione di un'organizzazione mondiale del commercio ("OMC") che avrebbe stabilito nuove procedure più adeguate per la risoluzione delle controversie commerciali tra Membri dell'OMC, il regolamento (CE) n. 522/94 del Consiglio aveva confermato che le procedure di cui al regolamento n.2641/84 erano le più appropriate per consentire all'industria comunitaria e agli Stati membri di sollecitare un'azione della Comunità nel quadro del meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC al fine di reagire a pratiche commerciali illecite e/o di garantire il pieno esercizio dei diritti della Comunità (secondo il caso) ;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento n. 2641/84, le nozioni di industria comunitaria e di pregiudizio risultano inadeguate per consentire alla Comunità, ai suoi Stati membri e alle sue imprese di reagire a pratiche commerciali (illecite o meno) di paesi terzi, quando gli effetti di queste siano avvertiti sul mercato di paesi non membri della Comunità europea (che possono essere gli stessi paesi che applicano o mantengono le pratiche in questione o altri);

considerando che l'accordo dell'Uruguay Round che istituisce l'OMC ("Accordo OMC") non soltanto migliora ed elabora norme internazionali relative allo scambio di beni, ma istituisce anche un accordo generale sugli scambi di servizi ("GATS") e un accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("Accordo TRIPS") e che detti Accordi rientrano nell'ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC;

considerando che per le suddette ragioni sembra opportuno mantenere e migliorare le procedure di cui al regolamento n. 2641/84, modificato dal regolamento n. 522/94;

considerando che una difesa in rapporto al mercato interno della Comunità dovrebbe quindi continuare ad essere assicurata ad un'industria comunitaria colpita da un pregiudizio notevole conseguente a pratiche commerciali illecite;

considerando che è nondimeno opportuno precisare che un'industria comunitaria può anche essere costituita da prestatori di servizi, oltre che da produttori di beni;

considerando che gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere accesso alle procedure in oggetto per tutte le questioni relative alla politica commerciale e alle pratiche commerciali (illecite o meno) dei paesi terzi, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti della Comunità;

considerando che è opportuno dotare la Comunità dei mezzi per operare efficacemente nella direzione di un'ulteriore liberalizzazione degli scambi mediante l'applicazione di norme commerciali internazionali, in particolare di quelle fissate negli allegati dell'Accordo OMC;

considerando che, a tal fine, è opportuno dotare le imprese comunitarie dei mezzi per reagire alle pratiche commerciali che impediscono loro (del tutto o in parte) di effettuare scambi con paesi esterni alla Comunità, a condizione che tali pratiche giustifichino un'azione della Comunità a norma delle disposizioni internazionali vigenti in materia di scambi;

considerando che sembra pertanto opportuno modificare ulteriormente il regolamento n. 2641/84;

considerando che è opportuno confermare che la Comunità è tenuta ad agire nell'osservanza dei suoi obblighi internazionali e, quando detti obblighi derivino da accordi, a mantenere l'equilibrio dei diritti e degli obblighi che tali accordi hanno lo scopo di istituire;

considerando che è altresì opportuno confermare che qualsiasi misura presa secondo le procedure in questione dovrebbe anche essere conforme agli obblighi internazionali della Comunità e non pregiudicare in casi non contemplati dal presente regolamento altre eventuali misure adottate direttamente in base all'articolo 113 del trattato;

considerando che andrebbe confermata l'opportunità, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, di una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, da attuare in particolare mediante consultazioni in seno al comitato consultivo, nonché informando il comitato istituito dall'articolo 113 del trattato;

considerando che è opportuno confermare le norme procedurali da rispettare nel procedimento d'esame previsto dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle autorità comunitarie e delle parti interessate, nonché le condizioni alle quali queste ultime possono accedere alle informazioni e chiedere di essere tenute al corrente circa i fatti e le considerazioni essenziali risultanti dal procedimento d'esame;

considerando che nell'agire a norma del presente regolamento la Comunità deve tener presente la necessità di procedere in modo rapido ed efficace mediante l'applicazione della procedura decisionale prevista dal regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

Il presente regolamento istituisce le procedure in materia di politica commerciale intese, nell'osservanza degli obblighi e delle procedure internazionali vigenti, a:

- (a) reagire a qualsiasi pratica commerciale illecita al fine di eliminare il conseguente pregiudizio;
- (b) reagire a qualsiasi pratica commerciale (illecita o meno) al fine di eliminare i conseguenti effetti negativi sugli scambi;
- (c) garantire il pieno esercizio dei diritti della Comunità in relazione alle pratiche commerciali dei paesi terzi.

Esso si applica in particolare all'apertura, al successivo espletamento e alla chiusura delle procedure internazionali di risoluzione delle controversie nel settore della politica commerciale comune.

Articolo 2

Definizioni

1. Sono considerate pratiche commerciali illecite ai sensi del presente regolamento tutte le pratiche imputabili ad un paese terzo che siano incompatibili, in materia di commercio internazionale, con il diritto internazionale o con le norme generalmente ammesse.
2. Sono considerati diritti della Comunità ai sensi del presente regolamento i diritti di cui essa si può avvalere, in materia di commercio internazionale, in virtù del diritto internazionale o delle norme generalmente ammesse.
3. È considerato pregiudizio ai sensi del presente regolamento qualsiasi pregiudizio rilevante che è o potrebbe essere arrecato ad un'industria comunitaria.
4. Per "industria comunitaria" si intende l'insieme dei produttori o dei prestatori comunitari, rispettivamente:
 - di prodotti o servizi identici o simili al prodotto o servizio che forma oggetto di pratiche illecite o
 - di prodotti o servizi direttamente concorrenti con tale prodotto o servizio,
 - o
 - che sono consumatori o trasformatori del prodotto oppure consumatori o utilizzatori del servizio oggetto di pratiche illecite,
 o l'insieme dei produttori o prestatori la cui produzione complessiva costituisce una proporzione notevole della produzione comunitaria totale dei prodotti o servizi corrispondenti; tuttavia,
 - (a) quando taluni produttori o prestatori sono collegati agli esportatori o agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto o servizio assertivamente oggetto di pratiche illecite, l'espressione "industria comunitaria" può essere interpretata come riferita ai restanti produttori o prestatori;
 - (b) in circostanze particolari, i produttori o prestatori di una regione della Comunità possono essere considerati come rappresentanti l'industria comunitaria se la loro produzione complessiva costituisce la maggior parte della produzione del prodotto o servizio in questione nello Stato membro o negli Stati membri in cui è situata la regione, sempre che, qualora la pratica illecita riguardi le importazioni nella Comunità, il loro effetto sia concentrato in tale o tali Stati membri.

5. Sono considerati effetti negativi sugli scambi ai sensi del presente regolamento quelli
- avvertiti, in relazione ad un prodotto o servizio, sul mercato di un paese non membro della Comunità europea,
 - che potrebbero dar luogo ad azioni nel quadro delle pertinenti norme internazionali, in seguito ad una pratica commerciale illecita o ad altri fattori,
 - e che hanno o potrebbero avere un impatto rilevante sull'economia della Comunità o di una sua regione o su un settore dell'attività economica ivi svolta.

Gli effetti negativi sugli scambi comprendono anche i casi in cui le correnti di scambio di un prodotto o servizio siano impedito, ostacolate o deviate in seguito ad una qualsiasi pratica commerciale, nonché i casi in cui una pratica commerciale abbia notevolmente compromesso la fornitura di fattori di produzione (ad esempio pezzi di ricambio e componenti o materie prime) ad imprese comunitarie. Sono considerati effetti negativi sugli scambi anche quelli potenziali.

6. Per "impresa comunitaria" si intende ogni persona fisica o giuridica avente una presenza stabilita nella Comunità ai fini dell'esercizio di un'attività economica relativa alla produzione di beni o alla prestazione di servizi.

Articolo 3

Denuncia a nome dell'industria comunitaria

1. Ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica che agisce a nome di un'industria comunitaria che ritiene di aver subito un pregiudizio dovuto a pratiche commerciali illecite può presentare una denuncia per iscritto.
2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche commerciali illecite nonché al conseguente pregiudizio. Quest'ultimo deve essere dimostrato sulla base dei fattori indicati all'articolo 8.

Articolo 3bis

Denuncia a nome di imprese comunitarie

1. Ogni impresa comunitaria nonché ogni associazione avente o meno personalità giuridica che agisce a nome di una o più imprese comunitarie e ritiene che tali imprese comunitarie siano state colpite in misura notevole da effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del presente regolamento può presentare una denuncia per iscritto.

2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche commerciali (illecite o meno) e ai conseguenti effetti negativi sugli scambi. Questi ultimi devono essere dimostrati sulla base dei fattori indicati all'articolo 8.

Articolo 3ter

Procedura di denuncia

1. La denuncia è introdotta presso la Commissione, che ne invia una copia agli Stati membri.
2. La denuncia può essere ritirata, nel qual caso il procedimento può essere considerato chiuso, a meno che ciò non sia contrario all'interesse della Comunità.
3. Quando si constata, dopo consultazioni, che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il denunciante ne viene informato.
4. La Commissione decide non appena possibile l'apertura di una procedura comunitaria d'esame a seguito di una denuncia presentata conformemente agli articoli 3 o 3bis; la decisione viene normalmente presa entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia; questo periodo può essere sospeso su richiesta, o con il consenso, del denunciante per consentire l'introduzione di informazioni complementari eventualmente necessarie ai fini di una completa valutazione della validità delle sue ragioni.

Articolo 4

Ricorso di uno Stato membro

1. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1.
2. A sostegno della loro richiesta essi forniscono alla Commissione elementi di prova sufficienti in merito alle pratiche commerciali dei paesi terzi e, se del caso, agli effetti da esse derivanti. Qualora siano necessari elementi di prova relativi al pregiudizio o agli effetti negativi sugli scambi, tali elementi devono essere forniti sulla base dei fattori indicati all'articolo 8.
3. La Commissione informa quanto prima gli altri Stati membri delle richieste presentate.
4. Quando si constata, dopo consultazioni, che la richiesta non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, lo Stato membro in questione ne viene informato.

- 5. La Commissione decide non appena possibile l'apertura di una procedura comunitaria d'esame a seguito di una richiesta presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 4; la decisione viene normalmente presa entro 45 giorni dal ricorso; questo periodo può essere sospeso su richiesta, o con il consenso, dello Stato membro ricorrente, per consentire l'introduzione di informazioni complementari eventualmente necessarie ai fini di una completa valutazione della validità del caso presentato dal medesimo Stato membro.

Articolo 5

Procedura di consultazione

- 1. Ai fini delle consultazioni a norma del presente regolamento, è istituito un comitato consultivo, in appresso denominato "comitato", composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.
- 2. Sono avviate consultazioni a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. Il presidente del comitato comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi utili d'informazione di cui dispone. Egli informa anche il comitato speciale di cui all'articolo 113.
- 3. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente.
- 4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In questo caso la Commissione informa per iscritto gli Stati membri i quali, entro un termine di 8 giorni lavorativi a decorrere da detta notifica, possono esprimere il loro parere per iscritto o chiedere consultazioni orali.

Articolo 6

Procedura comunitaria d'esame

- 1. Se, al termine delle consultazioni, la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame e che ciò sia necessario nell'interesse della Comunità, la Commissione procede come segue:
 - (a) annuncia l'apertura di una procedura d'esame nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; questo avviso indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute, precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione e stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione, conformemente al paragrafo 5;
 - (b) informa ufficialmente i rappresentanti del paese o dei paesi oggetto della procedura con i quali, se necessario, possono tenersi consultazioni;

- (c) effettua l'esame a livello comunitario, in collaborazione con gli Stati membri.
2.
 - (a) Se necessario, particolarmente qualora sia asserita l'esistenza di pratiche commerciali illecite, la Commissione ricerca ogni informazione che stima necessaria e procede alla verifica di queste informazioni presso importatori, operatori, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali, previo accordo delle imprese o organizzazioni interessate.
 - (b) Se necessario, la Commissione effettua inchieste sul territorio dei paesi terzi, a condizione che il governo dei paesi in questione, ufficialmente informato, non sollevi obiezioni entro un termine ragionevole.
 - (c) Nella sua inchiesta la Commissione è assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio si effettuano le verifiche, nella misura in cui detto Stato lo chieda.
 3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della stessa e secondo le modalità da essa stabilite, qualsiasi informazione necessaria per l'esame.
 4.
 - (a) La Commissione offre ai denunciati, agli esportatori e agli importatori interessati nonché ai rappresentanti del principale o dei principali paesi esportatori o importatori interessati la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni ad essa fornite, tranne i documenti ad uso interno della Commissione e delle amministrazioni, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 7 e siano utilizzate dalla Commissione nella sua procedura d'esame. Gli interessati presentano a tal fine una domanda scritta motivata alla Commissione, indicando le informazioni desiderate.
 - (b) I denunciati, gli esportatori e gli importatori interessati nonché i rappresentanti del principale o dei principali paesi esportatori o importatori interessati, possono chiedere di essere informati dei fatti e delle considerazioni essenziali risultanti dalla procedura d'esame.
 5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime debbono essere sentite, quando lo richiedano per iscritto entro il termine fissato dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e quando dimostrino di essere parti direttamente interessate all'esito della procedura.
 6. Inoltre, per permettere il raffronto delle tesi opposte e degli eventuali argomenti di confutazione, la Commissione dà alle parti direttamente interessate che lo chiedono l'occasione di incontrarsi. Offrendo tale opportunità, essa tiene conto dei desiderata delle parti nonché della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni. Nessuna delle parti è tenuta ad assistere ad un incontro e la mancata presenza di una parte non è pregiudizievole alla sua causa.

- 7. Quando le informazioni richieste dalla Commissione non sono fornite entro un termine ragionevole o quando l'inchiesta viene considerevolmente ostacolata, si possono trarre conclusioni sulla base dei dati disponibili.
- 8. Terminato l'esame, la Commissione sottopone una relazione al comitato. La relazione deve essere presentata di norma entro i cinque mesi successivi all'avviso di apertura, salvo quando la complessità dell'esame induca la Commissione a portare tale termine a sette mesi.

Articolo 7

Trattamento riservato

- 1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono state richieste.
- 2. (a) Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri nonché i loro funzionari sono tenuti a non divulgare, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte di una procedura d'esame.
- (b) Ciascuna richiesta di trattamento riservato deve indicare le ragioni per cui l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure all'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione.
- 3. L'informazione verrà di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione rischia di avere conseguenze negative rilevanti per chi ha fornito l'informazione o ne costituisce la fonte.
- 4. Tuttavia, quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non sia giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, si può non tenere conto di tali informazioni.
- 5. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte delle autorità della Comunità ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento. Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa a non vedere divulgati i loro segreti d'affari.

Articolo 8

Elementi di prova

- 1. L'esame del pregiudizio deve basarsi in particolare sui fattori seguenti:

- (a) il volume delle importazioni o delle esportazioni comunitarie interessate, soprattutto quando sono aumentate o diminuite in misura notevole, in termini assoluti, oppure rispetto alla produzione o al consumo nel mercato in questione;
- (b) i prezzi dei concorrenti dell'industria comunitaria, soprattutto per determinare se, nella Comunità o sui mercati terzi, si sia verificata una notevole sottoquotazione rispetto ai prezzi praticati dall'industria comunitaria;
- (c) il conseguente impatto sull'industria comunitaria, quale risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:
- produzione,
 - utilizzazione degli impianti,
 - riserve,
 - vendite,
 - quota di mercato,
 - prezzi (ossia il calo dei prezzi o l'impossibilità di rialzi di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati),
 - profitti,
 - remunerazione del capitale,
 - investimenti,
 - occupazione.
2. Quando è asserita l'esistenza di una minaccia di pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in reale pregiudizio. A questo proposito, si può tenere anche conto dei seguenti fattori:
- (a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso il mercato sul quale ha luogo la concorrenza con i prodotti comunitari;
- (b) la capacità d'esportazione del paese d'origine o di esportazione, quale esiste o esisterà in un avvenire prevedibile, e la probabilità che le esportazioni risultanti da tale capacità siano destinate al mercato di cui alla lettera a).
3. Il pregiudizio causato da altri fattori che, singolarmente o combinati, esercitano anch'essi un'influenza sfavorevole su un'industria comunitaria non deve essere attribuito alle pratiche in questione.
4. Qualora sia asserita l'esistenza di effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del presente regolamento, la Commissione esamina l'impatto di tali effetti negativi, reali o potenziali, sull'economia della Comunità o di una regione della Comunità o su un settore dell'attività economica ivi svolta. A tal fine la Commissione può tener conto, ove opportuno, del tipo di fattori di cui sopra ai paragrafi 1 e 2, nonché dell'impatto sulla competitività, attuale e futura, della Comunità e dei suoi Stati membri, anche in termini di progresso tecnologico.

- 5. Nell'esaminare gli elementi di prova relativi agli effetti negativi sugli scambi la Commissione tiene altresì conto delle disposizioni, dei principi o delle procedure che regolano il diritto di agire nel quadro delle pertinenti norme internazionali di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del presente regolamento.
- 6. La Commissione esamina quindi qualsiasi altro elemento di prova pertinente contenuto nella denuncia o nel ricorso. A tale riguardo, l'elenco dei fattori e le indicazioni di cui sopra ai paragrafi da 1 a 5 non sono esaurienti né possono necessariamente uno o diversi di tali fattori e indicazioni fornire elementi decisivi quanto all'esistenza di un pregiudizio o di effetti negativi sugli scambi.

Articolo 9

Chiusura del procedimento

- 1. Qualora dalla procedura d'esame risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse della Comunità, la chiusura del procedimento è decisa secondo le disposizioni dell'articolo 12.
- 2. (a) La chiusura del procedimento può essere inoltre decisa secondo le disposizioni dell'articolo 12 qualora, al termine di una procedura d'esame, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione della Comunità.
- (b) La Commissione controlla l'applicazione di dette misure, se del caso basandosi su informazioni periodiche che essa può richiedere ai paesi terzi interessati e verificare per quanto necessario.
- (c) Quando le misure del paese terzo o dei paesi terzi interessati siano state annullate o sospese o non siano state correttamente applicate, oppure la Commissione abbia motivi per crederlo o infine quando non sia stata soddisfatta una richiesta di informazioni fatta dalla Commissione in virtù della lettera (b), la Commissione ne informa gli Stati membri e, ove risulti necessario e giustificato in base all'esito dell'inchiesta e agli elementi nuovi disponibili, saranno adottate misure conformemente all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 10

Adozione di misure di politica commerciale

- 1. Qualora, a meno che la situazione di fatto e di diritto sia tale da non richiedere una procedura d'esame, risulti da detta procedura che un'azione è necessaria nell'interesse della Comunità al fine di:
 - (a) reagire a qualsiasi pratica commerciale illecita allo scopo di eliminare il pregiudizio che ne risulta, oppure

- (b) eliminare gli effetti negativi sugli scambi subiti da imprese comunitarie, o
- (c) assicurare il pieno esercizio dei diritti della Comunità in relazione alle pratiche commerciali dei paesi terzi,

le misure del caso sono disposte secondo la procedura di cui all'articolo 11.

2. Quando gli obblighi internazionali della Comunità le prescrivono di seguire preliminarmente una procedura internazionale di consultazione o di risoluzione delle controversie, le misure di cui al paragrafo 3 sono decise solo al termine della procedura in questione e tenendo conto dei suoi risultati. In particolare, quando la Comunità abbia chiesto ad un organo di conciliazione internazionale di indicare e autorizzare le misure appropriate per l'attuazione dei risultati di una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, le misure di politica commerciale della Comunità eventualmente necessarie in seguito a tale autorizzazione sono compatibili con quelle raccomandate dal suddetto organo di conciliazione.
3. Possono essere adottate tutte le misure di politica commerciale compatibili con gli obblighi e con le procedure internazionali esistenti, in particolare:
 - (a) la sospensione o la revoca di qualsiasi concessione scaturita da negoziati di politica commerciale,
 - (b) l'aumento dei dazi doganali esistenti o l'istituzione di qualsiasi altra imposizione all'importazione,
 - (c) l'instaurazione di restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura che modifichi le condizioni di importazione o di esportazione o incida in altro modo sugli scambi con il paese terzo interessato.
4. Le corrispondenti decisioni sono motivate e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La pubblicazione funge parimenti da informazione dei paesi e delle parti direttamente interessati.

Articolo 11

Procedura decisionale

1. Le decisioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, lettera a) sono adottate in conformità alle disposizioni dell'articolo 12.
2. Quando la Comunità segue procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie, le decisioni relative all'inizio, allo svolgimento o alla chiusura di tali procedure sono prese in conformità all'articolo 12.

- 3. Qualora la Comunità, avendo operato conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 del presente regolamento, debba decidere in merito a misure di politica commerciale da prendere a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) o dell'articolo 10, il Consiglio delibera, a norma dell'articolo 113 del trattato, a maggioranza qualificata, entro e non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della proposta.

Articolo 12

Procedura del comitato

Qualora sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, la questione è sottoposta al comitato dal suo presidente.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto della decisione da prendere. Il comitato delibera entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.

La Commissione adotta una decisione che comunica agli Stati membri e che è applicabile allo scadere di un termine di dieci giorni qualora nessuno Stato membro abbia adito il Consiglio entro tale termine.

A richiesta di uno Stato membro il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la decisione della Commissione.

La decisione della Commissione è applicabile allo scadere di un termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui il Consiglio è stato adito, qualora questo non abbia deliberato entro tale termine.

Articolo 13

Disposizioni generali

Il presente regolamento non si applica nei casi contemplati da altre normative esistenti nel settore della politica commerciale comune. Esso si applica in via complementare alle:

- regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli e alle relative disposizioni di attuazione;
- normative specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Esso lascia impregiudicate altre misure che possono essere adottate in virtù dell'articolo 113 del trattato.

2. E' abrogato il regolamento (CEE) n.2641/84, modificato dal regolamento (CE) n. 522/94. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti al presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data determinata da una decisione relativa all'entrata in vigore degli atti che recepiscono i risultati dell'Uruguay Round.
2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Parte settima

Proprietà intellettuale

**MODIFICHE DEL DIRITTO COMUNITARIO
IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE ATTINENTI AL COMMERCIO (TRIPS)**

**NOTA ESPLICATIVA SULLE MODIFICHE DEL DIRITTO COMUNITARIO
IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE ATTINENTI AL COMMERCIO (TRIPS)**

I. INTRODUZIONE

L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) concluso nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round contiene disposizioni sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare al fine di istituire norme internazionali in questo settore per promuovere il commercio internazionale e impedire distorsioni degli scambi dovute alla mancanza di un'adeguata ed efficace tutela della proprietà intellettuale.

Oltre a stabilire le disposizioni generali e i principi fondamentali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, l'Accordo TRIPS fissa alcune norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare:

- diritto d'autore e diritti connessi;
- marchi;
- indicazioni geografiche;
- disegni industriali;
- brevetti;
- topografie di prodotti a semiconduttori;
- protezione di informazioni segrete; e
- controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali.

Per applicare tali norme all'interno della Comunità sono necessarie disposizioni particolareggiate, quali disposizioni speciali relative alle misure alla frontiera, all'acquisto e al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale e alle relative procedure civili e penali.

Il presente progetto di regolamento del Consiglio contiene proposte di emendamento degli atti comunitari che devono essere modificati per recepire nel diritto comunitario le disposizioni dell'Accordo TRIPS. Nella presente nota esplicativa si fa inoltre riferimento a proposte di atti comunitari presentate dalla Commissione al Consiglio/Parlamento che dovrebbero essere anch'esse modificate per adeguarle alle disposizioni dell'Accordo TRIPS.

La presente proposta non riguarda i settori della vigente legislazione degli Stati membri che dovrebbero essere emendati per attuare l'Accordo TRIPS. A questo proposito si ritiene opportuno procedere a consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione al fine di garantire che dette modifiche della legislazione degli Stati membri siano avviate a partire da un'analisi comune delle conseguenze e dell'interpretazione dell'Accordo TRIPS.

II. MARCHI

Legislazione: *Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario*¹

L'articolo 5 del regolamento n. 40/94 del Consiglio definisce i "titolari del marchio comunitario". Tale articolo, che in particolare fa riferimento alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, recepisce al paragrafo 1, lettere a) e b) il principio del trattamento nazionale in relazione alle persone aventi la nazionalità di uno Stato partecipante a detta convenzione o ivi domiciliate.

Nondimeno, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento in questione l'applicazione del trattamento nazionale alle persone aventi la nazionalità di Stati non partecipanti alla convenzione di Parigi è sostanzialmente subordinata alla reciprocità di trattamento da parte del loro paese d'origine nei confronti delle persone aventi la nazionalità degli Stati membri. L'articolo 29, paragrafo 5 del medesimo regolamento, relativo al diritto di priorità, contiene un requisito simile in relazione ai depositi eseguiti in uno Stato che non è parte della convenzione di Parigi.

Per ottemperare all'obbligo di accordare il trattamento nazionale di cui all'articolo 3 dell'Accordo TRIPS, le suddette disposizioni andrebbero modificate in modo da garantire che ai cittadini di tutti i Membri dell'OMC sia accordato un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai cittadini degli Stati membri della Comunità, anche se il Membro in questione non partecipa alla convenzione di Parigi.

III. INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici prevista nell'articolo 23 dell'Accordo TRIPS, i pertinenti emendamenti al regolamento n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, e al regolamento n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativi ai vini, nonché al regolamento n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, relativo alle bevande spiritose, sono oggetto della parte relativa all'agricoltura.

IV. TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Legislazione: *Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori*²

Gli articoli 35-38 dell'Accordo TRIPS sanciscono gli obblighi dei Membri dell'OMC in relazione alla tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori. Conformemente a tali articoli, la Comunità dovrebbe garantire che i cittadini di tutti gli altri Membri dell'OMC beneficino di tale tutela. La Commissione propone di estendere la tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori, come richiesto dall'Accordo TRIPS, ai cittadini di tutti i Membri dell'OMC.

¹ GU n. L 11 del 14.1.1994.

² GU n. L 24 del 27.1.1987.

V. LEGISLAZIONE COMUNITARIA PROPOSTA

Oltre a modificare la legislazione comunitaria vigente per adeguarla all'Accordo TRIPS, la Commissione dovrà fare in modo che le attuali proposte della Comunità nei vari campi della protezione dei diritti di proprietà intellettuale siano conformi a tale Accordo.

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CE) N. ____/94 DEL CONSIGLIO
del _____ 1994**

**che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio,
del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ai fini
dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato Accordo OMC) è stato firmato a nome della Comunità e che l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato Accordo TRIPS), allegato all'Accordo OMC, contiene disposizioni dettagliate sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale al fine di fissare norme internazionali in questo settore per promuovere il commercio internazionale e prevenire le distorsioni degli scambi e gli attriti dovuti alla mancanza di un'adeguata ed efficace tutela della proprietà intellettuale;

considerando che, per garantire che tutta la legislazione comunitaria pertinente sia pienamente conforme all'Accordo TRIPS, la Comunità deve adottare determinate misure in relazione agli atti comunitari vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale; che tali misure comportano per taluni aspetti l'emendamento o la modifica di atti comunitari e che dette misure comportano altresì l'integrazione degli atti comunitari vigenti;

considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, istituisce il marchio comunitario¹; che l'articolo 5 del regolamento n. 40/94 del Consiglio definisce i "titolari del marchio comunitario" facendo riferimento in particolare alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e richiede un trattamento di reciprocità da parte dei paesi che non partecipano alla convenzione di Parigi; che l'articolo 29 del regolamento n. 40/94, relativo al diritto di priorità, deve anch'esso essere modificato a questo riguardo e che, per ottemperare all'obbligo di accordare il trattamento nazionale previsto dall'articolo 3 dell'Accordo TRIPS, dette disposizioni dovrebbero essere modificate in modo da garantire che ai cittadini di tutti i Membri dell'OMC sia applicato un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini degli Stati membri della Comunità, anche se il Membro in questione non partecipa alla convenzione di Parigi,

¹ GU n. L 11 del 14.1.1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario è sostituito dal testo seguente:

"b) di altri Stati partecipanti alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, in seguito denominata "la convenzione di Parigi", o all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;"

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario è sostituito dal testo seguente:

"d) di uno Stato non partecipante alla convenzione di Parigi o all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, diverse dalle persone menzionate alla lettera c), fermo restando che, in base alle constatazioni pubblicate, tale Stato accordi ai cittadini di tutti gli Stati membri, per quanto concerne i marchi, la stessa protezione che accorda ai suoi cittadini e che, qualora i cittadini degli Stati membri debbano fornire la prova della registrazione del marchio nel paese d'origine, riconosca come tale prova la registrazione del marchio comunitario."

Articolo 3

Il testo dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario è sostituito dal testo seguente:

"1. Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, fruisce, durante sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a, o contenuti in, quelli per i quali il marchio è depositato."

Articolo 4

Il testo dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario è sostituito dal testo seguente:

"5. Se il primo deposito è stato eseguito in uno Stato che non è parte della convenzione di Parigi o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto qualora questo Stato, secondo constatazioni pubblicate, conceda, in base ad un primo deposito eseguito presso l'Ufficio e fatte salve condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità avente effetti equivalenti."

Articolo 5

- 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data determinata nella decisione relativa all'entrata in vigore degli atti che recepiscono i risultati dell'Uruguay Round.
- 2. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì _____ 1994

Per il Consiglio

Il presidente

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone dei Membri dell'Organizzazione mondiale del commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata OMC) è stato firmato a nome della Comunità e che l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato Accordo TRIPS), allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, contiene disposizioni dettagliate sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale al fine di fissare norme internazionali in questo settore per promuovere il commercio internazionale e prevenire le distorsioni degli scambi e gli attriti dovuti alla mancanza di un'adeguata ed efficace tutela della proprietà intellettuale;

considerando che, per garantire che tutta la legislazione comunitaria pertinente sia pienamente conforme all'Accordo TRIPS, la Comunità deve adottare determinate misure in relazione agli atti comunitari vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale; che tali misure comportano per taluni aspetti l'emendamento o la modifica di atti comunitari e che dette misure comportano altresì l'integrazione degli atti comunitari vigenti;

considerando che la direttiva 87/54/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986¹ riguarda la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori; che gli articoli da 35 a 38 dell'Accordo TRIPS fissano gli obblighi dei Membri dell'OMC in relazione alla tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori; che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3 e dell'articolo 3 dell'Accordo TRIPS, la Comunità deve garantire che i cittadini di tutti gli altri Membri dell'OMC beneficino di tale tutela e dell'applicazione del trattamento nazionale; che occorre pertanto estendere la tutela di cui alla direttiva 87 /54/CEE ai cittadini dei membri dell'OMC, senza obblighi di reciprocità e che è opportuno avvalersi a tal fine della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 7 di detta direttiva,

¹ GU n. L 24 del 27.1.1987, pag 36.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri estendono la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori di cui alla direttiva 87/54/CEE come segue:

- a) le persone fisiche aventi la cittadinanza di un Membro dell'Accordo che istituisce l'OMC, o ivi residenti, sono trattate come cittadini di uno Stato Membro;
- b) le persone giuridiche o fisiche aventi uno stabilimento vero ed effettivo per la creazione di topografie o per la produzione di circuiti integrati nel territorio di un Membro dell'Accordo che istituisce l'OMC sono trattate come le persone giuridiche o fisiche aventi uno stabilimento industriale o commerciale vero ed effettivo nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 2

1. La presente decisione entra in vigore alla data determinata sulla decisione relativa all'entrata in vigore degli atti che recepiscono i risultati dell'Uruguay Round.
2. Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.
3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione, le decisioni 90/510/CEE² e 93/17/CEE³ in quanto relative all'estensione della tutela di cui alla direttiva 87/54/CEE a paesi o a territori Membri dell'Accordo che istituisce l'OMC.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 1994

Per il Consiglio
Il presidente

² GU n. L 285 del 17.10.1990, pag. 29.

³ GU n. L 11 del 19.1.1993, pag. 22.

ISSN 0254-1505

COM(94) 414 def.

DOCUMENTI

IT

06 11 02

N. di catalogo : CB-CO-94-451-IT-C

ISBN 92-77-80976-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo